



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 49 del 12 Agosto 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo **dall'1.1.2011** verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, n. 22:

Modifiche alla l.r. 27 maggio 2009, n. 9 – Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007..
.....Pag. 10

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, n. 23:

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 24:

Intervento di adeguamento normativo in materia di personale.....Pag. 17

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 25:

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 26:

Modifiche alla L.R. 13 aprile 1995, n. 49 “Contributo al Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi per l’acquisto di apparecchi tiftotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti”
.....Pag. 63

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 27:

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).....Pag. 66

ATTI

DELIBERAZIONI

• GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 27.06.2011, n. 445:

L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche della pesca”. Concessione di Aiuti de minimis nel settore della Pesca per la parziale inagibilità del Porto di Pescara.....Pag. 69

DELIBERAZIONE 06.07.2011, n. 465:

DGR n° 445 del 27/6/2011 recante: “L.R. 22/2004 -Fondo unico per le politiche della pesca- Concessione di Aiuti de minimis nel settore della Pesca per la parziale inagibilità del Porto di

Pescara". Modifiche ed integrazioni.....Pag. 85

DELIBERAZIONE 03.08.2011, n. 543:

L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni – art. 43 – Calendario Venatorio Regionale 2011/2012.Pag. 98

DECRETI

• COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 14.07.2011, n. 25/2011:

Approvazione dello schema - di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012 - da proporre per la sottoscrizione alle case di cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni..... Pag. 213

DECRETO 19.07.2011, n. 27/2011:

Tetti di spesa per le prestazioni dei medici convenzionati della medicina di base. Biennio 2011/2012. - Percorsi attuativi per la definizione degli accordi integrativi regionali.....Pag. 263

• PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 19.07.2011, n. 78:

Liquidazione Coatta Amministrativa dell'EN.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) ABRUZZO con sede in Pescara e nomina del Commissario Liquidatore..... Pag. 276

DECRETO 19.07.2011, n. 79:

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione volontaria di pubblica assistenza denominata "Croce Bianca", con sede in Teramo ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....Pag. 276

DETERMINAZIONI

Consiglio Regionale

Dirigenziali

• DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. 081/AA/ST:

D.l.vo 9 aprile 2008 n. 81. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 16. - Delega di funzioni.....Pag. 277

Giunta Regionale

Direttoriali

• DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI

AMBIENTALI, ENERGIA

PROVVEDIMENTO/A.I.A 30.06.2011, n. 196/59:

Decreto Legislativo n. 156 del 3.4.2006 - Voltura AIA n. 92/59 del 27.03.2009 da Azienda Agricola Lucchi Gianluca a SOCIETA' AGRICOLA TERAMANA s.r.l.. Ditta: Società Agricola Teramana s.r.l. Sede impianto: loc. Santa Croce - Civitella del Tronto (TE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a)..... Pag. 286

Dirigenziali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 20.05.2011, n. DA13/128:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Giuseppe Caporale.....Pag. 286

DETERMINAZIONE 21.06.2011, n. DA13/146:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Pino MAMBELLA..... Pag. 287

DETERMINAZIONE 21.06.2011, n. DA13/147:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Mauro CASIMIRI.....Pag. 288

DETERMINAZIONE 21.06.2011, n. DA13/148:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Tania GIULIANI.....Pag. 288

DETERMINAZIONE 07.07.2011, n. DA13/167:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Marcello PERFETTO..... Pag. 289

DETERMINAZIONE 12.07.2011, n. DA13/172:

Provvedimento/Voltura Autorizzazione Unica n. 149 rilasciata con determinazione DA13/377 del 04/01/2011. Variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica n. 149 rilasciata alla Società ASTERIA Soc.Cons.p.a. con Determinazione n. DA13/377 del 04/01/2011, a favore della Società TECNOCITY s.r.l.. Società: TECNOCITY s.r.l. Piazza Martiri Della Libertà, 24 64100 Teramo..... Pag. 290

- DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 11.07.2011, n. DC19/130:

Concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia di cui all'Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Regionale n. 458 del 24 agosto 2009 – Scorrimento graduatoria approvata con Determinazione n DC8/74 del 29

marzo 2010.....Pag. 290

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/270:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI PARDO Battista..... Pag. 299

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/271:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIANCRISTO-FARO Gabriella..... Pag. 299

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/272:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta FABRIZIO Francesco.....Pag. 300

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/273:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde agricolo attrezzato, recinzione e accesso – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Mario e Enzo.....Pag. 301

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/274:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta IURISCI Maurizio. Pag. 302

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/275:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano - Ditta MILANTONI Davide.....Pag. 302

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/276:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e seminativo irriguo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI NARDO Eugenio.....Pag. 303

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/277:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e frutteto – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta MASSIMINI Michele..... Pag. 304

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/278:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D’ANGELO Silvana.....Pag. 305

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/279:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI TOMMASO Pietro..... Pag. 306

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/280:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI TOMMASO Pietro.....Pag. 306

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/281:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano - Ditta ANDREOLI Gennaro..... Pag. 307

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/282:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LA VIOLA Maria Loreta..... Pag. 308

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/283:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LA VIOLA Sabia..... Pag. 309

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/284:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI TULLIO Gabriele.....Pag. 309

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DH27/93:

Elenco Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 220/95, in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico; aggiornamento al 31.12.2010.....Pag. 310

- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DI8/53:

Cava di inerti località “Bivio” del Comune di Campli (TE). Ditta: ORSINI MAURIZIO di Teramo (TE). Autorizzazione proroga cava di inerti.....Pag. 335

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DI8/54:

Cava di inerti località “Rapacica” del Comune di Pescina (AQ). Ditta: DEVI Scavi s.a.s. di Pescina (AQ). Autorizzazione proroga cava di inerti.....Pag. 335

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DI8/55:

Cava di ghiaia in località “Falasceto” – Comune di Pretoro (CH). Ditta Orsatti & C. s.r.l. con sede in via Val di Foro, 133 Casacanditella (CH). Autorizzazione recupero cava dismessa e apertura cava di ghiaia..... Pag. 336

- DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DE9/057:

Autorizzazione a sanatoria all’allestimento ed all’esercizio della pista destinata ad Area Attrezzata per le “evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard” denominata “SNOW PARK”, da porre a servizio della nuova scivola a fune alta “Snow - Park”, in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), da parte della Campo Felice S.p.A. di Rocca di Cambio (AQ). Approvazione progetto, autorizzazione ex L.R. 24/2005..... Pag. 337

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
SETTORE V OPERE PUBBLICHE

Estratto atto di Deliberazione n. 1690 del 07.07.2011 concernente: “Realizzazione bretella di collegamento con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in località Dragonara. Intervento n. 5 ex S.S. 602”.....Pag. 342

- CITTA' DI PESCARA (AQ)

Avviso pubblicazione Autorizzazione ampliamento cava in località Le Coste – Ditta Gianfelice Giuseppe & Figlio.....Pag. 343

- CITTA' DI PIANELLA (PE)

- Proposta di programma di recupero urbano ad iniziativa privata Frazione Cerratina - Piazza Che Guevara - Ditta Ricci Aurora. Pratica V 269/2010. Adozione. variante al P.R.G. - Art. 21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione.....Pag. 343

- Proposta di programma integrato di intervento ad iniziativa privata Frazione Cerratina - Ditta Pirocco Marta. Pratica V171/2010. Approvazione. Variante al P.R.G. - Art.21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione..... Pag. 343

- CITTA' DI SPOLTORE (PE)

- Estratto del Decreto di Esproprio n. 1068 di Rep. Del 1/04/2011, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del DPR 8 giugno 2001 n. 327. Lavori di: “Realizzazione opere di urbanizzazione in località Villa Raspa, traversa di Via Italia - OOUU 09/04”.....Pag. 344

- Estratto del Decreto di Esproprio n. 1070 di Rep. Del 21/06/2011, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del DPR 8 giugno 2001 n. 327. Lavori di: “Consolidamento e ripristino condizioni di stabilità geomorfologica centro storico Spoltore Capoluogo – OPP03/17”..... Pag. 344

-
- **COMUNE DI CASTELLALTO (TE)**
Avviso di Deposito Variante del Piano Regolatore Generale.....Pag. 345

 - **COMUNE DI CHIETI (CH)**
V SETTORE LL.PP.
Avviso relativo alla Deliberazione di Consiglio Comunale 20 giugno 2011, n. 217.....Pag. 345

 - **DITTA FERROMETAL SRL**
ZONA INDUSTRIALE NOTARESCO
Avviso per rinnovo Autorizzazione VA relativa ad un Impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato nella Zona Industriale di Notaresco nel Comune di Notaresco (TE)..... Pag. 345

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, n. 22:

**Modifiche alla l.r. 27 maggio 2009, n. 9 –
Disposizioni urgenti per favorire la ripresa
delle attività economiche nelle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla
L.R. 12/2007.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**(Modifiche all'articolo 1, comma 5,
della l.r. n. 9/2009)**

1. Il comma 5, dell'articolo 1, della l.r. 27 maggio 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale”.

Art. 2

**(Modifiche all'articolo 1 bis
della l.r. n. 9/2009)**

1. All'articolo 1 bis della l.r. n. 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 le parole “, entro e non oltre il 31.12.2010,” sono soppresse;

b) Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:

“7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale”.

2. Sono fatte salve le richieste pervenute allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell'Aquila, ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 3, della l.r. n. 9/2009, successivamente alla data del 31.12.2010 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 Luglio 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTO DEGLI ARTICOLI 1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2009, N. 9
"Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma
del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 LUGLIO 2011, n. 22
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi

dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 1

(Disposizioni in materia di Commercio)

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga all'art. 1, comma 50, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), l'esercizio di attività professionali e di attività commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita nelle aree del comune di L'Aquila destinate ad insediamenti produttivi, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente ai professionisti e ai titolari di autorizzazioni commerciali i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.
2. La superficie massima consentita per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, anche in forma integrata, non può essere superiore a quella precedentemente utilizzata dai titolari negli immobili colpiti dal sisma, incrementata di una percentuale massima del 10 per cento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i titolari di autorizzazioni commerciali al dettaglio in sede fissa, piccoli e medi, agli studi professionali e agli esercizi di vicinato nonché agli esercizi per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 1, commi 90 e 91, L.R. 11/2008, con esclusione dei centri commerciali, in tutti i comuni, i quali abbiano avuto per i propri immobili, adibiti alle predette attività, la dichiarazione di inagibilità o che non possono utilizzarli in quanto ricadenti in aree interdette all'accesso. In tal caso la deroga viene loro concessa dai sindaci dei rispettivi comuni, in aree da essi individuate.
4. Nelle stesse aree è consentita fino al 31 dicembre 2010 l'organizzazione di fiere periodiche, mercati giornalieri e mercati settimanali ai quali partecipano, esclusivamente, gli esercenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche in possesso di una qualsiasi autorizzazione, rilasciata dal comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 2 della L.R. 135/1999 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).
5. **Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale.**

Art. 1 bis

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche nel territorio del Comune dell'Aquila colpito dal

sima del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, l'esercizio di attività professionali, commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita e del terziario, nelle aree del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Possono beneficiare delle previsioni di cui al comma 1 i professionisti, i titolari di autorizzazioni commerciali e di attività riconducibili al settore del terziario i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.
 3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano beneficiare della deroga devono presentare [, entro e non oltre il 31.12.2010,] apposita richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila.
 4. Per le finalità di cui al presente articolo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila disciplina con proprio atto le modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e la relativa durata, che, in ogni caso, non può essere superiore ad anni sei, salvo proroghe per giustificati motivi.
 5. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell'Aquila fornisce risposta entro 45 giorni, in mancanza di risposta si applica l'istituto del silenzio-assenso.
 6. Per le finalità di cui al presente articolo il Nucleo per lo Sviluppo Industriale dell'Aquila provvede alle procedure di assegnazione dell'area.
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che si siano insediati nelle aree del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila per effetto della previsione di cui agli artt. 1 e 1 bis della presente legge che non abbiano presentato la relativa istanza.
- 7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale.**

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, n. 23:
Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Riordino delle funzioni in materia di aree produttive)

1. E' istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.
2. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.
3. In attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali) , l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.
4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.
5. La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti.
6. L'ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.
7. Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto.
8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.
9. In fase di avvio l'ARAP ha sede presso l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.
10. L'ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.
11. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il pare-

- re alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione.
12. Al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.
 13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 4/2009, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.
 14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.
 15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.
 16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l'Assemblea generale.
 17. La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo.
 18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale transita all'ARAP nelle medesime funzioni.
 19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.
 20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.
 21. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
 22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
- Data a L'Aquila, addì 29 Luglio 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 56
DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO E DEGLI ARTICOLI 2 E 11 DELLA
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4
"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"
CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, n. 23
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO**Art. 56****L'istituzione di Enti e Aziende**

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4

"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"

Art. 2

(Riordino degli Enti regionali)

1. Gli enti di cui all'art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante l'adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel rispetto della disciplina civilistica in materia.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione delle singole leggi di riordino, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio il quale ne dà immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari, può disporre il commissariamento degli organi amministrativi di vertice, collegiali ed individuali, degli enti per i quali si procede al riordino, facendo ricorso, ove possibile, al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.
2. Nelle more dell'approvazione delle singole leggi di riordino, gli enti regionali di cui all'art. 1 non possono modificare in aumento le piante organiche, assumere personale, rilasciare fidejussioni, alienare beni immobili e comunque compiere atti di straordinaria amministrazione salvo autorizzazione della Giunta regionale, in relazione a motivate richieste.

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 24:
Intervento di adeguamento normativo in materia di personale.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 49/2010)

1. L'art. 5 della L.R. 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.”

Art. 2

(Abrogazione dell'art. 11 della L.R. 49/2010)

1. L'art. 11 della L.R. n. 49/2010 è abrogato.

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 49/2010)

1. L'art. 12 della L.R. n. 49/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

1. La Giunta Regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione del periodo di impiego effettivamente svolto in uffici dell'Amministrazione Regionale o di enti ad essa strumentali, dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato.
2. I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.
3. Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatici della dotazione organica”.

Art. 4

(Inserimento dell'art. 12 bis nella L.R. n. 49/2010)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 5 e 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica”.

Art. 5

(Disposizioni in materia di personale per le ATER)

1. Le ATER, nel rispetto della dotazione organica vigente, possono avvalersi prioritariamente del personale in servizio a tempo indeterminato della Regione Abruzzo mediante l'istituto della mobilità di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 6

**(Modifiche all'art. 1 della
L.R. 13 ottobre 1998, n. 118)**

1. Sono abrogati i commi 2 bis e 2 ter dell'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni recante "Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977".

Art. 7

**(Modifiche all'art. 23
della L.R. 1/2010)**

1. All'art. 23 della l.r. 9 gennaio 2010, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 53, lett. a) del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10, modificativo dell'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole "2010 e 2011" sono inserite le seguenti: "2012, 2013 e 2014"; dopo le parole "il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli Enti dipendenti e delle Agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale ed organizzativa,".
- b) Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis:
- "1 bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell'Ente, la richiesta divie-

ne irrevocabile".

- c) Al comma 4, dopo le parole "esercizio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e negli esercizi successivi".
- d) Al comma 7, dopo le parole "disposizioni di cui al presente articolo," sono aggiunte le seguenti: "non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e". Al secondo periodo, le parole "i posti risultati" sono sostituite dalle seguenti: "un numero di posti, nella dotazione organica dell'Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati".
- e) Dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8 bis:
- "8 bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell'anno precedente".
- f) Al comma 9, le parole da "di svolgere tali attività" fino a "in via di sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "opportuna-mente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale".
- g) Il comma 13 è sostituito dal seguente:
- "13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da

cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.”.

h) Il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione di appartenenza”.

i) Il comma 20 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'art. 20 della l.r. n. 77/1999)

1. Il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

“9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell'indennità di posizione spettante per l'incarico di dirigente del posto vacante”.

Art. 9

(Abrogazione dell'art. 47

della L.R. n. 1/2011)

1. L'art. 47 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) è abrogato.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale n. 6 dell'8.4.2011 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”)

1. L'art. 10 della legge regionale n. 6 dell'8.4.2011 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali” è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV))

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del D.lgs. 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è affidato all'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV). Sono istituiti organismi distinti per la Giunta e per il Consiglio regionale. Ciascun OIV è collocato, in posizione di autonomia, rispettivamente presso la Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale e presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e risponde esclusivamente al rispettivo organo. L'OIV della Giunta regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo.
2. Ciascun OIV è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale, nominati rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto alle risorse umane e al personale, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nella scelta dei componenti è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.lgs. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non possono, altresì, essere nominati coloro che nel triennio antecedente hanno avuto incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate.
4. Le modalità organizzative, i criteri ed il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV sono stabiliti con deliberazione dell'Organo di direzione politica.
5. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, l'OIV della Giunta regionale si avvale del Servizio "Controllo contabile ed ispettivo", e del Servizio "Controllo di Gestione"; l'OIV del Consiglio regionale, si avvale dell'Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.
6. A supporto dell'attività dell'OIV è preposta una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni, all'interno di un Servizio della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, la cui responsabilità è affidata a soggetto che abbia specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione e valutazione delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e del personale. Il Servizio cura anche la gestione delle forme di conciliazione e di contenzioso relative al ciclo della valutazione. Per il Consiglio regionale il supporto è garantito da un Ufficio individua-

to con atto organizzativo dell'Ufficio di Presidenza.

7. In sede di prima applicazione, l'OIV, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'art. 13 del D.lgs. 150/2009, elabora lo schema del Sistema di Valutazione delle Prestazioni di cui all'art. 5 in tempo utile a garantire la piena operatività del sistema dal 1° gennaio 2012.
8. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di ciascun organismo di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine attualmente iscritte nei bilanci degli Enti strumentali della Regione.
9. Le funzioni dell'OIV sono assolte dai componenti dei Nuclei interni di Valutazione (NIV) della Giunta regionale, del Consiglio regionale, nonché degli Enti strumentali della Regione fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione dell'OIV le funzioni dei Nuclei interni di Valutazione scaduti degli Enti strumentali sono assolte dal NIV della Giunta regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, N. 118,
DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2010, N. 1 E DELL'ARTICOLO
20 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999 N. 77
COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 3 AGOSTO 2011, n. 24
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, N. 118

Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977.

Art. 1**Finalità della legge.**

1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso o a seguito di procedura di mobilità, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato o ente pubblico o ente locale o altra Regione.
 2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982, con decorrenza dalla data dell'inquadramento stesso.
- [2 bis. Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma 1, quantificato tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell'inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta.

2 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24/01/1998, presuntivamente quantificate per l'esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito della UPB 02.01.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.]

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2010, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)

Art. 23

Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dell'Ente. Recepimento dell'art. 72

D.L. 112/08 così come convertito con L. 133/2008 e successive modifiche

1. Per gli esercizi 2010 e 2011, **2012, 2013 e 2014**, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 72, commi 1, 2 e 3, del D.L. 25.6.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e modificato dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti" e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, **nonché degli Enti dipendenti e delle Agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale ed organizzativa**, in servizio a tempo indeterminato e prossimo al collocamento a riposo può inoltrare richiesta di esonero dal servizio all'Amministrazione di appartenenza.
- 1 bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell'Ente, la richiesta diviene irrevocabile.**
2. L'istanza di esonero volontario può essere inoltrata alle rispettive Amministrazioni nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e comunque a condizione che entro l'anno solare si maturi almeno il requisito minimo di anzianità contributiva dei 35 anni.
3. Nella prima applicazione la richiesta di esonero deve essere presentata inderogabilmente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'esercizio 2011 e **negli esercizi successivi** la richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro il 1 febbraio, rispettando in ogni caso un termine di preavviso minimo di 3 mesi.
5. Per coloro che intendono esercitare la facoltà di esonero dal 1 gennaio 2011 la domanda deve essere prodotta entro e non oltre il 1 settembre dell'anno precedente all'esonero.
6. Qualora le istanze risultino in misura superiore al 5% dell'organico per ogni esercizio, ivi compresa la dirigenza, è data facoltà all'Amministrazione, previa regolamentazione da definirsi con le OO.SS. e in base alle esigenze funzionali e organizzative, di esprimere, entro il 1 marzo di ciascun esercizio, l'approvazione o il diniego in riferimento alla domanda stessa che, una volta accolta, diviene irrevocabile.
7. I posti che si rendono vacanti a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, **non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero** e non confluiscono nelle programmazioni triennali fino alla scadenza del quinquennio contributivo a carico dell'Ente per il principio del contenimento della spesa. Al termine del predetto quinquennio **un numero di posti**,

nella dotazione organica dell'Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati vacanti a seguito dell'esonero sono definitivamente soppressi, previa concertazione sindacale.

8. Per incentivare l'applicazione dell'istituto, al dipendente, durante l'esonero, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell'esonero stesso, per competenze fisse e accessorie. Il trattamento economico accessorio è calcolato al 50% con riferimento a quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto nell'anno precedente con esclusione delle voci correlate direttamente alla prestazione lavorativa (disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori, particolari responsabilità). Per i dirigenti il trattamento accessorio è calcolato al 50% di quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto relativamente all'anno precedente.
- 8 bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell'anno precedente.**
9. Durante il periodo di esonero il trattamento economico è elevato al 70%, ove il dipendente documenti **opportunamente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale.** Il trattamento economico temporaneo determinato al momento dell'esonero resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo dell'esonero stesso, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi. Il versamento dei contributi, durante il periodo di esonero, deve essere calcolato con la rivalutazione determinatasi a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti. Sono fatte salve le rivalutazioni sulla retribuzione derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero.
10. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di contribuzione, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
11. Il dipendente che durante il periodo di esonero raggiunge i 65 anni di età, può, se non ha ancora raggiunto i 40 anni di servizio, rimanere in esonero fino al compimento di 67 anni sempre che nel frattempo non raggiunga i 40 anni di contribuzione.
12. Il trattamento e la relativa contribuzione sono corrisposti fino al momento in cui il dipendente può percepire il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) e b) della legge n. 247 del 2007.
- 13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.**
- 14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione di appartenenza.**
15. Per gli anni 2010 e 2011 l'Amministrazione regionale, in applicazione dell'art. 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, risolve unilateralmente il rapporto di lavoro, con un preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

16. Il personale del Comparto che ha già compiuto i 40 anni di contribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge è collocato a riposo con il preavviso di 6 mesi.
 17. Per le qualifiche dirigenziali il rapporto di lavoro si risolve unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
 18. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già compiuto i 40 anni di contribuzione e sono titolari di un incarico dirigenziale, il rapporto di lavoro si intende risolto con il termine di preavviso di 6 mesi, fatte salve motivate esigenze di carattere organizzativo e funzionale per le quali la Giunta regionale può prorogare gli incarichi di ulteriori 6 mesi.
 19. Per coloro che abbiano già compiuto i 40 anni di contribuzione e che a seguito della riorganizzazione dell'Ente decadono dagli incarichi, il rapporto di lavoro si intende risolto alla predetta scadenza.
- [20. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a tutti gli Enti strumentali ed Organismi regionali, pur nel rispetto delle rispettive autonomie funzionali ed organizzative.]
21. Il presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999 N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo

Art. 20

Incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:
 - a) Direttore regionale preposto ad una Direzione;
 - b) Dirigente preposto ad un Servizio o ad una posizione di Staff.
 2. Il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale. Il Dirigente preposto ad una posizione di Staff è giuridicamente equiordinato al dirigente preposto ad un Servizio.
 3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:
 - a) della natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;
 - b) delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) dei risultati conseguiti in precedenza.
 4. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
 5. Nell'attribuzione degli incarichi e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma 1, del codice civile.
 6. Gli incarichi di Direttore regionale e di Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3. L'incarico di Direttore o Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento dell'organo di direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall'insediamento del nuovo Direttore.
- 6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità

di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato ricoperto dopo l'entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall'incarico, viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, essi percepiscono l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.

- 6-ter. In caso di cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l'indennità di posizione in godimento.
- 6-quater. I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria.
7. Gli incarichi di Dirigente di Servizio e di Staff sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione stessa, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.
8. Gli incarichi dirigenziali sono definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.
- 9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, 4alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell'indennità di posizione spettante per l'incarico di dirigente del posto vacante.**
- 9-bis. Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima direzione. Al dirigente incaricato compete, la differenza tra l'indennità di posizione percepita e quella spettante per l'incarico di direttore.

Riferimenti normativi

Il testo dei commi 7 e 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Il testo del comma 53 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

Proroghe onerose di termini

53. All' articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono inserite le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014";
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1".

Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Il testo degli articoli 13 e 14, commi 4, 5 e 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 13

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata

professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
 - a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
 - b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
 - c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
 - d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
 - e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:
 - a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
 - b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

- c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
 - d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;
 - e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
 - f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
 - g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;
 - h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
 - i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
 - l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;
 - m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
 - n) predispose una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
 - o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
 - p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.
 8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispose le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
 9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
 10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente

un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

Art. 14

Organismo indipendente di valutazione della performance

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
 - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 25:

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I

Fondo speciale e misure destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio montano

Art. 1 - Fondo speciale

TITOLO II

Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani e applicazione del sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

Art. 2 - Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani

Art. 3 - Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani

Art. 4 - Criteri per la ripartizione dei sovracani di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

TITOLO III

Autoproduzione di energia idroelettrica negli impianti del Servizio Idrico Integrato nonché regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

CAPO I

Autoproduzione di energia idroelettrica

Art. 5 - Autoproduzione di energia idroelettrica

CAPO II

Misure per il contenimento dei costi di energia elettrica per gli impianti di sollevamento d'acqua destinata al consumo umano e regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

Art. 6 - Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti

Art. 7 - Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico

Art. 8 - Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

Art. 9 - Misure per l'emersione delle concessioni abusivamente in atto

Art. 10 - Corretta applicazione ICI

TITOLO IV

Disposizioni in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche

Art. 11 - Modifiche ed integrazioni all'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)"

Art. 12 - Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche

Art. 13 - Interpretazione autentica dell'art. 93, comma 5-quater della L.R. 7/2003 per l'applicazione del contributo idrografico

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14- Differimento delle scadenze delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica

Art. 15- Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15

Art. 16 - Norma finanziaria

Art. 17 - Entrata in vigore

TITOLO I**Fondo speciale e misure destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio montano****Art. 1****Fondo speciale**

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell'importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.
2. Il Fondo Speciale, dell'importo complessivo di euro 4 milioni per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell'aggiornamento dei canoni di cui all'art. 11.
3. Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla L. 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, nel modo seguente:
 - a) il 15 per cento a favore del Comune oppure dei Comuni rivieraschi, come definiti dall'art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elet-

trici", ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del territorio classificato montano da ripartirsi in proporzione alla superficie di ognuno;

- b) l'85 per cento a tutti i Comuni, con esclusione di quelli di cui alla lettera a), da ripartirsi con le modalità di cui alla medesima lett. a).
5. Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall'uso della risorsa idrica, provvede all'assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.
6. È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.

TITOLO II

Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani e applicazione del sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

Art. 2**Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani**

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, di seguito denominata Direzione LL.PP., sentita la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riperimetrare i Bacini Imbriferi Montani (BIM), di cui ai decreti ministeriali emessi ai sensi della L. 27 dicembre 1953, n. 959 recante "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", o alla perimetrazione di nuovi BIM, non ricompresi nelle attuali perimetrazioni.

Art. 3**Norme in materia di Consorzi dei Bacini**

Imbriferi Montani

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM. In caso di mancata emissione del parere nel termine prescritto, rimane confermata la deliberazione di adesione al Consorzio obbligatorio.
2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., qualora la maggioranza dei pareri espressi dai Comuni sia in favore dello scioglimento dei Consorzi e sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le pertinenti Comunità Montane, in applicazione dell'art. 5 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 recante "Nuove Norme relative ai sovracanononi in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice", delibera lo scioglimento dei Consorzi dei BIM.
3. In caso di scioglimento dei Consorzi dei BIM le funzioni, i beni mobili e immobili, le attività e le passività, i rapporti giuridici e i mezzi finanziari, nonché i proventi derivanti dai sovracanononi di cui all'art. 1 della L. 959/1953, sono trasferiti direttamente ai Comuni ai sensi del comma 4 dell'art. 6 bis della L. 16 luglio 1997 n. 228 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura".
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., nomina un Commissario, con il compito di provvedere a tutte le operazioni di liquidazione dei Consorzi dei BIM.
5. Il Commissario liquidatore per i Consorzi sciolti ai sensi del comma 2, prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti del Consorzio e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Art. 4

Criteria per la ripartizione dei sovracanononi di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

1. Allo scopo di definire i criteri per la ripartizione dei sovracanononi di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. n. 1775/1933 tra i Comuni rivieraschi e quelli ricadenti nell'ambito del perimetro dei BIM, la Giunta regionale emana, d'intesa con le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI, Legautonomie e UNCEM), direttive per la ripartizione del sovracanone tra i Comuni rivieraschi della derivazione ovvero di quello che compete ai Comuni del BIM, qualora non sia stato costituito il relativo Consorzio.
2. Per l'assegnazione del coefficiente di ripartizione del sovracanone a ciascun Comune si tiene conto di quanto segue:
 - a) la potenza nominale media di cui al comma 4 dell'art. 28 della L. 30 aprile 1999, n. 136, è calcolata secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 28 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001);
 - b) per le finalità di cui alla lett. a), la Direzione regionale competente, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, provvede a comunicare ai Comuni sia rivieraschi che appartenenti ai bacini imbriferi montani (B.I.M) per le concessione idroelettriche soggette al sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 1775/1933, sia la potenza nominale media tassabile, calcolata secondo le modalità di cui alla suddetta lett. a), sia gli elenchi degli Enti aventi diritto ai sovracanononi. Parimenti, ai fini dell'esigibilità dei sovracanononi e con le modalità previste dal precedente capoverso, comunica agli aventi diritti: 1) le potenze derivanti dalle derivazioni per le quali non sia stata ancora formalizzata la concessione; 2) le potenze derivanti dagli impianti di produzione per pompaggio ancorché non ancora formalizzati ovvero se formalizzati

non risulta indicata nell'atto di concessione la pertinente potenza;

- c) dell'entità degli eventuali danni derivati agli Enti Locali interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;
 - d) dell'estensione del territorio di ciascun Comune, in rapporto alla superficie totale del bacino imbrifero.
3. Gli introiti dei sovracanonici sono destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa del suolo a favore dei Comuni.

TITOLO III

Autoproduzione di energia idroelettrica negli impianti del Servizio Idrico Integrato nonché regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

CAPO I

Autoproduzione di energia idroelettrica

Art. 5

Autoproduzione di energia idroelettrica

1. La concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 kW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 25 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3 recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", prioritariamente:
 - a) al Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;
 - b) ai residenti nel Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;
 - c) ai residenti nei Comuni montani di cui all'art. 1 comma 4, nell'ambito del cui territorio ricadono le opere di presa;
 - d) al Consorzio di Bonifica territorialmente competente;
 - e) alle società ed imprese che hanno sede sociale ovvero residenza nell'ambito dei Comuni di cui alla lett. c);

f) all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

2. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 kW, e fino a 3.000 kW, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente ai Comuni interessati ovvero a Società partecipate dagli stessi.
3. Per Comuni interessati si intendono quelli compresi tra le opere di presa e di restituzione.
4. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica che utilizzano opere demaniali di acquedotto o di irrigazione, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente a favore degli Enti e Società partecipate da Enti Locali e/o Regioni cui è affidato la tutela e la gestione delle opere medesime.

CAPO II

Misure per il contenimento dei costi di energia elettrica per gli impianti di sollevamento d'acqua destinata al consumo umano e regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

Art. 6

Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti

1. Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d'acqua e di depurazione, l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l'uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.
2. La costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti acquedottistici, di cui

al comma 1, sono autorizzate a condizione che l'utenza potabile sia provvista dell'atto di concessione a derivare. Qualora la derivazione ad uso potabile sia sprovvista del titolo di concessione a derivare, l'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica ha luogo anche come autorizzazione provvisoria all'esercizio di quella ad uso potabile. In tal caso, l'autorizzazione all'esercizio idroelettrico è soggetta agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 13 del R.D. n. 1775/1933.

3. L'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nulla-osta sia da parte del gestore del SII che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. In ogni caso la costruzione della centralina idroelettrica deve salvaguardare la quota piezometrica dello schema acquedottistico, su cui detto impianto viene posto in serie, necessaria per la distribuzione a gravità dell'acqua ad uso potabile.
4. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica è destinata dall'ERSI, in via prioritaria, ad investimenti.
5. La quota dei proventi di cui al comma 4 è calcolata nella misura del 50 per cento dei ricavi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica, al netto degli ammortamenti e degli oneri di gestione.
6. Qualora l'energia prodotta sia destinata ad alimentare gli impianti di sollevamento, l'importo dei proventi da destinare alle finalità di cui al comma 4 e con le modalità di cui al comma 5, è dato dal prodotto tra i kWh annui prodotti ed il prezzo stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la cessione dell'energia elettrica, ivi compresi gli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche, di cui ai commi da 144 a 154 dell'art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e al decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 (Incentivazio-

ne della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150 della L. 24.12.2007, n. 244).

Art. 7

Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico

1. La Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce, con l'autorizzazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotto, gli oneri a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6, per l'utilizzo ad uso idroelettrico delle opere demaniali di derivazione, ivi comprese le condotte di adduzione, nonché la disciplina del rapporto tra l'utente e il subutente.
2. I proventi derivanti dal couso delle opere di derivazione sono utilizzati dall'ERSI, per la tutela dei beni demaniali acquedottistici, ai sensi del comma 2 dell'art. 823 del codice civile.
3. Parimenti con l'autorizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce anche le spese di gestione che il soggetto autorizzato alla costruzione e gestione delle centraline idroelettriche deve corrispondere al gestore del SII.

Art. 8

Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

1. La Direzione LL.PP., entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.
2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui all'art. 8 del R.D. n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a cura e spese dell'ERSI entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al 25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi di captazione

e adduzione.

3. Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all'istruttoria a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall'ERSI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all'ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell'atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell'ERSI.
5. La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.
6. Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del Regolamento regionale n. 3/2007 fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1.

Art. 9

Misure per l'emersione delle concessioni abusivamente in atto

1. Al fine dell'emersione dell'uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purchè venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di

acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008 anche esse fornite della documentazione di cui sopra.

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sono considerati casi di particolare tenuità di cui al comma 3 dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933, le utilizzazioni di derivazioni di acqua pubblica in tutto o parte abusivamente in atto che non eccedono la portata massima di:
 - a) 10 litri al secondo per le acque fluenti le cui opere di derivazioni costruite in alveo del corso d'acqua risultano autorizzabili a termine del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
 - b) 5 litri al secondo per le acque sotterranee emunte da pozzi aventi una profondità inferiore a metri 30 dal piano di campagna.

Art. 10

Corretta applicazione ICI

1. Al fine di attivare procedure finalizzate ad una corretta applicazione dell'ICI, i Comuni procedono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 2, all'avvio delle procedure per un corretto accatastamento di tutte le strutture assoggettate a ICI e più precisamente: l'invaso, la diga, le prese, le condotte, i canali di adduzione e di scarico, le gallerie, gli edifici denominati "centrali".
2. Gli utilizzatori di concessioni idroelettriche sono tenuti a fornire ai Comuni interessati i dati catastali delle suddette strutture entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche

Art. 11

Modifiche ed integrazioni all'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge

finanziaria 2003)"

1. Dopo il comma 4 dell'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)", sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis."

2. Alla lettera d) del primo capoverso del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, le parole: "Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di indirizzo di cui alla lett. f) del comma 6, dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dal comma 2, dell'art. 139, della L.R. n. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;" sono sostituite dalle seguenti: "Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del pro-

cesso produttivo;"

3. La lettera f) del comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 è sostituita dalla seguente: "f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5".
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche

1. Il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in €18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. I costi unitari di cui al comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, fatta eccezione per quello indicato ai commi 1 e 2 e per l'uso piscicoltura, sono aumentati, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge del 10 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.
4. Alla lettera e) comma 5 dell'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 - Legge finanziaria regionale 2003, così come modificato dal comma 1 dell'art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005), l'importo di "€ 1.000,00" è sostituito dall'importo: "€360,00".
5. Ai fini dell'uso razionale delle acque, i

canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:

- a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
- b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
- c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;
- d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
- e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
- f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell'art. 10 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.

6. L'aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di vigenza del disposto di cui al presente articolo.

Art.13

Interpretazione autentica dell'art. 93, comma 5-quater della L.R. n. 7/2003 per l'applicazione del contributo idrografico

1. Il contributo idrografico di cui al comma 5-quater dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 non si applica alle richieste di concessione di derivazione di acqua che alla data di entrata in vigore del predetto comma (26 febbraio 2005) risultino in regola con il versamento dello stesso nella misura stabilita dall'art. 7 del R.D. n. 1775/1933.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

Differimento delle scadenze delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica

1. Per le concessioni di acqua pubblica rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica, in scadenza entro il 31 dicembre 2011 o scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e per le quali non è stata presentata tempestiva domanda di rinnovo, la scadenza è differita al 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà di rinuncia.
2. Il vincolo acquedottistico di cui alla L. 4 febbraio 1963, n. 129, recante "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione", opera sulle concessioni differite ai sensi del comma 1, ad eccezione di quelle rilasciate per l'uso potabile e di quelle relative alle reti duali, entrambe gestite dal Soggetto gestore del SII, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 recante "Norme delegate previste dall'art. 5 della L. 4 febbraio 1963, n. 129", dalla data originaria di scadenza della concessione.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, le concessioni differite sono soggette a revisione al fine di garantire negli alvei sottesi il minimo deflusso vitale e le priorità d'uso di cui all'art. 95 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto della pianificazione del bilancio idrico di cui all'art. 95 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. Parimenti la revisione deve tener conto:
 - a) delle utilizzazioni ad uso potabile che, sebbene sprovviste dell'atto di concessione, hanno i requisiti per la continuazione in esercizio provvisorio del prelievo di cui all'art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e all'art. 9 del D.P.R. n. 1090/1968, ancorché non sia stata dichiarata la presenza di particolari ragioni di pubblico generale interesse;
 - b) delle portate da destinare all'uso potabile laddove risultino già realizzati i relativi impianti di potabilizzazione anche se le acque non siano state ancora classificate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 152/2006.

4. Per le finalità di cui alla lett. b) del comma 3, sono assimilabili alle acque potabili anche le acque distribuite dal Soggetto gestore del SII con le reti duali, ancorché queste non hanno i requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
5. Per la revisione delle concessioni rilasciate ad uso irriguo si deve inoltre tener conto del disposto del comma 4 dell'art. 21 del R.D. n. 1775/1933, mentre per quelle rilasciate ad uso industriale, del disposto del comma 2 dell'art. 12-bis del richiamato R.D. n. 1775/1933.
6. L'applicazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non costituiscono per l'utente alcuna forma di indennizzo, ma solo la revisione del canone di concessione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti si applicano alle concessioni differite di cui all'art. 13.

Art. 15

Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15

1. Dopo il comma 1 dell'art. 154 (Misure urgenti per il comparto viabilità) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004), è aggiunto il seguente comma 1bis:
 "1bis. In recepimento della lettera a), comma 1, dell'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle

Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica."

Art. 16

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge comporta oneri finanziari sulle leggi di bilancio relative agli esercizi finanziari indicati al comma 2 dell'art. 1 per un importo di euro 4 milioni mediante stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.01.002 sul capitolo di spesa 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico".

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTI DELL'ARTICOLO 93 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7
 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)" E DELL'ARTICOLO 154 DELLA
 LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"
 COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 3 AGOSTO 2011, n. 25
 (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)"

Art. 93

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
 3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.
 4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.
- 4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario ri-**

sulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

- a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito €2.025,00;
- b) irriguo agricolo:
 - b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito €80,00;
 - b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno €0,80;
- c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta €13,50;
- d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito €14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. **"Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;**
- e) Piscicoltura: per ogni modulo di acqua assentito €1.000,00;
- f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito €300,00;
- g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali €325,00;
- h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere €950,00;
- i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito €5.000,00.

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

- a) Consumo umano: €300,00;
- b) Irriguo agricolo: €20,00;
- c) Idroelettrico e forza motrice: €250,00;
- d) Industriale: €2.100,00, ridotto ad €1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;
- e) Piscicoltura: **€360,00;**
- f) Antincendio: €100,00;
- g) Civile: €150,00;
- h) Igienico: €150,00;
- i) Autolavaggio: €350,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre

2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione*, aumentare detti importi. È facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irricevibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle

relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €200,00 a €5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

- a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.

6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:

- a) della disponibilità della risorsa idrica;
- b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;
- c) delle diverse tipologie d'uso;
- d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
- e) di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;

f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.

7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di €5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

8. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i

capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di €5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.

8-bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.

8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

- a. 70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;
- b. 30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad €7.285.000,00.

9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è rideominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.

12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

Art. 154

Misure urgenti per il comparto della viabilità.

1. Ai sensi della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, art. 66, comma 2, lettera c), concernente: Attuazione del D.Lgs. n. 112/1998: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, i canoni e i corrispettivi da applicare per le licenze, concessioni e autorizzazioni diverse da rilasciare sulle strade già appartenenti allo Stato e trasferite alle Province, sono determina-

ti, per le diverse annualità, in base alle tabelle emanate, per gli stessi fini, dall'Ente Nazionale per le Strade con propri provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1bis. In recepimento della lettera a), comma 1, dell'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 7, 8, 12-bis, 13, 17, 21, 52 e 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario «ad acta» che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con

la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda (13).

Art. 8

L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile promuove il benessere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 12-bis

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
 - a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
 - b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
 - c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve esse-

re garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
 - a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
 - b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
 - c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

Art. 13

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

Art. 21

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disci-

plina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

Art. 52

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 53

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino di-

verso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.

Il testo dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati. Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

Il testo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più Province, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

- a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
- b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;
- c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanonati, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanonati sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il testo dell'articolo 6 bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, aggiunto dalla legge di conversione 16 luglio 1997 n. 228, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 6 bis
Bacini imbriferi montani.

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga

raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

Il testo del comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 28

Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.

Il testo del comma 8 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 28

Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004.

Il testo degli articoli 24, 25 e 60 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 24

Prelievi abusivi

1. Nel caso di violazione del disposto del comma 1 dell'art. 17 del T.U. 1775/1933, così come sostituito dall'art. 96, comma 4, del d.lgs. 152/2006, il Servizio Procedente, qualora ricorrono le condizioni previste dal terzo capoverso di detto comma, fermo restando il rispetto delle procedure in esso previste e previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 13, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio dell'utenza stabilisce il termine della durata che, comunque, non può essere superiore al termine previsto dall'art. 43 per la conclusione del procedimento di concessione.
2. Per le domande di concessioni abusivamente in atto si seguono le medesime procedure previste per le

nuove domande di cui all'art. 10 e seguenti.

3. Per il recupero dei canoni pregressi il Servizio Procedente trasmette al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione va allegata, qualora emessa, anche l'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1.
4. In attuazione dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., i rapporti relativi alle violazioni, di cui al comma 1, debitamente notificati agli interessati nei termini di legge, sono trasmessi al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), al fine del recupero dei canoni pregressi e per l'imposizione della sanzione amministrativa di cui all'art. 71.

Art. 25

Criteria per il rilascio della concessione

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i.;
 - b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
 - c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
 - d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
 - e) la riqualificazione energetica nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
 - f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006;
 - g) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
 - h) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali ove previste, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Il presente comma non si applica alle concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4. Tra più domande concorrenti, terminata l'istruttoria di cui all'art. 21, è preferita quella che, da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
 - a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotti o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
 - b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
 - c) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
5. E' preferita la domanda che per lo stesso tipo di uso, garantisce il minimo prelievo e la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29.06.1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
6. A parità di tali condizioni, è prescelta la domanda che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.
7. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, fra più concorrenti è preferita la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso strutture consortili già operanti sul territorio.
8. Sulla preferenza da dare all'una o all'altra domanda decide definitivamente l'Autorità Concedente regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 94, comma 3, l.r. 7/2003, e s.m.i.
9. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'Autorità Concedente regionale, sentito il suddetto Comitato, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine non superiore a novanta giorni. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata di cui al Titolo IV, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti. Per le domande inerenti le piccole derivazioni d'acqua, così come definite dall'art. 8, provvede l'Autorità Concedente regionale, con le medesime modalità di quelle di propria competenza, all'atto della determinazione del canone ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b), ovvero in ogni altro momento durante la fase d'istruttoria della domanda ove richiesto dal Servizio Procedente provinciale.
10. In ogni caso, una quota pari al 20% della quantità di acqua concessa è accordata in via precaria. Su richiesta da parte dell'Autorità Concedente, nel caso di sopravvenute esigenze di approvvigionamento idrico da parte degli Enti preposti alla gestione delle risorse idropotabili, il concessionario è obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria.

Art. 60

Procedimento di rilascio della concessione preferenziale di cui all'art. 4 del T.U. 1775/1933

1. La domanda di concessione preferenziale si intende procedibile se pervenuta agli uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006 e se corredata dalle informazioni minime di cui all'Allegato B, Parte VII, ovvero se dette informazioni sono trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio Procedente.
2. Sono altresì considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all'art. 10 del d.lgs. 275/1993 e s.m.i., pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il medesimo termine di cui al

- comma 1, qualora siano state munite delle informazioni minime o regolarizzate ai sensi del successivo comma 3, e purché il richiedente si impegni al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo comma 6.
3. Qualora il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990, rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel citato Allegato B, Parte VII, invita il richiedente a regolarizzarla nel termine previsto dal comma 1. Se la domanda oppure la denuncia non viene integrata entro il termine stabilito, il Servizio Procedente dichiara irricevibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso e notificato al richiedente, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Con analogo provvedimento, adottato anche per più istanze o denunce, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori la scadenza del termine del 30.06.2006. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24.
 4. Il Servizio Procedente, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato al 10.08.1999, data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999 e s.m.i., che alla destinazione d'uso, predispone un elenco, redatto secondo le modalità di cui all'allegato tecnico Scheda II, delle domande procedibili e contenente le informazioni menzionate nell'Allegato B, distinguendo:
 - a) utenze da acque sotterranee su base comunale ovvero su base intercomunale qualora l'acquifero interessi più Comuni;
 - b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o bacino idrografico.
 5. Espletate le attività di cui ai commi 3 e 4, il Servizio Procedente, con un unico provvedimento, autorizza in via provvisoria, sulla base dell'Allegato M, nelle more della definizione della domanda di concessione preferenziale, la continuazione delle derivazioni di acqua comprese nell'elenco di cui al precedente comma 4, nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco all'Albo Pretorio dei Comuni interessati. Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della l. 241/1990 e s.m.i., costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della medesima legge.
 6. Al fine della riscossione dei canoni pregressi provvisori, decorrenti dal 10.08.1999 per tutti gli usi, fatta eccezione per quello irriguo per il quale decorrono dal 01.01.2003, ai sensi dell'art. 93, comma 4, della l.r. 7/2003, il provvedimento di cui al comma 5 è trasmesso al Servizio indicato all'art. 9, comma 3, lett. b), entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Autorità Concedente regionale.
 7. Il provvedimento di cui al comma 5, comprensivo del relativo elenco, è inviato all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del PTA di cui all'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
 8. L'Autorità di Bacino esprime il parere richiesto entro i termini di cui all'art. 13, comma 2, dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 5.
 9. Il provvedimento di cui al comma 5, comprensivo della documentazione presentata per ciascuna istanza e limitatamente alle sole derivazioni che insistono in aree protette, è inviato al relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006 L'Ente gestore dell'area protetta, ricevuto il provvedimento, comunica al Servizio Procedente e a ciascun istante il termine entro il quale il parere deve essere espresso.
 10. Contestualmente alla richiesta di pareri di cui ai commi 7 e 9, il Servizio Procedente, mediante ordi-

nanza, redatta sulla base dell'Allegato C, Parte II, dispone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco, di cui al comma 4, all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione, i Comuni trasmettono al Servizio Procedente il relativo referto di pubblicazione. Nello stesso periodo di pubblicazione l'elenco, unitamente alla relativa documentazione, è depositato presso lo stesso Servizio Procedente.

11. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, possono essere presentate al Servizio Procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.
12. Il Servizio Procedente, dopo la pubblicazione e trascorso il tempo utile per la presentazione di osservazioni ed opposizioni, acquisiti i pareri di cui ai commi 7 e 9, redige la relazione istruttoria, redatta sulla base dell'Allegato E, Parte IV, previa conferenza di servizi indetta nell'ordinanza di istruttoria.
13. Il Servizio Procedente trasmette la relazione istruttoria, unitamente agli atti allegati, in originale e copia, e lo schema del disciplinare, redatto sulla base dell'Allegato G, Parte I o II, alla Autorità Concedente provinciale, per le piccole derivazioni, e all'Autorità Concedente regionale, per le grandi derivazioni, per i successivi adempimenti. Copia della relazione istruttoria e dello schema del disciplinare viene trasmesso altresì al Servizio indicato all'art. 9, comma 3, lett. b) per gli aspetti finanziari.
14. L'Autorità Concedente, esaminati gli atti di istruttoria, in caso favorevole e in mancanza di opposizioni ed osservazioni, restituisce al Servizio Procedente, previa acquisizione della liberatoria da parte del Servizio, di cui all'ultimo capoverso del precedente comma, sulla regolarità del pagamento delle somme pregresse e di quelle dovute alla data di sottoscrizione del disciplinare per l'anno solare in corso ai sensi degli artt. 32, 33, 35 e 36 e, l'originale della domanda, il progetto e lo schema del disciplinare, eventualmente integrato, per la sottoscrizione e la conversione in bollo del medesimo. In caso contrario andrà acquisito preventivamente il parere di cui all'art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
15. Il Servizio Procedente emana il disciplinare in doppio originale ed in bollo, ed invita il richiedente a firmarlo alla presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge, le cui firme sono autenticate dal funzionario delegato alla sottoscrizione del disciplinare. Dopo la firma, il disciplinare viene datato e repertoriato.
16. Il Servizio Procedente trasmette un originale e due copie del disciplinare all'Autorità Concedente, unitamente agli attestati dei versamenti relativi a:
 - a) canoni pregressi di cui al comma 6;
 - b) addizionale regionale di cui all'art. 33;
 - c) spese di istruttoria di cui all'art. 34;
 - d) cauzione di cui all'art. 35;
 - e) contributo idraulico di cui all'art. 36;e conservando agli atti l'altro originale del disciplinare in attesa della registrazione da effettuarsi entro venti giorni dalla data di ricezione della determina di concessione al protocollo del Servizio Procedente.
17. L'Autorità Concedente emette la determina di concessione, sulla base dell'Allegato H, e la trasmette al Servizio Procedente.
18. Il Servizio Procedente, acquisito al protocollo l'atto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 41.

- 19 Il concessionario, entro trenta giorni dalla data di notifica della concessione, trasmette al Servizio Procedente la polizza o le polizze di cui all'art. 37.
20. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si rinvia al Titolo II concernente il procedimento di concessione.

Il testo dei commi da 144 a 154 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Articolo 2

Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».
147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabel-

la 2 allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
149. [A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno].
- 149-bis. [Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso].
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
- a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
 - b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
 - c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alla tabella 2;
 - d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati

in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007. Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

- a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
- b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:

- a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il testo dell'articolo 823 del codice civile, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 823

Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo della cauzione, in deroga all'art. 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione.

L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Il provvedimento del provveditore è definitivo.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, alle condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al provveditore alle opere pubbliche.

Art. 10

Le acque oggetto del vincolo possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quelli previsti dal piano degli acquedotti, con durata, però, limitata fino alla attuazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto.

Il testo degli articoli 80 e 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 80

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
 - a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
 - b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
 - c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Art. 95

Pianificazione del bilancio idrico.

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corri-

spondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 49
Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine del-

la concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 26:

**Modifiche alla L.R. 13 aprile 1995, n. 49
“Contributo al Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi per l’acquisto di apparecchi tiftotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Modifiche al comma 2 dell’art. 2
della L.R. n. 49/1995**

1. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall’Unione, e devono contenere l’indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l’esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico."

Art. 2

**Modifiche al comma 3 dell’art. 2
della L.R. n. 49/1995**

1. Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli

stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell’assistenza. Il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiftotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili."

Art. 3

**Modifiche al comma 1 dell’art. 3
della L.R. n. 49/1995**

1. Il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiftotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione."

Art. 4

**Modifiche al comma 2 dell’art. 4
della L.R. n. 49/1995**

1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"2. La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l’ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell’attestato all’uso di personal computer previsto dal comma 1 dell’art. 2 per accedere ai benefici della presente legge."

Art. 5

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta variazioni di natura finanziaria al bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *“Bollettino Ufficiale della Regione”*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTO DEGLI ARTICOLI 2, 3 e 4 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995, N. 49
"Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi
tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 3 AGOSTO 2011, n. 26
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi redige una graduatoria annuale di priorità per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici da assegnare, in proprietà, a persone non vedenti residenti in Abruzzo che abbiano conseguito un attestato all'uso di personal computers e similari, con precedenza a :
 - 1) studenti nell'esercizio dell'attività scolastica;
 - 1-bis) soggetti con titolo di studio o qualifica professionale in attesa di collocazione al lavoro;
 - 2) lavoratori che esercitano la rispettiva attività in via prioritaria;
 - 3) coloro che ne facciano richiesta per la propria autonomia.

2. **Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e devono contenere l'indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l'esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico.**
3. **Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiftotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili.**
4. Tutti i richiedenti concorrono alla spesa complessiva dell'ausilio per un importo pari al 30%, ad eccezione degli studenti che concorrono per un importo pari al 10%.

Art. 3

1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiftotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione.
2. Gli studenti e i lavoratori che hanno usufruito già di apparecchi entro i quattro anni di cui al precedente comma, nell'eventuale richiesta di altri ausili, entrano in graduatoria con il criterio di cui al punto 3 del comma 1 dell'art. 2.

Art. 4

1. Il Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi deve inoltrare, al Settore Sanità, Sicurezza Sociale ed Igiene, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione del contributo di cui all'art. 1, una dettagliata relazione con allegata la graduatoria di priorità.
2. **La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l'ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell'attestato all'uso di personal computer previsto dal comma 1 dell'art. 2 per accedere ai benefici della presente legge.**

LEGGE REGIONALE 03 AGOSTO 2011, n. 27:

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Nelle more del riordino complessivo degli Enti di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'adozione delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione, da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), la prima fase di riordino delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (ATER) è realizzata con l'adeguamento delle legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 4 del 2009.

Art. 2
**(Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale – ATER)**

1. Le Aziende per l'edilizia residenziale (ATER) sono così dislocate:
 - a) ATER con sede a L'Aquila;
 - b) ATER con sede a Pescara;
 - c) ATER con sede a Chieti;
 - d) ATER con sede a Teramo;
 - e) ATER con sede a Lanciano

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 17 e abrogazione dell'art. 18 della l.r. n. 44 del 1999)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Consiglio d'Amministrazione dell'ATER)

- 1 Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio regionale non proceda alla nomina di uno o più membri, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni successivi ai termini dettati dal comma 3.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2;
4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi membri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione come prescritta al comma 3.

5. Il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, due Consiglieri, oppure il Presidente ed un Consigliere. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere comunica immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale le cessazioni dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario per un periodo massimo di sessanta giorni non prorogabile. Tale termine è funzionale al riavvio delle procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
6. Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.
7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento alla indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita.
8. La disciplina del funzionamento del Consiglio di Amministrazione è demandata allo Statuto.
9. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive dell'ATER, su indicazione del Presidente.
10. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
 - a) deliberare lo Statuto, i Regolamenti, la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'ATER;

- b) definire gli obiettivi pluriennali e annuali dell'ATER in conformità con i dettati della presente legge ed in coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale in materia di edilizia sociale e di ERP, relazionandone annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente per materia;
- c) approvare i bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, il piano-programma e il bilancio di esercizio dell'ATER;
- d) nominare il Direttore;
- e) deliberare ed esercitare quanto altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore".

2. L'art. 18 della l.r. n. 44/99 è abrogato.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione delle nuove disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nomina, per ciascuna ATER, un Amministratore unico che svolge le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, individuato tra i Dirigenti o i funzionari regionali.
2. Per l'ATER con sede a L'Aquila la Giunta regionale può assumere determinazioni in deroga alle previsioni di cui al comma 1 in ragione della peculiarità della situazione derivante dalla gestione post-sisma.
3. Le Commissioni assegnazioni alloggi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser-

varla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4
"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, n. 27
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 2 (Riordino degli Enti regionali)

1. Gli enti di cui all'art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante l'adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel rispetto della disciplina civilistica in materia.

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**
GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 27.06.2011, n. 445:

L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche della pesca”. Concessione di Aiuti de minimis nel settore della Pesca per la parziale inagibilità del Porto di Pescara.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/07/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

Vista la Legge Regionale 5/08/2004 n° 22, concernente “Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica”, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004, ed in particolare l'articolo 1 – Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca, di seguito, per brevità, denominato “Fondo”, ed in particolare l'articolo 2, comma 1. - Lettera p);

Udito il Componente la Giunta preposto alla Pesca, il quale rileva che:

- il progressivo insabbiamento del Porto canale di Pescara ha generato e genera situazioni di obiettivo disagio e dannosità riferibili, in particolare, alle Unità da Pesca che esercitano la pesca con sistemi a strascico, volante o circuizione;
- l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n° 36 del 3/6/2011 ha vietato alle predette imbarcazioni la navigazione e l'ormeggio nel canale;

- l'Associazione Armatori di Pescara con nota del 28/05/2011, acquisita agli atti della Segreteria in data 30/05/2011 prot. 554/segr. ha sollecitato l'intervento di sostegno alla marineria pescarese delle istituzioni locali, ed in particolare della Regione;
- nella seduta del 10/06/2011 la Conferenza regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui all'articolo 3 della citata Legge Regionale, ha approvato la proposta di programmazione del Fondo, destinando tutte le risorse disponibili sul Capitolo 142338 del Bilancio regionale corrente pari, al momento, ad euro 287.201,29, per erogare uno specifico aiuto in regime de minimis alle Unità da pesca di stanza nel Porto Canale di Pescara più colpita da fenomeno dell'insabbiamento di esso;
- le predette risorse, purtroppo non sufficienti a garantire un adeguato ristoro della eccezionale situazione di dannosità dell'evento, andrebbero tuttavia incrementate con altri stanziamenti da reperire a cura della Giunta regionale;
- considerata l'emergenza in cui versa la categoria, tuttavia, l'aiuto andrebbe comunque corrisposto, inizialmente, sulla base delle disponibilità del Fondo attualmente individuate, salvo ad essere integrato in un secondo momento con quelle che saranno reperite;

Visto il verbale, unito in stralcio alla presente deliberazione come allegato a), dal quale si evince il parere come sopra reso dalla Conferenza;

Dato atto che, con nota n° 122125 del 7 giugno 2011, il Dirigente del Servizio Adeguamento Alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica, ha chiesto al MIPAAF di verificare la compatibilità della spesa di euro 287.201,29 da erogare in regime di de minimis alla Marineria locale come sopra individuata, con il massimale di spesa assegnato all'Italia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007;

Rilevato che, con nota DG PEMAC n. 23424 del 16/06/2011 il Direttore Generale della Direzione Generale della Pesca Marittima e

dell'Acquacoltura, Dott. Francesco Saverio Abate, in relazione alla predetta nota ha, tra l'altro, assicurato la capienza nel predetto massimale dell'importo di euro 287.201,29 per l'attuazione dell'Aiuto denominato "Aiuto de minimis per la parziale inagibilità del porto di Pescara" (di seguito, per brevità, denominato anche "Aiuto");

Visto lo schema di avviso pubblico "Aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara" unito al presente deliberato come allegato b), che contiene le modalità e i criteri di erogazione degli Aiuti economici alle Imprese di pesca in parola;

Ritenuto di condividere la proposta di aiuto formulata dal Componente la Giunta, e di autorizzare l'erogazione dell'aiuto de minimis a partire dalle attuali disponibilità del Fondo Unico, salvo successive integrazioni nella misura degli ulteriori stanziamenti che saranno reperiti;

Visto ed approvato lo schema di Avviso di cui all'unito allegato b);

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica hanno espresso, per quanto di rispettiva competenza, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Vista la Legge Regionale n. 77/1999 e s.m.i.;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di condividere la proposta di concessione di aiuti de minimis per la parziale inagibilità del Porto canale di Pescara come formulata dal Componente la Giunta preposto alla Pesca, e di autorizzare l'erogazione dell'aiuto in parola a partire dalle attuali disponibilità del Fondo Unico, salvo successive integra-

zioni nella misura degli ulteriori stanziamenti che saranno reperiti;

- 2) di condividere ed approvare lo schema di Avviso di cui all'unito allegato b);
- 3) di programmare conseguentemente l'utilizzo del "Fondo unico per le Politiche della Pesca" di cui alla Legge Regionale 5 Agosto 2004 n. 22 per l'anno 2011, destinando l'importo complessivo di euro 287.201,29 (euro duecentottantasettemiladuecentouno/29) (reperibili sul capitolo di spesa 142338 - UPB 08.02.021 denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - trasferimenti statali - L. 28.05.1998, n. 41 e D.lgs. 112/98", del Bilancio Regionale corrente) all'erogazione di aiuti economici alle imprese di pesca aventi i requisiti di cui al citato allegato b);
- 4) di procedere al reperimento di ulteriori disponibilità finanziarie da destinare all'incremento, nella misura possibile, delle predette sovvenzioni;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico - BURAT* - e sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca;
- 6) di incaricare il Dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica a compiere tutti gli atti successivi e conseguenti necessari per l'attuazione dell'intervento in discorso.

Allegati:

- allegato a) stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 10/06/2011;
- allegato b) schema di avviso pubblico "aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara".

Segue Allegato

Allegato a) – stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 10/06/2011.

Direzione Politiche Agricole Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

SERVIZIO ATTIVITA' ITTICHE E ZOOTECHNICHE
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO POLITICHE ITTICHE NAZIONALI E REGIONALI

Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura

(L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.)

- SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2011 -

III riunione/2011

- VERBALE STRALCIO -

Il giorno 10 Giugno 2011, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni ex aula "GRISI", della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di Pescara (secondo piano), con inizio alle ore 15.30, si è tenuta una riunione della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura (di seguito, per brevità, denominata "Conferenza") convocata dal Componente la Giunta con nota n. 575/ Segr. del 07/06/2011.

La conferenza raggiunge il numero legale in seconda convocazione.

Svolge le funzioni di Presidente il Componente la Giunta Regionale rag. Mauro FEBBO.

Svolge le funzioni di Segretario e di verbalizzante il dott. Fernando D'ANSELMO, responsabile dell'Ufficio Politiche Ittiche Nazionali e Regionali e Controllo Fondi Europei della Pesca.

Sono presenti i soggetti a fianco barrati con la "X":

	ENTE/ASSOCIAZIONE	TITOLARE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE	SUPPLENTE	BARRATO CON "X" SE PRESENTE
1	Provincia di Chieti	Gaetano Nicola GRECO	=	Giuliano RITUCCI	=
2	Provincia di Teramo	Valter CATARRA	=	Ezio VANNUCCI	=
3	Provincia di Pescara	Luigi D'INTINO	=	Irma MEZZANOTTE	X
4	Comune di Ortona	Giulio NAPOLEONE	X	Annalisa SCHIAZZA	=
5	Comune di Pescara	Stefano CARDELLA	=	Marco MAMBELLA	=
6	Comune di Vasto	Francesco SALVATORELLI	=	Luca MASTRANGELO	=
7	Comune di Giulianova	Alfonso VELLA	=	Emidio ANDRENACCI	=
8	C.C.I.A.A. di Pescara	Francesco SCORDELLA	X	Lucio DI GIOVANNI	=
9	C.C.I.A.A. di Chieti	Franco RICCI	X	Michele CARBONE	=
10	C.C.I.A.A. di Teramo	Vincenzo STAFFILANO	X	Marco VAGNONI	=
11	Capitan. di Porto di PE	Eliana DI DONATO	X	Giovanni Paolo ARCANGELI	=
12	Capitan. di Porto di Ortona (CH)	Giovanni GRECO	=	Elisabetta BOLIGNINI Pasquale RUSSO	=
13	Lega Coop. (Lega Pesca)	Carlo SALVATORE	=	Giuseppe RANALLI	=

Allegato a) – stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell’acquacoltura del giorno 10/06/2011.

14	UNCI - Pesca	Claudio LATTANZIO	=	Giuseppe SICHETTI	=
15	FederCooPesca	Paola D’ANGELO	=	Luigi UCCI	=
16	FederPesca	Valter SQUEO	=	Nicolino NATARELLI	=
17	Agci -Agrital Pesca	Bruno LAUDUCCI	=	Bruno CINALLI	=
18	CISL Abruzzo	Alessandro COLLEVECCHIO	=	Salvatorino PUGLIA	=
19	UIL Abruzzo	Flaviano DI GIOSAFAT	X	Amelia PAGLIARO	=
20	UGL Abruzzo	Damiano LA CIVITA	=	Daniela SALONE	=
21	CGIL Abruzzo	Patrik GUOBADIA	=	Corrado PERACCHIA	=
22	Assoc. Piscicultori Italiani	Maurizio GRISPAN	=	Antonio TRINCANATO	=
23	I.Z.S. “ G.CAPORALE ” del- l’ Abruzzo e del Molise, di Teramo	Giorgio GIORGETTI	=	Alessandro PAVONE	X
24	ARTA Abruzzo	Giuseppe FERRANDINO	X	Vincenzo RONZITTI	=
25	Regione Abruzzo Servizio Attività Ittiche e Zootecniche	Antonio Di PAOLO	X	Non previsto	=

Partecipano in qualità di auditori , senza diritto al voto:

Lina Gasparroni (UIMEC-Pesca) , n. 4 rappresentanti della Marinerai di Pescara, tra cui Giovanni Verzulli , Lucio di Giovanni, Massimo Camplone.

C. 1° CL SIRSI della Capitaneria di Porto di Pescara.

CF (CP) Angelo Capuzzimato e C° Siniscalchi della Capitaneria di Porto di Ortona.

Alle ore 15.30 si da inizio ai lavori.

Il numero legale viene mantenuto per tutta la durata dei lavori della Conferenza.

...omississ...

Si passa, quindi, al punto 2 dell’O.d.G., relativo all’acquisizione del parere circa la destinazione di risorse del fondo unico per la predisposizione di un intervento a carattere straordinario ed urgente per far fronte alla situazione di emergenza che si è creata nel porto canale di Pescara, anche in conseguenza della interdizione della navigazione all’interno dello stesso porto-canale disposta con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n. 36 del 3.06.2011;

Di Paolo Antonio, Dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica, comunica di aver già avviato le procedure finalizzate a verificare con il Ministero Competente se l’utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul Fondo unico (capitolo 142338 del Bilancio regionale 2011), pari ad euro 287.201,29, eccedono il massimale stabilito per l’Italia dal Regolamento CE 875/2007 per erogare un aiuto in regime de minimis alla marineria locale.

Allegato a) – stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 10/06/2011.

Informa inoltre di aver inviato formale richiesta alla Capitaneria di Porto di Pescara allo scopo di definire meglio sia le condizioni di obiettivo disagio degli addetti che lo sforzo economico da sostenere a cura della Regione, chiedendo, in particolare di quantificare le unità da pesca di stanza nel Porto-Canale di Pescara alla data di emanazione della Ordinanza n. 36/2011 che esercitano la pesca con i sistemi strascico, volante e circuizione, e di specificare se esse trovino tutte adeguata collocazione nell'area del Porto commerciale o se, al contrario, gli spazi obiettivamente disponibili per la navigazione interna e l'ormeggio in condizioni di sicurezza siano tali da determinare, eventualmente a rotazione, il trasferimento di una parte di esse in altri porti regionali.

Scordella Francesco, sostiene che tutte le unità che praticano la pesca con i sistemi a strascico e/o volante e/o circuizione sono state danneggiate ed hanno subito forti disagi in conseguenza del progressivo insabbiamento del porto canale, almeno a far data dalla Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 32 del 24.01.2011 avente ad oggetto “dragaggio del porto di Pescara – dichiarazione dello stato di emergenza”. Ritiene che le unità da pesca interessate sono circa 55, escluse le vongolare e la piccola pesca che, almeno alla data odierna, non hanno segnalato difficoltà alla navigazione e per le quali l'Ordinanza n. 36/2011 non dispone espressamente divieti alla navigazione. Rileva in particolare le barche obbligate a spostarsi al “molo di levante” non dispongono delle attrezzature proprie di un molo peschereccio, quali quelle che consentono di approvvigionarsi di carburante, energia, gas, acqua etc. Per tali esigenze, le predette imbarcazioni sono costrette a servirsi di altri porti, con evidente disagio. In ogni caso, sostiene che le unità da pesca più grandi debbono essere maggiormente indennizzate di quelle più piccole. Chiede infine di legare l'aiuto a quelle unità da pesca che erano di stanza nel porto canale alla data di emanazione della DGR n. 32 del 24 gennaio 2011.

Di Giosafat sostiene che, nell'immediato è necessario pensare ad un aiuto per la problematica insorta nel porto canale di Pescara ma che, per il futuro, si dovrà comunque pensare e ragionare delle problematiche di altri porti, tra cui quello di Giulianova.

Eliana Di Donato – Capitaneria Di Porto di Pescara informa che risponderanno a breve alla richiesta della Regione Abruzzo, ed anticipa che le unità da pesca di stanza a Pescara non sono tutte iscritte a Pescara. Propone di quantificare l'aiuto in funzione dei GT. Precisa che le vongolare e le unità di piccole dimensioni che praticano la piccola pesca non hanno segnalato problemi alla navigazione. Informa che il molo di levante non è stato progettato e non è attrezzato per le barche da pesca; inoltre le banchine sono solo parzialmente utilizzabili, e di conseguenza lo spazio libero esistente non è sufficiente ad ormeggiare tutte le unità oggetto dell'Ordinanza.

Ricci Franco propone di risolvere il problema dell'insabbiamento del porto canale acquistando una draga che dovrebbe eseguire il dragaggio periodicamente e continuamente; così facendo si ridurrebbero anche i costi del dragaggio.

L'Assessore Febbo chiede indicazioni alla Conferenza su come quantificare l'aiuto.

Di Paolo chiede di sapere se, a giudizio della Conferenza, oltre alla dimensione delle barche vada considerato anche l'equipaggio. Evidenzia che, comunque, va rispettato il tetto dei 30.000,00 euro per triennio. Ritiene necessario, pertanto, individuare le unità interessate e procedere alla verifica degli aiuti in de minimis già percepiti dalle stesse negli anni 2009, 2010 e nel corrente anno 2011.

Scordella Francesco, sostiene che le risorse annunciate come disponibili, pari a solo 287.201,29 euro, sono decisamente poche in relazione alle reali esigenze, anche in considerazione della dimensione degli equipaggi, con i quali a suo giudizio va senz'altro diviso l'aiuto. Ritiene che la somma adeguata sarebbe pari a circa 850 mila euro, da ripartire sulla base dei parametri utilizzati per il fermo pesca dal Ministero o con criteri simili.

Allegato a) – stralcio del verbale della Conferenza della pesca e dell'acquacoltura del giorno 10/06/2011.

Giulio Napoleone, chiede di sapere se i Comuni possono dare un aiuto così come fatto per il “caro gasolio” ad Ortona qualche anno fa.

L'Assessore Febbo suggerisce di utilizzare, nell'immediato, le risorse disponibili. Informa di aver già chiesto, nelle sedi Ministeriali competenti, di intervenire per dragare il fiume e che già la prossima settimana vi sarà un altro incontro tecnico.

Di Paolo, chiede di proporre alla Conferenza di esprimere un parere sulle determinazioni operative da assumere.

L'Assessore, propone di :

- Destinare tutte le risorse disponibili sul fondo unico , capitolo 142338 del Bilancio regionale corrente, pari ad euro 287.201,29, per erogare uno specifico aiuto de minimis alla marineria locale più colpita dal fenomeno dell'insabbiamento del porto canale di Pescara;
- Valutare la possibilità di reperire risorse aggiuntive previa stima delle risorse effettivamente erogabili alle unità interessate tenuto conto degli aiuti de minimis già percepiti dalle stesse nel triennio 2009-2011;
- Prevedere, nella predisposizione dei criteri attuativi dell'aiuto, il riparto tra Impresa armatrice ed equipaggio;
- Quantificare l'aiuto a barca sulla base della stazza.

Udita la proposta del presidente la Conferenza, all'unanimità, l'approva.

...omississ...

In assenza di varie ed eventuali da discutere, alle ore 17,15 la seduta è tolta.

Il verbalizzante
Dott. Fernando D'Anselmo

Il Segretario
Dott. Fernando D'Anselmo

Allegati:

- 1) ... omississ...

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

REGIONE



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA



Via Catullo 17 65127 Pescara

AVVISO PUBBLICO

Concessione di contributi in regime “de minimis” alle Imprese di pesca di stanza nel porto di Pescara abilitate ai sistemi a strascico, volante, e circuizione, in conseguenza della situazione di emergenza determinata dall’insabbiamento del Porto canale di Pescara e della conseguente interdizione della navigazione e dell’ormeggio alle unità da pesca con sistemi a strascico, volante, circuizione.

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Articolo 1 : motivi e finalità dell’aiuto

Il presente aiuto trae origine dallo stato di crisi in cui versano le Imprese di Pesca che utilizzano il Porto Canale di Pescara in relazione al progressivo insabbiamento dello stesso. Tale fenomeno, in atto da tempo, è precipitato negli ultimi mesi, ed ha determinato serie difficoltà di manovra nello scalo, provocate dal dilagare delle secche, obbligando in un primo momento la locale Capitaneria a chiudere lo scalo alle navi commerciali ed a scaglionare le entrate e le uscite in mare dei pescherecci, con conseguente riduzione dei tempi utili di pesca. I danni ricorrenti agli scafi e al sistema propulsivo hanno determinato la necessità di ricorrere più frequentemente alla manutenzione delle imbarcazioni, con perdita di giornate lavorative. Altri disagi sono stati arrecati dai parziali interventi di dragaggio effettuati ed in corso. La nomina di due Commissari straordinari incaricati di risolvere la crisi consolida l’evidenza della dannosità della situazione per gli utenti del Porto.

L’adozione dell’Ordinanza n. 36/2011 del 3 giugno 2011, con la quale la locale Capitaneria di Porto di Pescara dispone l’interdizione alla navigazione ed all’ormeggio nel porto canale alle unità con sistemi di pesca a strascico, volante e circuizione, rende conclamata l’emergenza e manifesta la dannosità della situazione in particolare per tali unità, per le quali viene stabilito l’obbligo di ormeggio esterno al canale, presso le banchine del molo di levante. Ai danni già prodotti dalla situazione descritta si aggiungono, così, il disagio e l’aggravio dei costi determinati sia dalla probabilità che le imbarcazioni interessate siano costrette ad attuare una forma di rotazione nell’ormeggio al molo di levante, che offre spazi insufficienti per tutte, costringendole al trasferimento periodico in altri porti regionali, sia dalla certezza di dover utilizzare scali diversi da Pescara per le operazioni di rifornimento, poiché il molo di levante è privo di attrezzature e servizi alla pesca.

Per i motivi esposti, la Regione Abruzzo intende erogare aiuti in regime “de minimis” alle Imprese maggiormente danneggiate dalla descritta situazione, individuandole in quelle che sono destinatarie dei divieti di navigazione ed ormeggio nel Porto canale.

Articolo 2: beneficiari dell’aiuto

Possono accedere al presente aiuto le Imprese di Pesca in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano in possesso di partita IVA;
- b) siano iscritte, alla data del 3/6/2011, ad un RIP abruzzese;
- c) siano armatrici di unità da pesca in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscritte nei registri navali di uno dei Compartimenti Marittimi abruzzesi alla data del 3/6/2011;
 - lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri;
 - di stanza nel Porto di Pescara alla data del 3/6/2011;
 - non siano in disarmo alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - esercitare effettivamente e in misura prevalente la pesca con uno o più dei seguenti sistemi: strascico, volante, circuizione;
 - abbiano esercitato attività di pesca nel 2011 per almeno quindici giorni.

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Articolo 3: Risorse disponibili

Per le finalità di cui all'articolo 1, si provvede mediante doppia erogazione. In prima battuta sono rese disponibili risorse totali pari ad Euro 287.201,29, rinvenibili sull'U.P.B. 08.02.021 - Capitolo 142338 del Bilancio corrente, denominato “Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica – trasferimenti statali – L. 28.05.1998 , n. 41 e D.lgs. 112/98 “. I soggetti che siano individuati come beneficiari avranno titolo, senza ulteriore produzione di istanze e documentazione (ad eccezione del Documento Unico di Regolarità contributiva –DURC- in corso di validità), alla corresponsione di una seconda tranches di contribuzione a valere sulle risorse che saranno rese disponibili con successivo provvedimento .

Articolo 4 : determinazione del contributo

Nel limite delle risorse cumulativamente indicate all'articolo 3, le Imprese di pesca in possesso dei requisiti specificati nell'articolo 2 che ne facciano istanza possono beneficiare di un aiuto una tantum, il cui importo è determinato per il 25% del budget in egual misura, e per il restante 75% in misura direttamente proporzionale ai GT di ciascuna imbarcazione.

In nessun caso l'insieme degli aiuti conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 potrà superare il tetto rappresentato dal cumulo degli aiuti “de minimis” conseguibili nel triennio, computato alla luce del massimale di cui al Regolamento (CE) 875/2007 della Commissione del 24/07/2007.

Ciascun contributo è erogato all'armatore, che provvede a ripartirlo tra sé e l'equipaggio in conformità alle statuizioni del vigente CCNL.

Articolo 5 : modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere inviate a mezzo **raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo corriere privato autorizzato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca** , al Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Via Catullo, 17 - 65127 Pescara. Le Imprese richiedenti dovranno produrre distinte istanze per ciascuna unità da pesca per la quale intendono richiedere il contributo.

L'invio fuori termine è causa di esclusione dai benefici. Di ciò è data notizia all'interessato.

Le istanze debbono essere redatte in conformità all'**allegato A (fax simile di domanda)** , e devono essere corredate della seguente documentazione :

- a. Copia della licenza di pesca in corso di validità o attestazione provvisoria che abiliti ad uno o più dei seguenti sistemi: strascico, volante, circuizione;
- b. Copia , completa di tutte le parti che lo compongono, del ruolino di equipaggio;
- c. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, artt. 46 e 47 dal legale rappresentante dell'Impresa, concernente:
 1. lo svolgimento, con l'unità da pesca oggetto della richiesta di contributo, in via prevalente dell'attività di pesca con sistemi a strascico, volante o circuizione;
 2. l'assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;
 3. in presenza di personale dipendente, l'applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 4. l'ammontare degli aiuti “de minimis” percepiti nel biennio 2009-2010 e nell'anno corrente;
 5. non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero averli restituiti o bloccati in un conto particolare;

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

6. non essere debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi irregolarmente percepiti e non ancora restituiti;
7. di aver ottemperato alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di adozione dell’ordinanza e la data di esecuzione a cura della Tesoreria regionale del pagamento del contributo ammesso);
8. di non essere impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
9. di impegnarsi, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell’aiuto percepito.

Il Servizio accerta/acquisisce d’Ufficio, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Pescara:

1. Iscrizione dell’impresa richiedente il contributo nel Registro delle Imprese di Pesca di un Compartimento Marittimo della Regione Abruzzo alla data del 3/6/2011;
2. Iscrizione della nave nel registro della flotta comunitaria;
3. Iscrizione della nave in un Compartimento Marittimo abruzzese;
4. Se trattasi di unità da pesca di lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 12 metri;
5. Se trattasi di unità da pesca di stanza nel Porto di Pescara alla data del 3/6/2011;
6. Se trattasi di unità da pesca in disarmo alla data di presentazione della domanda di contributo;
7. le giornate di uscita in mare per attività di pesca nel 2011;

Il Servizio accerta altresì d’Ufficio, mediante consultazione degli archivi informatici della CCIAA (telemaco-infocamere) e del Sistema Italiano della Pesca e Acquacoltura (SIPA) il possesso della partita IVA.

Accerta inoltre, con la collaborazione della Capitaneria di Porto, del Ministero delle Politiche agricole e attraverso la consultazione del SIPA, la veridicità delle dichiarazioni concernenti l’ammontare degli aiuti “de minimis” percepiti da ciascun istante nel biennio precedente la scadenza del presente avviso e nell’anno corrente.

Articolo 6: istruttoria delle domande

Il Servizio “Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica” procede all’istruttoria delle istanze trasmesse, finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e al riscontro del possesso dei requisiti previsti.

A tal fine, acquisisce d’Ufficio dalla Capitaneria di Porto, dalle CCIA e/o attraverso il SIPA le informazioni specificate nell’articolo 5.

Qualora l’istanza risulti incompleta, il Servizio richiederà all’interessato le integrazioni documentali necessarie, assegnando il **termine decadenziale di 15 giorni** per la trasmissione delle stesse.

Completata l’istruttoria, il Servizio determina:

- il numero delle unità da pesca interessate;
- l’aiuto spettante per ciascuna di esse, in relazione al finanziamento disponibile;
- l’elenco delle imprese ammesse e l’importo totale dell’aiuto corrispondente;
- le istanze escluse per difetto dei requisiti;
- le istanze dichiarate decadute per omessa integrazione della documentazione.

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Gli esiti delle valutazioni saranno notificati agli interessati e saranno inoltre resi noti mediante pubblicazione dell'atto che conclude il procedimento sul sito internet regionale www.regione.abruzzo.it/pesca.

All'atto del reperimento delle risorse integrative, il Servizio determina, per ciascun beneficiario, l'ulteriore contributo spettante, dandone notizia con le stesse modalità sopra indicate.

Articolo 7: erogazione dei contributi

In relazione a ciascuna fase di erogazione, le Imprese ammesse ai benefici, ai fini del pagamento del contributo, debbono trasmettere al Servizio competente, entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione, il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Sul contributo lordo totale sarà operata la ritenuta Irpef di legge.

I pagamenti netti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente postale o bancario intestato all'impresa di pesca ammessa ai benefici ovvero mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla medesima impresa beneficiaria.

Il costo delle predette operazioni bancarie graverà, per intero, sul contributo spettante.

Entro 30 giorni dalla riscossione di ciascuna tranche di contributo, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al Servizio l'avvenuto riparto del medesimo con l'equipaggio in conformità alle statuizioni del vigente CCNL.

Articolo 8: pubblicizzazione

Il Presente Avviso viene pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito internet del Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica www.regione.abruzzo.it/pesca, e sul portale regionale (tra le News). Notizia della pubblicazione viene data, a mezzo fax, alla Capitaneria di Porto di Pescara.

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

ALLEGATO A

Fax simile di modello di domanda

(produrre istanze distinte per ciascuna unità da pesca)

Aiuto de minimis per la parziale inagibilità del porto di Pescara.

Alla Regione Abruzzo
 Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
 Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Emigrazione
 Servizio Adeguamento alla Normativa
 Comunitaria ed Economia Ittica
 VIA CATULLO, 17
65127 PESCARA

Invio: Raccomandata postale A/R
 oppure consegna diretta nei giorni feriali durante l’orario di ufficio.

**Oggetto: richiesta “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”, per
 unità da Pesca denominata _____ n. UE _____.**

Il sottoscritto _____

nato a _____ Provincia _____ il _____

Codice fiscale _____ in qualità di Legale rappresentante
 dell’impresa di pesca denominata _____

Partita Iva _____ Codice Fiscale _____

avente sede legale in _____

iscritta al Registro Imprese di Pesca di _____ al n. _____

Posizione INPS / Matricola Azienda n. : |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

sede di INPS di

Posizione INAIL ex IPSEMA n. : sede di

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: _____

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamata dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- 1) di aver preso visione dell'Avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. del....., pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca (di seguito denominato AVVISIO),
- 2) di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 (**beneficiari dell'aiuto**), dell'AVVISIO, e precisamente, di essere Imprese di Pesca in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso di partita IVA;
 - iscritta alla data del 3/6/2011, ad un RIP abruzzese;
 - armatrice dell'unità da pesca indicata al successivo paragrafo 3), in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscritta nei registri navali di uno dei Compartimenti Marittimi Abruzzesi alla data del 3/6/2011;
 - lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri;
 - di stanza nel Porto di Pescara alla data del 3/6/2011;
 - non in disarmo alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - esercitare effettivamente e in misura prevalente la pesca con uno o più dei seguenti sistemi: strascico, volante, circuizione;
 - aver esercitato attività di pesca nel 2011 per almeno 15 giorni.
- 3) di essere armatrice, dal 3/06/2011 alla data odierna, della seguente unità da pesca:

Nome nave _____

Numero UE _____ iscritta al n° _____

del R.N.M.&G. di _____ (numero _____), con licenza di pesca e/o

attestazione provvisoria in corso di validità n° _____ rilasciata in data _____

Abilitata al/i sistema/i di pesca _____

Iscritta al R.I.P. di _____ n. _____,

- 4) che la predetta unità da pesca è abitualmente di stanza nel porto canale di Pescara e che lo era alla data di adozione dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n. 36/2011 del 3 giugno 2011;
- 5) che la predetta unità da pesca non è in disarmo;
- 6) di esercitare, con la predetta unità da pesca, effettivamente e in misura prevalente, l'attività di pesca marittima professionale con uno o più dei seguenti sistemi: strascico, volante e circuizione;

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

- 7) che la predetta unità da pesca, nell’anno 2011 ha esercitato attività di pesca professionale marittima 15 giornate;
- 8) che, in relazione alla predetta unità da pesca, per quanto di propria conoscenza, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, sono stati erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altro Ente Pubblico, i seguenti aiuti a titolo di de minimis per il settore pesca marittima di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione:
- i. arresto temporaneo della pesca di cui al D.M. 30.07.2009 (GU n. 191 del 19.08.2009) , **art. 1 – Interruzione temporanea della pesca:**
euro _____
 - ii. arresto temporaneo straordinario delle attività di pesca di cui al D.M. 23.06.2010 (GU n. 174 del 28.07.2010), **art. 4 - Aiuto alle Imprese, comma 3 (unità abilitate al sistema volante e non abilitate allo strascico):**
euro _____
 - iii. contributo “de minimis” per gli oneri relativi al funzionamento VMS di cui al D.M. 28.12.2009 , **art. 2 e 3 (forfait di euro 780,00 per traffico satellitare blue-box)**
euro ;
 - iv. ulteriori aiuti erogati nell’anno 2009:
descrizione _____ **euro** _____
 - v. ulteriori aiuti erogati nell’anno anno 2010:
descrizione _____ **euro** _____
 - vi. ulteriori aiuti erogati nell’anno anno 2011:
descrizione _____ **euro** _____
- 9) di essere in possesso di conto corrente intestato all’Impresa, acceso presso l’Istituto di Credito denominato _____ con sede in _____, Via _____, n. _____
Codice IBAN : _____
- 10) di indicare , ai fini degli obblighi connessi con la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2011 n. 136 e s.m.i. che il predetto conto è da intendersi quale “conto dedicato” sul quale dovrà essere eseguito il pagamento dell’aiuto de minimis di cui alla presente istanza e sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
- a. Nome e Cognome _____
data di nascita _____ luogo di nascita _____
Codice Fiscale _____ ;

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

b. Nome e Cognome _____
data di nascita _____ luogo di nascita _____
Codice Fiscale _____ ;

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui alla all'articolo 4 (determinazione del contributo) dell'AVVISO.

Dichiara inoltre ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, artt. 46 e 47:

1. Di essere il Legale Rappresentante dell'Impresa di Pesca che richiede il presente contributo (di seguito “Impresa”);
2. Che l'Impresa svolge, con l'unità da pesca oggetto della richiesta di contributo, in via prevalente l'attività di pesca con sistemi a strascico, volante o circuizione;
3. che l'Impresa non ha in corso procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;
4. che, in presenza di personale dipendente, l'Impresa applica il CCNL di riferimento ed è in regola con l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro e con i pagamenti INPS e INAIL;
5. che l'ammontare degli aiuti “de minimis” erogati e/o percepiti nel biennio 2009-2010 e nell'anno corrente in relazione all'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 3), risulta dai dati indicati al precedente paragrafo 8);
6. che l'Impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
7. che l'Impresa non è debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi irregolarmente percepiti e non ancora restituiti;
8. che l'Impresa ottempera alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di adozione dell'ordinanza e la data di esecuzione a cura della Tesoreria regionale del pagamento del contributo ammesso) e di impegnarsi, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito.
9. che l'Impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
10. di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea , del 24/7/2007;

Allegato b) schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

11. di ottemperare a quanto previsto dall’art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i.;
12. di impegnarsi a ripartire il contributo in parola tra l’equipaggio dell’unità da pesca di cui al precedente paragrafo 3) e l’Impresa armatrice della stessa unità secondo quanto stabilito dal vigente CCNL di settore applicato;
13. di ALLEGARE i seguenti documenti e di ATTESTARE che gli stessi sono conformi agli originali in proprio possesso:
 - a) copia fotostatica della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria in corso di validità dell’unità da pesca indicata al precedente paragrafo 3) che abiliti ad uno o più dei seguenti sistemi: strascico, volante, circuizione,
 - a) Copia , completa di tutte le parti che lo compongono, del ruolino di equipaggio dell’unità da pesca indicata al precedente paragrafo 3);
 - b) Copia fotostatica, fronte-retro, di un proprio documento di identità in corso di validità.
 - c) (altro)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

Data _____

Firma per esteso ¹, Il/i legale/i Rappresentante/i:

1) Nome e Cognome: _____

2) Nome e Cognome: _____

3) Nome e Cognome: _____

¹ Nel caso di Società di Fatto, l’istanza deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i Comproprietari. In tal caso dovranno essere allegati i documenti di identità di tutti i componenti partecipi della società.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.07.2011, n. 465:

DGR n° 445 del 27/6/2011 recante: “L.R. 22/2004 -Fondo unico per le politiche della pesca-Concessione di Aiuti de minimis nel settore della Pesca per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione n° 445 del 27/6/2011, recante “L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche della pesca”. Concessione di Aiuti de minimis nel settore della Pesca per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”, ed in particolare l’allegato b) – Schema di avviso pubblico;

Dato atto che non è ancora intervenuta la pubblicazione dell’Avviso come sopra approvato;

Vista la nota in data 5/7/2011 (unita come allegato 2), con la quale l’Associazione Armatori di Pescara rappresenta che, ai fini di una più equa ripartizione dell’aiuto, è opportuno tener conto, in luogo della stazza, della lunghezza fuori tutto delle imbarcazioni, più direttamente connessa al pescaggio delle imbarcazioni, e dunque alla possibilità di essere danneggiate dai bassi fondali;

Ritenuto di condividere le predette osservazioni;

Accertato altresì che la formulazione di alcuni passaggi dell’articolato di cui consta il predetto Avviso è suscettibile di dubbia interpretabilità delle condizioni di accesso richieste;

Ravvisata pertanto l’opportunità di apportare modifiche all’Avviso come sopra approvato e, di conseguenza, al modello di domanda allegato ad esso, al fine di renderlo più aderente alla riformulazione di quello e più snello;

Ritenuto che, per una compiuta intelligibilità

delle modalità di accesso ai benefici, queste risultino da un unico documento;

Ravvisata pertanto l’opportunità di sostituire l’allegato b) alla DGR 445/2011 con l’Avviso unito come allegato 1) al presente Deliberato per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica hanno espresso, per quanto di rispettiva competenza, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Vista la Legge Regionale n. 77/1999 e s.m.i.;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di modificare la DGR n° 445 del 27/6/2011 nel senso di sostituire lo schema di Avviso allegato b) alla medesima Deliberazione con lo schema di Avviso allegato 1 alla presente Deliberazione;
- 2) di confermare, per quanto non modificato, le disposizioni già impartite con la predetta Deliberazione;
- 3) di dare atto che gli allegati 1) e 2) sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato.

Allegati:

- Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.
- Allegato 2): nota Associazione Armatori

Segue Allegato

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

REGIONE



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA



Via Catullo 17 65127 Pescara

AVVISO PUBBLICO

Concessione di contributi in regime “de minimis” alle Imprese di pesca di stanza nel porto di Pescara abilitate ai sistemi a strascico, volante, e circuizione, in conseguenza della situazione di emergenza determinata dall’insabbiamento del Porto canale di Pescara e della conseguente interdizione della navigazione e dell’ormeggio alle unità da pesca con sistemi a strascico, volante, circuizione.

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Articolo 1 : motivi e finalità dell’aiuto

Il presente aiuto trae origine dallo stato di crisi in cui versano le Imprese di Pesca che utilizzano il Porto Canale di Pescara in relazione al progressivo insabbiamento dello stesso. Tale fenomeno, in atto da tempo, è precipitato negli ultimi mesi, ed ha determinato serie difficoltà di manovra nello scalo, provocate dal dilagare delle secche, obbligando in un primo momento la locale Capitaneria a chiudere lo scalo alle navi commerciali ed a scaglionare le entrate e le uscite in mare dei pescherecci, con conseguente riduzione dei tempi utili di pesca. I danni ricorrenti agli scafi e al sistema propulsivo hanno determinato la necessità di ricorrere più frequentemente alla manutenzione delle imbarcazioni, con perdita di giornate lavorative. Altri disagi sono stati arrecati dai parziali interventi di dragaggio effettuati ed in corso. La nomina di due Commissari straordinari incaricati di risolvere la crisi consolida l’evidenza della dannosità della situazione per gli utenti del Porto.

L’adozione dell’Ordinanza n. 36/2011 del 3 giugno 2011, con la quale la locale Capitaneria di Porto di Pescara dispone l’interdizione alla navigazione ed all’ormeggio nel porto canale alle unità con sistemi di pesca a strascico, volante e circuizione, rende conclamata l’emergenza e manifesta la dannosità della situazione in particolare per tali unità, per le quali viene stabilito l’obbligo di ormeggio esterno al canale, presso le banchine del molo di levante. Ai danni già prodotti dalla situazione descritta si aggiungono, così, il disagio e l’aggravio dei costi determinati sia dalla probabilità che le imbarcazioni interessate siano costrette ad attuare una forma di rotazione nell’ormeggio al molo di levante, che offre spazi insufficienti per tutte, costringendole al trasferimento periodico in altri porti regionali, sia dalla certezza di dover utilizzare scali diversi da Pescara per le operazioni di rifornimento, poiché il molo di levante è privo di attrezzature e servizi alla pesca.

Per i motivi esposti, la Regione Abruzzo intende erogare aiuti in regime “de minimis” alle Imprese maggiormente danneggiate dalla descritta situazione, individuandole in quelle che sono destinatarie dei divieti di navigazione ed ormeggio nel Porto canale.

Articolo 2: beneficiari dell’aiuto

Possono accedere al presente aiuto le Imprese di Pesca in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano in possesso di partita IVA;
- b) siano in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIAA e di iscrizione ad un Registro delle Imprese di Pesca;
- c) siano armatrici di unità da pesca in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione nei registri navali di uno dei Compartimenti Marittimi abruzzesi alla data del 3/6/2011;
 - lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri;
 - siano di stanza nel Porto di Pescara alla data del 3/6/2011, o lo siano state per almeno 60 giorni tra il 1/1 e il 3/6/2011;
 - non siano in disarmo alla data di presentazione della domanda di contributo;
- d) abbiano esercitato effettivamente e in misura prevalente la pesca con uno o più dei sistemi a strascico, volante, circuizione tra il 1/1 e il 3/6/2011 ;
- e) abbiano esercitato attività di pesca nel 2011 per almeno quindici giorni.

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Articolo 3: Risorse disponibili

Per le finalità di cui all'articolo 1, si provvede mediante doppia erogazione. In prima battuta sono rese disponibili risorse totali pari ad Euro 287.201,29, rinvenibili sull'U.P.B. 08.02.021 - Capitolo 142338 del Bilancio corrente, denominato “Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica – trasferimenti statali – L. 28.05.1998 , n. 41 e D.lgs. 112/98 “. I soggetti che siano individuati come beneficiari avranno titolo, senza ulteriore produzione di istanze e documentazione (ad eccezione del Documento Unico di Regolarità contributiva –DURC- in corso di validità), alla corresponsione di una seconda tranches di contribuzione a valere sulle risorse che saranno rese disponibili con successivo provvedimento .

Articolo 4 : determinazione del contributo

Nel limite delle risorse cumulativamente indicate all'articolo 3, le Imprese di pesca in possesso dei requisiti specificati nell'articolo 2 che ne facciano istanza possono beneficiare di un aiuto un tantum, il cui importo è determinato per il 25% del budget in egual misura; il restante 75% del budget è suddiviso in tre scaglioni , collegati alla lunghezza fuori tutto delle imbarcazioni interessate, secondo la seguente tabella:

Imbarcazioni di Lunghezza fuori tutto	% sul budget
da 12 a 18 metri	15%
da 18,1 a 22 metri	30%
oltre 22 metri	30%

In nessun caso l'insieme degli aiuti conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 potrà superare il tetto rappresentato dal cumulo degli aiuti “de minimis” conseguibili nel triennio, computato alla luce del massimale di cui al Regolamento (CE) 875/2007 della Commissione del 24/07/2007.

Ciascun contributo è erogato all'armatore, che provvede a ripartirlo tra sé e l'equipaggio in conformità ad apposito Accordo da stipulare a tal fine tra l'Associazione degli Armatori di Pescara e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca.

Articolo 5 : modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere inviate a mezzo **raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo corriere privato autorizzato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca** , al Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Via Catullo, 17 - 65127 Pescara. Le Imprese richiedenti dovranno produrre distinte istanze per ciascuna unità da pesca per la quale intendono richiedere il contributo.

L'invio fuori termine è causa di esclusione dai benefici. Di ciò è data notizia all'interessato.

Le istanze **debbono essere redatte in conformità all'allegato A** (fax simile di domanda) , e devono essere corredate della seguente documentazione :

- a. Copia della licenza di pesca in corso di validità o attestazione provvisoria che abiliti ad uno o più dei seguenti sistemi: strascico, volante, circuizione;
- b. Copia , completa di tutte le parti che lo compongono, del ruolino di equipaggio;

Il Servizio accerta/acquisisce d'Ufficio, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Pescara:

1. Iscrizione della nave nel registro della flotta comunitaria;

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

2. Iscrizione della nave in un Compartimento Marittimo abruzzese;
3. La lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione;
4. Se trattasi di unità da pesca di stanza nel Porto di Pescara alla data del 3/6/2011, ovvero per almeno 60 giorni tra il 1/1 e il 3/6/2011;
5. Se trattasi di unità da pesca in disarmo alla data di presentazione della domanda di contributo;
6. le giornate di uscita in mare per attività di pesca nel 2011 in numero non inferiore a 15;

Il Servizio accerta altresì d'Ufficio, mediante consultazione degli archivi informatici delle CCIAA (telemaco-infocamere) e del Sistema Italiano della Pesca e Acquacoltura (SIPA) l'iscrizione dell'impresa richiedente il contributo in una CCIAA e ad un R.I.P. e il possesso della partita IVA.

Accerta inoltre, con la collaborazione della Capitaneria di Porto, del Ministero delle Politiche agricole e attraverso la consultazione del SIPA, la veridicità delle dichiarazioni concernenti l'ammontare degli aiuti “de minimis” percepiti da ciascun istante nel biennio precedente la scadenza del presente avviso e nell'anno corrente.

Articolo 6: istruttoria delle domande

Il Servizio “Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica” procede all'istruttoria delle istanze trasmesse, finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e al riscontro del possesso dei requisiti previsti.

A tal fine, acquisisce d'Ufficio dalla Capitaneria di Porto, dalle CCIAA e/o attraverso il SIPA le informazioni specificate nell'articolo 5.

Qualora l'istanza risulti incompleta, il Servizio richiederà all'interessato le integrazioni documentali necessarie, assegnando il **termine decadenziale di 15 giorni** per la trasmissione delle stesse.

Completata l'istruttoria, il Servizio determina:

- il numero delle unità da pesca interessate;
- l'aiuto spettante per ciascuna di esse, in relazione al finanziamento disponibile;
- l'elenco delle imprese ammesse e l'importo totale dell'aiuto corrispondente;
- le istanze escluse per difetto dei requisiti;
- le istanze dichiarate decadute per omessa integrazione della documentazione.

Gli esiti delle valutazioni saranno notificati agli interessati e saranno inoltre resi noti mediante pubblicazione dell'atto che conclude il procedimento sul sito internet regionale www.regione.abruzzo.it/pesca.

All'atto del reperimento delle risorse integrative, il Servizio determina, per ciascun beneficiario, l'ulteriore contributo spettante, dandone notizia con le stesse modalità sopra indicate.

Articolo 7: erogazione dei contributi

In relazione a ciascuna fase di erogazione, le Imprese ammesse ai benefici, ai fini del pagamento del contributo, debbono trasmettere al Servizio competente, entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione, il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Sul contributo lordo totale sarà operata la ritenuta Irpef di legge.

I pagamenti netti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente postale o bancario intestato all'impresa di pesca ammessa ai benefici, ovvero mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla medesima impresa beneficiaria.

Il costo delle predette operazioni bancarie graverà, per intero, sul contributo spettante.

L'Armatore beneficiario provvede a ripartire con l'equipaggio il contributo ricevuto, in conformità alle statuizioni dell'Accordo di cui all'articolo 4, entro 60 giorni dal percepimento di esso.

Articolo 8:pubblicizzazione

Il Presente Avviso viene pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito internet del Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica www.regione.abruzzo.it/pesca, e sul portale regionale (tra le News). Notizia della pubblicazione viene data, a mezzo fax, alla Capitaneria di Porto di Pescara.

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

ALLEGATO A

Fax simile di modello di domanda

(produrre istanze distinte per ciascuna unità da pesca)

Aiuto de minimis per la parziale inagibilità del porto di Pescara.

Alla Regione Abruzzo
 Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
 Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Emigrazione
 Servizio Adeguamento alla Normativa
 Comunitaria ed Economia Ittica
 VIA CATULLO, 17
65127 PESCARA

Invio: Raccomandata postale A/R
 oppure consegna diretta nei giorni feriali durante l'orario di ufficio.

**Oggetto: richiesta “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”, per
 unità da Pesca denominata _____ n. UE _____.**

Il sottoscritto _____

nato a _____ Provincia _____ il _____

Codice fiscale _____ in qualità di Legale rappresentante
 dell'Impresa di pesca denominata _____

avente sede legale in _____

Posizione INPS / Matricola Azienda n. : |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

sede INPS di

Posizione INAIL ex IPSEMA n. : sede di

CHIEDE

**di essere ammesso ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui alla
 all'articolo 4 (determinazione del contributo) dell'AVVISO.**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamata dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- 1) di aver preso visione dell'Avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 445 del 27/6/2011 come modificato e integrato dalla DGR 465 del 6/7/2011, pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca (di seguito denominato AVVISIO),
- 2) che l'Impresa di Pesca rappresentata è in possesso di:
 - partita IVA n° _____ ;
 - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIAA di _____;
 - iscrizione al Registro Imprese di Pesca (RIP) di _____;
- 3) che l'Impresa rappresentata ha esercitato effettivamente e in misura prevalente la pesca con uno o più dei sistemi a strascico, volante, circuizione tra il 1/1 e il 3/6/2011, ed ha esercitato attività di pesca nel 2011 per almeno 15 giorni;
- 4) che l'Impresa rappresentata è armatrice della seguente unità da pesca:

Nome nave _____

Numero UE _____ iscritta al n° _____

del R.N.M.&G. di _____ (numero _____), con licenza di pesca e/o

attestazione provvisoria in corso di validità n° _____ rilasciata in data _____

Abilitata al/i sistema/i di pesca _____

Lunghezza fuori tutto metri _____;

Iscrizione nei registri navali del Compartimento Marittimo di _____ alla data del 3/6/2011;

- 5) che la predetta nave è in possesso dei seguenti ulteriori requisiti :

era di stanza nel Porto di Pescara alla data del 3/6/2011;
ovvero

a) (1)

è stata di stanza nel Porto di Pescara per almeno 60 giorni tra il 1/1 e il 3/6/2011;

b) non è in disarmo alla data di presentazione della domanda di contributo;

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

- 6) che, in relazione alla predetta unità da pesca, nel 2009, nel 2010 e nell’ anno in corso sono stati erogati dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico i seguenti aiuti a titolo di de minimis per il settore pesca marittima di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione (1) :

arresto temporaneo della pesca di cui al D.M. 30.07.2009 (GU n. 191 del 19.08.2009) ,
art. 1 – Interruzione temporanea della pesca:
euro _____

arresto temporaneo straordinario delle attività di pesca di cui al D.M. 23.06.2010 (GU n. 174 del 28.07.2010), **art. 4 - Aiuto alle Imprese, comma 3 (unità abilitate al sistema volante e non abilitate allo strascico):**
euro _____

contributo “de minimis” per gli oneri relativi al funzionamento VMS di cui al D.M. 28.12.2009 , **art. 2 e 3 (forfait per traffico satellitare blue-box):**

euro _____

ulteriori aiuti erogati nell’anno 2009:

descrizione _____ **euro** _____

ulteriori aiuti erogati nell’anno anno 2010:

descrizione _____ **euro** _____

ulteriori aiuti erogati nell’anno anno 2011:

descrizione _____ **euro** _____

- 7) di essere in possesso di conto corrente intestato all’Impresa, acceso presso l’Istituto di Credito denominato _____ con sede in _____, Via _____, n. _____
Codice IBAN : _____

- 8) di indicare , ai fini degli obblighi connessi con la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2011 n. 136 e s.m.i. che il predetto conto è da intendersi quale “conto dedicato” sul quale dovrà essere eseguito il pagamento dell’aiuto de minimis di cui alla presente istanza e sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

a. Nome e Cognome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

Codice Fiscale _____ ;

b. Nome e Cognome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Codice Fiscale _____ ;

DICHIARA INOLTRE:

- 1) che l'Impresa non ha in corso procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;
- 2) che, in presenza di personale dipendente, l'Impresa applica il CCNL di riferimento ed è in regola con l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro e con i pagamenti INPS e INAIL;
- 3) che l'Impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
- 4) che l'Impresa non è debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi irregolarmente percepiti e non ancora restituiti;
- 5) che l'Impresa ottempera alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data del 3/6/2011 e la data di esecuzione a cura della Tesoreria regionale del pagamento del contributo ammesso);
- 6) di impegnarsi, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito.
- 7) che l'Impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- 8) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007;
- 9) di ottemperare a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i.;
- 10) di impegnarsi a ripartire il contributo in parola tra l'equipaggio dell'unità da pesca di cui al precedente paragrafo 4) e l'Impresa armatrice della stessa unità secondo quanto stabilito dall'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso;
- 11) di ALLEGARE i seguenti documenti e di ATTESTARE che gli stessi sono conformi agli originali in proprio possesso:
 - a) copia fotostatica della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria in corso di validità dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 4) che abiliti ad uno o più dei seguenti sistemi: strascico, volante, circuizione,
 - b) copia, completa di tutte le parti che lo compongono, del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 4);
 - c) copia fotostatica, fronte-retro, di un proprio documento di identità in corso di validità.

Allegato 1): schema di avviso pubblico “aiuto de minimis per la parziale inagibilità del Porto di Pescara”.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

Data _____

Firma per esteso (2)

Il/i legale/i Rappresentante/i


1) Nome e Cognome: _____

2) Nome e Cognome: _____

3) Nome e Cognome: _____

NOTE:

- (1) Barrare le voci che interessano e compilare come richiesto.
- (2) Nel caso di Società di Fatto, l’istanza deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i Comproprietari. In tal caso dovranno essere allegati i documenti di identità di tutti i componenti partecipi della società.

REGIONE
ABRUZZO

*Il Componente
la Giunta Regionale*

ALL 2

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Segreteria Componente la Giunta
Via Catullo, 17 65127 PESCARA
assagri@regione.abruzzo.it

Prot. 704/ Segr.

Pescara, 05/07/2011

Alla Direzione Politiche agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione
Servizio Economia Ittica
Sede

OGGETTO: *Trasmissione nota. variazione della modalità di determinazione del contributo.*

Accogliendo quanto richiesto dall'Associazione Armatori di Pescara si trasmette in allegato la nota in oggetto per gli adempimenti consequenziali.

Distinti saluti.

Il Componente La Giunta

Rag. Mauro Fabbro
(Mauro Fabbro)

Documento composto da n. 2 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 465 del 06 LUG 2011

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

(Walter Gariani)

AVISO PUBBLICO – AIUTO 2011 - RICHIESTA DI EMENDAMENTI

Articolo 4: determinazione del contributo

Si richiede di variare la modalità di determinazione del contributo utilizzando come riferimento la Lunghezza Fuori Tutto delle imbarcazioni invece dei GT per meglio calibrare l'aiuto sul disagio subito dai singoli motopescherecci.




Lasciando immutata la percentuale del **25 % del budget** da dividere in egual misura tra le imprese aventi diritto, il **restante 75 %** potrebbe essere ulteriormente suddiviso in questo modo:

- **15 %** da distribuire in egual misura tra i MM/PP con L.F.T. tra 12 e < 18 m.
- **30 %** da distribuire in egual misura tra i MM/PP con LFT tra 18 e < 22 m.
- **30 %** da distribuire in egual misura tra i MM/PP con LFT superiore o uguale a 22 m.


Si resta in attesa di un riscontro e si ringrazia per l'attenzione.

PESCARA 05-07-2011

ASSOCIAZIONE ARMATORI PESCARA

- 1) 
- 2) 
- 3) 

- 1) PRESIDENTE DI GIOVANNI LUIGI
- 2) CONSIGLIERE CAMPIONE MASSIMO
- 3) VICE PRESIDENTE PALESTINO ROMANO



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 3.08.2011, N. 543:

L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni – art. 43 – Calendario Venatorio Regionale 2011/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, emanata in recepimento della “Direttiva Uccelli” n. 79/409/CEE del 1979;

Richiamata la legge regionale 28.01.2004 n. 10, “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e s.m.i., ed in particolare l’art. 43, comma IV, che individua il contenuto del Calendario Venatorio;

Dato atto che, in virtù delle norme anzi richiamate, la Regione è chiamata a provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale 2011/2012 (di seguito per brevità “Calendario”);

Richiamato l’art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE “Direttiva uccelli” con il quale la Commissione europea ha stabilito, tra l’altro, il divieto del prelievo venatorio degli uccelli selvatici durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

Considerato che il testo della direttiva non indica date precise in merito alla stagione di caccia;

Dato atto che, allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi membri, la Commissione Europea ha istituito, a suo tempo, un comitato scientifico di esperti ornitologi (Comitato Ornithology), con il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, i termini temporali del periodo di riproduzione e di dipendenza dei giovani dai genitori e quelli di inizio della migrazione prenuziale;

Considerato altresì che il Comitato ha individuato detti periodi, suddivisi per decenni, riportandoli nel documento “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001;

Considerato altresì che il predetto documento indica i limiti temporali massimi consentiti, dando facoltà a ciascun paese di stabilire calendari venatori più restrittivi in funzione di proprie esigenze determinate da vari fattori (pratico-applicativi, culturali, ecc).

Dato atto che:

- la direttiva n. 79/409/CEE è stata abrogata e sostituita dalla più recente direttiva 2009/147/CE;
- conseguentemente, è stato aggiornato il quadro normativo nazionale e la legge 04.06.2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) ha, tra l’altro, modificato l’art. 18 della legge 157/92;
- in particolare, è stato introdotto il comma 1 bis che dispone il divieto dell’esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione, e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Considerato che recentemente la Commissione Europea ha prodotto un ulteriore documento, “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria. In particolare, nella predetta guida si afferma che:

- «Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presenti in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è

- possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di sovrapposizione "reale"» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.2);
- "omissis ... ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia ... omissis ... è ammesso un certo margine di flessibilità ... omissis ... inoltre è possibile escludere (n.d.r.: nella determinazione del periodo pre-nuziale) le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che ... omissis ... possono essere considerate sovrapposizioni teoriche" (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.9);
 - «Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche durante i periodo di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura occorre di tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentono agli uccelli interessati di riposarsi e nutrirsi» (capitolo 2.6, paragrafo 2.6.22).
 - «le condizioni che gli stati membri devono soddisfare ai fini dello scaglionamento delle date di apertura e/o di chiusura della caccia a norma dell'art. 7 della direttiva per assicurare il rispetto del principio della completa protezione, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, sono che gli stessi devono essere in grado di dimostrare, al livello geografico al quale intendono applicare lo scaglionamento delle date di apertura e o di chiusura della caccia, l'inesistenza di rischi di confusione e di perturbazione» (paragrafo 2.6.23). «Per quanto riguarda il rischio di confusione, occorre raggruppare le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat negli stessi periodi di tempo, e stabilire per tali gruppi le stesse date di apertura e di chiusura della caccia in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti. Occorre inoltre verificare che le condizioni in cui ha luogo l'attività venatoria non diano origine ad un significato rischio di confusione tra specie cacciabili differenti» (paragrafo 2.6.24). «Con riferimento al rischio di perturbazione, è necessario dimostrare che esiste un equilibrio tra

l'intensità, la frequenza e la durata della caccia e la disponibilità e la vicinanza di aree sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo» (paragrafo 2.6.25).

Dato atto pertanto che i periodi di sovrapposizione di cui sopra rappresentano periodi di "sovrapposizione teorica", espressamente previsti ed accettati dalla Commissione, in quanto finestre temporali in cui non è possibile stabilire con certezza l'effettiva sovrapposizione che, quindi, è da considerarsi puramente ipotetica;

Dato atto conseguentemente che l'attività venatoria è ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale);

Considerato che il calendario venatorio per la stagione 2011/2012 è stato redatto tenendo conto delle considerazioni sopra riportate (allegato 1);

Dato atto che, a norma dell'art. 43 della L.R. 10/04, sulla proposta di Calendario è stata chiamata ad esprimersi la Consulta Regionale della Caccia, convocata con nota n. 577/SEGR del 7.06.2011;

Visto il verbale della seduta del 16.06.2011 dalla Consulta Regionale della Caccia (allegato 2);

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 18, della L. 157/92, del comma 3 dell'art. 43, della L.R. 10/04, e del comma 3 dell'art. 60 della stessa L.R. 10/04, la Regione è tenuta ad acquisire, sulla proposta di Calendario, il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA;

Dato atto che con nota n. RA/106687 del 16.05.2011 è stata inviata all'ISPRA la proposta di Calendario venatorio;

Dato atto, inoltre, che la competente Direzione, con nota n. RA/137407 del 30.06.2011 ha provveduto ad inviare la proposta di Calendario al Servizio Beni Ambientali, Aree protette e Valutazione Ambientale ai fini della Valutazione di Incidenza da parte del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale –

Comitato VIA;

Visto il parere dell'ISPRA di cui alla nota n. 17599/T-A 11 del 23.05.2011 (allegato 3), con il quale l'Istituto esprime alcune riserve sul Calendario ad esso sottoposto, in relazione a periodi più estesi rispetto a quelli indicati nelle linee guida pubblicate dallo stesso istituto ed in relazione alla mobilità dei cacciatori e all'addestramento cani;

Vista la relazione tecnica predisposta dalla Direzione competente (allegato 4), nella quale, tra l'altro, sono riportate le motivazioni a sostegno dello scostamento delle date di prelievo di alcune specie cacciabili rispetto al parere ISPRA;

Dato atto che, in applicazione della vigente normativa regionale:

- hanno titolo ad esercitare la caccia da appostamento alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale, senza l'ausilio del cane e con divieto di esercitare nel comparto unico la caccia di appostamento nei giorni festivi, solo i cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese. Tale divieto non vale per gli ATC dove il cacciatore è iscritto o ammesso;
- non è consentito l'utilizzo di razze di cani da seguita, a partire dal 1° gennaio 2012 fatto salvo l'utilizzo degli stessi per l'esercizio della caccia alla volpe secondo modalità adottate dalle Province;

Dato atto, infine, che la richiamata vigente normativa regionale stabilisce che l'addestramento cani possa svolgersi a partire dai trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria e che, pertanto, l'allegato calendario stabilisce l'inizio dell'addestramento cani a partire dal 21 agosto 2011;

Visto il Giudizio n. 1816 del 02.08.2011 del citato Comitato VIA (allegato 5) che, nell'esprimere un parere sostanzialmente positivo, ha formulato le seguenti osservazioni e prescrizioni:

“Nelle aree “A” individuate dal PATOM, aprire l'esercizio venatorio non prima del 1 novembre e prolungarlo fino al 31 gennaio.

Resta fatto salvo quanto previsto nell'accordo tra la Provincia de L'Aquila e il PNALM per quanto riguarda la ZPE del Parco stesso.”

Atteso che il predetto Comitato ha inoltre determinato di estendere il divieto di caccia su tutto il territorio regionale alle specie combattente e moretta e di vietare l'uso delle munizioni contenenti pallini in piombo in tutte le zone umide;

Dato atto che sono state recepite le prescrizioni formulate dal comitato VIA in quanto costituiscono parere obbligatorio;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. 10/04, la Provincia di L'Aquila e l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise hanno provveduto a sottoscrivere, in data 19 settembre 2008, un Protocollo d'intesa recate “Programmazione differenziata per l'esercizio dell'attività venatoria nella zona di protezione esterna – versante abruzzese – del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise” (allegato 6), cui si rinvia per la disciplina particolare del prelievo venatorio in tale zona;

dato Atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1 di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2011/20112, allegato n. 1 al presente atto unitamente al Modello A);
- 2 di dare atto che il prelievo venatorio nella zona di protezione esterna del PNALM è disciplinato in conformità all'intesa di cui all'unito allegato 6;
- 3 di dare atto che l'allegato 1 (Calendario

Venatorio Regionale 2011/2012) l'allegato 2 (verbale seduta Consulta Regionale della Caccia), l'allegato 3 (parere ISPRA n. 17599/T-A 11 del 23.05.2011), l'allegato 4 (relazione tecnica), l'allegato 5 (pronuncia VIA), l'allegato 6 (protocollo d'intesa Provincia di L'Aquila/PNALM) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Deliberato;

- 4 di incaricare il Direttore del competente servizio a compiere tutti gli atti successivi

connessi all'attuazione del presente atto deliberativo;

- 5 di disporre la pubblicazione in via straordinaria e urgente della presente deliberazione in forma integrale, corredata del Calendario venatorio e relativi allegati (allegato 1), su un numero speciale del *B.U.R.A.*, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo, unitamente a tutti gli allegati.

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO

Direzione regionale Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione
Via Catullo, 17 Pescara

CALENDARIO VENATORIO 2011/2012

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria ha inizio **la terza domenica di settembre e termina il 30 gennaio 2012, fatta eccezione di quattro mattinate di preapertura (limitatamente al periodo che va da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 12,00) a carico delle specie indicate nel successivo CAPO B, punto 1 e punto 5 alle condizioni ivi indicate** ed è regolata dalle prescrizioni che seguono.

CAPO A) Stagione venatoria, giornate e orari di caccia

1. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nel presente calendario, i cacciatori aventi diritto all'accesso ai rispettivi ATC, possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane nel periodo dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio 2012, con le limitazioni e le modalità di cui nel seguito.
2. Nei periodi indicati nel punto precedente, l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
3. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.
4. L'attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell'ora legale, desunti dal sito internet dell'Aeronautica Militare Italiana www.meteoam.it:

Settembre	Dal 01 al 15 – ore 5,31/19,29 (vige l'ora legale)
	Dal 16 al 30 – ore 5,50/18,58 “
Ottobre	Dal 01 al 15 – ore 6.03/18,37 “
	Dal 16 al 31 – ore 6.21/18.13 “
Novembre	Dal 01 al 15 – ore 5.40/16.52
	Dal 16 al 30 – ore 5.59/16.38
Dicembre	Dal 01 al 15 – ore 6.15/16.33
	Dal 16 al 31 – ore 6.26/16.37
Gennaio	Dal 01 al 15 – ore 6.29/16.50
	Dal 16 al 31 – ore 6,22/17.07

5. I cacciatori ammessi non residenti né nativi della Regione Abruzzo esercitano il prelievo venatorio per ciascuna specie in concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza coincidenti con quelli indicati nel presente calendario.

CAPO B) Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Nelle mezze giornate del 3, 4, 10 e 11 settembre 2011 è consentita la caccia agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie **tortora** (*streptopelia turtur*) e **merlo** (*Turdus merula*) nella forma dell'appostamento fisso e temporaneo senza l'ausilio del cane. Dalla terza domenica di settembre al 28 dicembre 2011 è consentita la caccia alle medesime specie nella forma vagante.
2. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2011, è consentita la caccia agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie **quaglia** (*coturnix coturnix*) e **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e dal 1° ottobre al 31 dicembre all'**allodola** (*Alauda arvensis*).
3. Dal 1° ottobre 2011 al 19 gennaio 2012 è consentita la caccia alla **beccaccia** (*Scolopax rusticola*). Le Province, così come suggerito dal Piano di gestione europeo della specie (azione prioritaria), provvedono a disporre, tenendo conto delle specifiche peculiarità climatiche, la chiusura anticipata della stagione venatoria nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 19 gennaio 2012 nel caso in cui si verificano eventi climatici sfavorevoli alla specie, quali:
 - brusco calo delle temperature minime (almeno 10 °C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata di 6 – 7 giorni e, così definita, entro il terzo giorno dalla Protezione Civile;
 - forti neviccate e copertura nevosa protratta nel tempo.
4. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2011 è consentita la caccia alla **starna** (*Perdix perdix*).
5. Nelle mezze giornate del 3, 4, 10 e 11 settembre 2011 è consentita la caccia agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie **cornacchia grigia** (*Corvus corone*) e **gazza** (*Pica pica*) nella forma da appostamento fisso e temporaneo senza l'ausilio del cane. Dalla terza domenica di settembre 2011 al 28 gennaio 2012, è consentita la caccia alle stesse specie nella forma vagante.
6. Dalla terza domenica di settembre al 19 gennaio 2012, la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: **cesena** (*Turdus pilaris*), **tordo sassello** (*Turdus iliacus*) e **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*).
7. Dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio 2012, la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **folaga** (*Fulica atra*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **alzavola** (*Anas crecca*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **fischione** (*Anas Penelope*), **codone** (*Anas acuta*), **mestolone** (*Anas clipeata*), **marzaiola** (*Anas querquedula*), **moriglione** (*Aythya ferina*), **moretta** (*Aythya fuligula*), **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **canapiglia** (*Anas strepera*) e **frullino** (*Lymnocyptes minimum*).
8. Dal 1° ottobre 2011 al 30 gennaio 2012 è consentita la caccia al **colombaccio** (*Columba palumbus*).
9. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2011 è consentita la caccia alla **coturnice** (*Alectoris greca*) previo censimento, da realizzarsi entro il 10 settembre 2011, a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 31, comma 7. Gli stessi ATC, sotto il coordinamento tecnico delle Province, predispongono piani di abbattimento e modalità di prelievo. Le Province provvedono ad acquisire il parere dell'ISPRA sui predetti piani di abbattimento e sulle le modalità di prelievo.
10. Dalla terza domenica di settembre al 18 dicembre 2011 la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie **cinghiale** (*Sus scrofa*) e **lepre** (*Lepus europaeus*). Nelle

aree in cui vi è prova scientifica, validata da parte dell'ISPRA, di sovrapposizione di popolazioni di **lepre italica** (*Lepus corsicanus*) e **lepre europea** (*Lepus europaeus*), il prelievo venatorio della lepre europea è vietato.

11. Dalla terza domenica di settembre 2011 al 30 gennaio 2012 è consentita la caccia alla **volpe** (*Vulpes vulpes*).
12. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento al **Colombaccio** (*Colomba palumbus*).
13. Successivamente al 18 dicembre 2011, l'utilizzo delle razze di cani da seguita non è consentito, fatta eccezione di quanto previsto al successivo punto 15.
14. La Regione può, con provvedimento motivato del dirigente del competente Servizio della Giunta regionale, sentiti l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e, ove costituito, l'Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.
15. Nell'esercizio della caccia alla volpe, successivamente al 18 dicembre 2011, è consentito l'utilizzo delle razze di cane da seguita secondo le modalità adottate, entro e non oltre il 1° dicembre 2011, dalle Province, d'intesa con gli A.T.C. Analoga eccezione può essere prevista nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie.
16. Le Province, sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell'ISPRA e nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L. 157/92, possono posticipare la chiusura del periodo di prelievo venatorio al 9 febbraio 2012, per le seguenti specie: **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **colombaccio** (*Columba palumbus*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone*) nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane. Le Province provvedono, altresì, a regolamentare, per detto periodo, le modalità di accesso ai cacciatori non residenti.

CAPO C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria

1. Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2005, n. 336, e nella Zona di Protezione Speciale denominata "ZPS ex Parco", designata originariamente con D.G.R. n.1890 del 13.08.1999, che coincide con il territorio escluso dalla L.R. 7.03.2000, n. 23, dal territorio ricompreso all'interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, l'attività venatoria è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Nella predetta zona, per ciascuna specie indicata nel precedente capo b), per la quali è prevista la chiusura nel corso del mese di gennaio, nello stesso mese, l'attività venatoria è consentita per due giornate alla settimana, il **giovedì** e la **domenica**.
3. All'interno delle ZPS è vietato:
 - lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - l'esercizio della caccia al **combattente** (*Philomachus pugnax*) ed alla **moretta** (*Aythya fuligula*);
 - la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
 - effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;

- lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto;
 - distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
 - attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è vietato nelle aree di presenza del **Lanario** (*Falco biarmicus*).
4. L'attività venatoria nei Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata.
5. Nelle aree SIC di cui alla successiva tabella (ad eccezione della Z.P.E. del P.N.A.L.M. oggetto di diversa regolazione mediante Intesa tra l'Ente Parco e la Provincia dell'Aquila) in cui è stata accertata la presenza dell'**Orso bruno** (*Ursus arctos*), è consentita la caccia al cinghiale nella forma della "girata"* e degli abbattimenti di selezione, con divieto della braccata:

Vecchio Codice sito Natura 2000	Nuovo Codice sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	Provincia
IT7110040	IT7110204	MONTE ROTELLA (solo per la parte esterna al P.N.M.)	AQ
IT7110044	IT7110204	GOLA MACRANA, M. TURCHIO e VALLONE DI LECCE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110051	IT7110204	MONTE MARSICANO e TERRATTA (Solo per la parte Esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110052	IT7110204	FAGGETE VERSANTE NORD-EST MONTAGNA GRANDE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110054	IT7110204	PASSO GODI	AQ
IT7110055	IT7110204	FEUDO INTRAMONTI-MONTE GODI e FERRORIO DI SCANNO (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110059	IT7110204	FAGGETE DA VAL DI ROSE A CAMPITELLI (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110061	IT7110204	SERRA DI ROCCA CHIARANO-MONTE GRECO (solo per la parte esterna al P.N.A.L.M. e alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7110062	IT7110204	BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO (Solo per la Parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110094	IT7110204	VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA	AQ
IT7110095	IT7110204	BOSCHI FRA CIVITA D'ANTINO E MONTE CORNACCHIA	AQ
IT7110102	IT7110204	FIUME SANGRO FRA BARREA E SCONTRONE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110053	IT7110053	CHIARANO-SPARVERA (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7110063	IT7110206	CAMPO FELICE (Solo per la parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110076	IT7110207	MONTE MIDIA, MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA	AQ
IT7110077	IT7110207	SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA	AQ
IT7110078	IT7110207	MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA	AQ

		COTTA	
IT7110079	IT7110207	MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA	AQ
IT7110080	IT7110207	MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA (Solo per la parte esterna alla R.N. "Zompo lo Schioppo).	AQ
IT7110099	IT7110099	GOLE DEL SAGITTARIO (Solo per la parte esterna alla R.N. "Gole del Sagittario").	AQ
IT7110100	IT7110100	MONTE GENZANA (Solo per la parte esterna alla R.N. "Monte Genzana")	AQ
IT7110104	IT7110104	CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	AQ

* La girata deve essere eseguita con un singolo cane costantemente trattenuto al guinzaglio o alla lunga, durante tutta la attività di caccia, e un massimo di 15 cacciatori compreso il conduttore del cane.

- Nelle aree di cui al Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano e nel rispetto di quanto ivi previsto, la caccia al cinghiale nella forma della "girata" e gli abbattimenti di selezione possono essere effettuati previo parere dell'ISPRA in ordine alle modalità di svolgimento degli stessi.
- In data antecedente al 1° ottobre, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: **folaga** (*Fulica atra*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **alzavola** (*Anas crecca*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **fischione** (*Anas Penelope*), **codone** (*Anas acuta*), **mestolone** (*Anas clipeata*), **marzaiola** (*Anas querquedula*), **moriglione** (*Aythya ferina*), **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **canapiglia** (*Anas strepera*), **frullino** (*Lymnocyrtes minimum*), **beccaccia** (*Scolopax rusticola*).

CAPO D) Ammissione agli ATC

- I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l'esercizio straordinario della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all'allegato A al presente calendario.
- I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all'allegato B al presente calendario.

CAPO E) Esercizio della caccia alla fauna migratoria

- L'attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell'ambito del "Comparto unico regionale per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria", da cui è escluso comunque il territorio di cui al capo C), punto 1, del presente calendario, è consentita, in applicazione del disposto di cui all'articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-ter della L.R.10/2004, relativamente a ciascuna specie, per il periodo intercorrente tra il primo ottobre e il termine della stagione venatoria prevista per la stessa, nel limite di tre giornate settimanali, esclusa la domenica, e nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all'allegato C al presente calendario.

2. Hanno titolo ad esercitare l'attività venatoria di cui al comma precedente, i soli cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese.

CAPO F) Gestione e caccia agli ungulati

1. La Regione Abruzzo nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione degli ungulati sul proprio territorio al fine di disciplinarne il prelievo venatorio, per il solo esercizio della caccia al **cinghiale** (*Sus scrofa*), fatti salvi atti di programmazione del prelievo venatorio nei confronti di detta specie vigenti eventualmente adottati dalle Province, adotta su tutto il territorio regionale le disposizioni, prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato D al presente calendario.

CAPO G) Allenamento cani da caccia

1. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004 (*Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile*), l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, dal 18 agosto 2011 fino al giovedì antecedente l'apertura della stagione venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nelle quattro mattinate di preapertura (3, 4, 10 e 11 settembre 2011) è vietato da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 12,00.
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all'attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.

CAPO H) Carniere giornaliero

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell'art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepore e una sola coturnice, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre beccacce, secondo le indicazioni del successivo punto 3.
2. A ciascun cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.
3. Per le specie sottoelencate, si fornisce, di seguito, oltre al carniere giornaliero anche il carniere stagionale:
 - codone: 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
 - quaglia: 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
 - beccaccia: 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
 - tortora: 5 capi giornalieri e 20 stagionali;
 - merlo: 5 capi giornalieri;
 - allodola: 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene al carniere stagionale, il numero di capi previsti nei piani di prelievo vigenti nelle aree interessate.

CAPO I) Obblighi

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall'Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
2. L'Amministrazione provinciale, all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'A.T.C. di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri A.T.C. regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.
3. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino di abbattimento rilasciato a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'A.T.C. presso il quale risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso.
4. Il cacciatore, prima di iniziare l'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, il giorno di caccia.
5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli A.T.C., il numero dei capi e le specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata. Il numero di capi, anche per la migratoria, deve essere annotato sul tesserino d'abbattimento, **per singola specie**, sia alla fine della mattinata che al termine della giornata come riepilogativo.
6. Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate dal cacciatore al termine della giornata di caccia.
7. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, il cacciatore deve restituire all'A.T.C. il tesserino di abbattimento.
8. Entro il medesimo termine perentorio, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4. della L.R. 10/2004, la ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'A.T.C.
9. Ai fini della sicurezza derivante dall'uso delle armi da fuoco, è fatto obbligo a tutti i cacciatori di indossare durante l'esercizio venatorio indumenti ad alta visibilità. Tale obbligo non è esteso ai praticanti l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo.

Le Amministrazioni provinciali trasmettono, su supporto informatico, al competente Servizio regionale della Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, gli elementi informativi indicati nei commi precedenti, acquisendo dagli A.T.C. le informazioni concernenti le catture; a tal fine ciascun A.T.C. elabora e trasferisce alla Provincia competente le notizie di sua pertinenza nel termine perentorio del 1° aprile 2012. ;

CAPO L) Tutela delle colture e fondi chiusi

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. n. 10/2004, è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.
2. Si considerano in attualità di coltivazione:
 - i terreni con coltivazioni erbacee e da seme;

- i frutteti specializzati;
 - i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto;
 - i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
3. I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l'obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.
4. E', inoltre, vietata la caccia su:
- fondi rustici chiusi da muri, da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a mt 1,20 fuori terra;
 - fondi rustici chiusi da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno mt.1,50 e larghezza di mt. 3.

CAPO M) Ulteriori disposizioni

1. Gli atti organizzativi adottati dagli A.T.C. ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei precedenti capi vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto di ciascun anno e vanno inviati alla provincia territorialmente competente entro 10 gg. dalla loro emissione.
2. Entro lo stesso termine, gli atti organizzativi adottati dagli A.T.C., unitamente alla modulistica che li accompagna, sono trasmessi, a cura degli A.T.C. stessi, alla Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/caccia.
3. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.
4. E' vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.
5. E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo B) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini .
6. E' altresì vietata l'attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.
7. Le Province competenti per territorio provvedono alla segnalazione delle aree vietate all'esercizio venatorio ai sensi della Legge succitata.
8. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone .
9. E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
10. Ai sensi del 10° comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/2004, le Province hanno facoltà di vietare l'esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.

11. Le Province, ai sensi del 12° comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/2004, rendono note le aree del proprio territorio provinciale in cui l'attività venatoria è consentita in forma programmata, le aree destinate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'esercizio venatorio è precluso.
12. L'utilizzo del cane da seguita, nei periodi compatibili con quelli indicati nella presente legge ed in relazione alle specie interessate, è disciplinato dalle Amministrazioni provinciali con apposite disposizioni.
13. In corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale, non è consentita nessuna forma di caccia.
14. E' vietato l'uso di cartucce tossiche (pallini di piombo), nella caccia praticata agli uccelli acquatici, nelle zone umide di cui alla tabella seguente:

codice ISPRA (ex INFS)	Località
AQ0402	Laghetti di Caporciano, Navelli e Collepietro;
AQ0902	Piana del Fucino Est;
AQ0903	Vasche zuccherificio di Avezzano;
AQ1102	Quarti di Pescocostanzo e Rivisondoli;
AQ1108	Lago della Montagna Spaccata;
CH0101	Litorale Ortona;
CH0102	Litorale Sangro-Vasto;
CH0103	Litorale Vasto-San Salvo
CH0202	Lago di Bomba;
CH0203	Lago di Casoli;
TE0101	Litorale Tronto-Vomano;
TE0201	Litorale Vomano-Piomba;

15. Nel caso di sparo in direzione delle zone di cui alla tabella precedente, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dalla zona stessa.
16. Nella caccia agli ungulati, si raccomanda, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, la sostituzione delle munizioni contenenti piombo con munizioni atossiche.
17. Le Province nelle zone vocate alla coturnice, al fine di ridurre l'impatto derivante dal traffico dei veicoli a motore in alta montagna, su istanza degli ATC, possono vietare sulle strade non asfaltate, il trasporto a bordo di veicoli a motore delle armi per l'uso venatorio.
18. Con successiva norma regolamentare, la Regione si riserva di adottare apposite disposizioni in ordine all'utilizzo dei pallini e/o dei proiettili di piombo sul proprio territorio.

CAPO N) Riserva

1. La Regione si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 44 della L.R. 10/2004.

CAPO O) Rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell'art. 53, 4° comma, lettere da a) a q), sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all'importo ivi specificato.

Il Componente la Giunta
Rag. Mauro Febbo

Il Presidente
Dott. Giovanni Chiodi

Allegato A – CAPO D) punto 1

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
2. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all'accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l'ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s'intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
3. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
4. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
5. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
 - ATC L'Aquila "01L"
 - ATC Avezzano "02L"
 - ATC Barisciano "03L"
 - ATC Subequano "04L"
 - ATC Sulmona "05L"
 - ATC Roveto-Carseolano "06L"
 - ATC Pescara "07L"
 - ATC Chetino-Lancianese "08L"
 - ATC Vastese "09L"
 - ATC Salinello "10L"
 - ATC Vomano "11L"
7. L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell'ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi. Il Cacciatore ha l'obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all'ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04, entro il 01.04.2011.
8. i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di

provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2012.

MODELLO A)Al **PRESIDENTE** dell' ATC

.....

OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.

Il/La sottoscritto/a nato/a
 il e residente a
 in Via n., tel.,
 e-mail , iscritto/a all'ambito territoriale di
 caccia denominato.....
 licenza di porto di fucile n.

COMUNICA

che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:

.....
 A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

- | | |
|---|--------------|
| 1. ATC L'Aquila - giornate | Codice "01L" |
| 2. ATC Avezzano - giornate..... | Codice "02L" |
| 3. ATC Barisciano - giornate | Codice "03L" |
| 4. ATC subequano - giornate..... | Codice "04L" |
| 5. ATC Sulmona - giornate..... | Codice "05L" |
| 6. ATC Roveto-Carseolano - giornate | Codice "06L" |
| 7. ATC Pescara - giornate..... | Codice "07L" |
| 8. ATC Chetino-Lancianese - giornate..... | Codice "08L" |
| 9. ATC Vastese - giornate..... | Codice "09L" |
| 10. ATC Salinello - giornate..... | Codice "10L" |
| 11. ATC Vomano - giornate..... | Codice "11L" |

data.....

firma

Allegato B – CAPO D) punto 2

1. Al di dare attuazione al disposto dell'art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto dall'art. 106, comma 2, della L.R. 6/2005, il Comitato di Gestione degli ATC dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15,00, le modalità di pagamento di detto importo.
2. Gli ATC avranno cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di abbattimento che è titolo per l'esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà essere riconsegnata a cura del cacciatore all'ATC entro e non oltre l'1.04.2012.
3. Gli ATC hanno l'obbligo di comunicare a mezzo fax alla competente Polizia Provinciale della rispettiva Provincia l'elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi . Nel caso in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell'art. 28, L.R. 10/04.
4. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
 - ATC L'Aquila "01B"
 - ATC Avezzano "02B"
 - ATC Barisciano "03B"
 - ATC Subequano "04B"
 - ATC Sulmona "05B"
 - ATC Roveto-Carseolano "06B"
 - ATC Pescara "07B"
 - ATC Chetino-Lancianese "08B"
 - ATC Vastese "09B"
 - ATC Salinello "10B"
 - ATC Vomano "11B"

Allegato C – CAPO E) punto 1

1. Possono formare oggetto di prelievo venatorio esclusivamente le specie appartenenti all'avifauna migratoria indicate nel Capo B del presente calendario.
2. Hanno titolo ad esercitare la caccia alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale i soli cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese;
3. Ciascun cacciatore avente titolo può esercitare l'attività di cui al presente allegato limitatamente a tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì, giorni di silenzio venatorio, e della domenica;
4. le giornate di caccia alla migratoria si cumulano con quelle di esercizio ordinario della pratica venatoria negli ATC di iscrizione o di ammissione. Pertanto nessun cacciatore può disporre di più di tre giornate settimanali di caccia, fruibili a sua scelta o nel "Comparto unico regionale" o negli ATC di iscrizione/ammissione.
5. nel "Comparto unico regionale" è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 43, trascrivendo il codice identificativo di seguito indicato:
 - ATC L'Aquila "01M"
 - ATC Avezzano "02M"
 - ATC Barisciano "03M"
 - ATC Subequano "04M"
 - ATC Sulmona "05M"
 - ATC Roveto-Carseolano "06M"
 - ATC Pescara "07M"
 - ATC Chetino-Lancianese "08M"
 - ATC Vastese "09M"
 - ATC Salinello "10M"
 - ATC Vomano "11M"
7. l'annotazione, per specie, dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell'ATC in cui si è iscritti.
8. i Comitati di Gestione degli ATC sono tenuti a rimettere, entro il 30.04.2012, alle Province di riferimento, un prospetto numerico riepilogativo dei cacciatori iscritti distribuiti per ATC di fruizione delle facoltà ex art. 43, comma 6, con l'indicazione del numero complessivo di giornate di caccia nel medesimo usufuite e dei capi abbattuti.

Allegato D – CAPO F) punto 2

1. La caccia al cinghiale è consentita:
 - in forma individuale;
 - in forma collettiva, con cacciatori organizzati in squadre, con il metodo della braccata e della girata.
2. Entro il 31 agosto 2011, le squadre che intendono effettuare la caccia al cinghiale in forma collettiva nella Regione Abruzzo, devono inviare tramite il caposquadra o suo vice l'elenco dei nominativi componenti la squadra all'Ambito Territoriale di Caccia utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Provincia.
3. Si rammenta che:
 - ogni volta che si effettua la caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che individuale, va compilato un verbale di caccia conforme ad un modello adottato dalla Provincia, per le squadre la compilazione è a carico del caposquadra o suo vice;
 - i verbali (sia della caccia in forma collettiva che quelli della caccia in forma individuale) vanno consegnati entro e non oltre il 10 febbraio 2012;
 - ciascun cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra per Provincia;
 - in caso una squadra effettui più battute nella stessa giornata essa è tenuta a compilare un verbale completo per ogni battuta;
 - non è possibile suddividere una squadra per effettuare più battute contemporaneamente;
 - per effettuare la caccia in forma collettiva è necessaria la presenza di un minimo di 5 cacciatori componenti la squadra (Caposquadra, o vice, compreso);
 - eventuali componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la battuta stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra il quale deve prontamente annotare, sul Verbale, il nominativo del componente che ha abbandonato la battuta e l'orario di allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti la battuta deve essere immediatamente interrotta;
4. durante la caccia al cinghiale sia in forma collettiva che individuale è:
 - consentita la sola detenzione delle munizioni a palla;
 - è vietato abbattere altre specie di selvatico diverse dal cinghiale;
 - fatto obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità;
5. alla caccia collettiva al cinghiale possono partecipare cacciatori non iscritti a squadre o appartenenti a squadra diversa da quella che effettua la battuta, definiti ospiti, in misura non superiore al 20% dei componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino almeno 5 iscritti della squadra ospitante. Ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità di ospite, a più di 5 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria su tutto il territorio regionale;
6. al cacciatore è consentito abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia (le squadre pertanto non potranno abbattere giornalmente più cinghiali di quanti siano i partecipanti alla battuta giornaliera)

CONSULTA REGIONALE DELLA CACCIA

VERBALE RIUNIONE DEL 16.06.2011

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di giugno, alle ore 10.30 si è tenuta presso la Direzione Agricoltura in Pescara, via Catullo 17, la riunione della Consulta Regionale della Caccia per la proposta del calendario venatorio relativo alla stagione 2011-2012 (allegato A).

Alla riunione hanno partecipato esponenti di Enti, istituzioni ed associazioni interessate, come da foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato B).

Dopo i saluti del componente la Giunta Regionale, assessore Mauro Febbo, vengono illustrate le modifiche alla normativa in materia di caccia apportate dalla Legge Comunitaria del 2009.

Viene illustrata nel dettaglio la proposta di calendario venatorio, a cura del responsabile d'ufficio regionale dr. Franco Recchia, il quale precisa che la proposta del calendario venatorio prevede periodi corrispondenti alle prescrizioni normative ed in parte alle indicazioni dell'ISPRA.

Al termine della presentazione vengono formulati osservazioni, proposte e commenti da parte degli intervenuti, che si riportano di seguito.

Staniscia Giovanni per la **provincia di Chieti** dichiara che la consulta della caccia della provincia di Chieti non si è ancora riunita, per cui si riserva di formulare eventuali osservazioni a seguito dello svolgimento della consulta provinciale..

Ciuffettelli Carlo per la **provincia de L'Aquila** (su delega dell'assessore) presenta osservazioni scritte alla proposta di calendario (allegato C). Propone, in accordo con gli ATC della Provincia, di vietare l'accesso ai fuoristrada per la caccia alla coturnice, nella considerazione che la caccia a tale specie si svolge in alta quota. Inoltre, a seguito del terremoto è cambiato l'assetto del territorio provinciale, in quanto è stata riconosciuta la possibilità di elevare costruzioni provvisorie in legno: dette costruzioni insistono, ad oggi, su territori limitrofi alle zone di caccia, pertanto si ritiene opportuno imporre di indossare il giubbotto alta visibilità non solo per la caccia al cinghiale ma per ogni attività venatoria.

Di Michele Giuseppe e **Castiglione Giovanni** per la **provincia di Teramo** osservano che non sussiste un congruo rapporto tra zone di caccia e cacciatori, in quanto gran parte del territorio della provincia di Teramo ricade in aree protette. C'è difficoltà nell'utilizzare i selecontrollori nel Parco, si soffre di carenza di personale, inoltre il Parco non tiene conto delle esigenze dei cacciatori. Chiedono che il nuovo Piano faunistico della provincia di Teramo sia riportato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e che sia indicato nel calendario il cambio nella provincia di Teramo: a proposito di tale ultimo punto, viene chiarito che il cambio dei territori di caccia può essere indicato nell'atto con cui la Provincia adotta il calendario venatorio. Inoltre, in risposta ad osservazioni formulate da alcuni partecipanti, si impegna a rivedere i confini del Parco per riportarli nei termini di legge e sottolinea, in merito alle questioni ambientali e biologiche, che la figura del cacciatore deve essere vista come gestore della fauna e non saccheggiatore.

Lattanzio Mario per la **provincia di Pescara** dichiara di essere d'accordo in linea di massima con la proposta di calendario venatorio, e che sarà opportuno ascoltare le proposte delle associazioni di cacciatori.

Su istanze e osservazioni presentate da più parti, il dr. **Franco Recchia** per la **Regione** chiarisce, in merito alla disciplina della caccia della **lepre italiana**, che le superfici in cui è stata individuata questa specie nel territorio d'Abruzzo sono due: la zona di Anversa e Casali di Cocullo – oasi WWF e la zona di Secinaro e Pagliare di Tione – valle Subequana

Si determina pertanto di vietare la caccia alla lepre in queste zone in quanto la proposta formulata sulla lepre italiana dalla Regione, non trova condivisione dalla maggior parte dei presenti.

In relazione alle quattro mezze giornate di preapertura della caccia previste nella proposta di calendario, alcuni partecipanti alla consulta hanno espresso parere negativo.

Morelli Ermanno per **Federcaccia** propone di chiudere la caccia al fagiano al 31 dicembre e di far decorrere il periodo per l'addestramento cani dal 10 agosto.

Ribadisce inoltre la necessità di effettuare una corretta gestione venatoria, sulla quale la Regione concorda in pieno, ed infatti il dr. Recchia espone che la costituzione dell'Osservatorio Faunistico Regionale, istituto previsto dalla legge regionale e deputato alla gestione venatoria, è stata deliberata dalla Giunta regionale in data 07/06/2011. Inoltre evidenzia che la legge prevede che l'addestramento cani possa avere inizio un mese prima dell'apertura della stagione venatoria, pertanto lo stesso addestramento avrà inizio dal 18 agosto.

Tucci Antonio per **Italcaccia** chiede che sia specificato quali sono le aree cinofile temporanee ed il titolo per esercitare tale addestramento. Chiede altresì che il calendario rispetti l'art. 18 della L. 157/92.

La maggioranza dei partecipanti alla consulta si dichiara contraria ad esercitare l'attività di addestramento cani nei territori individuati come aree cinofile temporanee. I rappresentanti della regione fanno proprio il suggerimento.

Mariani Cesarino per **ANUU** conferma l'analisi effettuata dall'assessore provinciale di Teramo circa lo squilibrio territorio – cacciatori. Sottolinea la necessità di una gestione del territorio più attenta e puntuale, chiede che sia aperta la caccia al cervo e al capriolo, mentre per la caccia al fagiano richiama la proposta di legge regionale presentata al consiglio per la regolamentazione dell'attività venatoria nel triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Allegrini Claudio per il **WWF** contesta i periodi di caccia che differiscono dalle indicazioni dell'ISPRA e la disciplina del comparto unico. Inoltre pone l'accento sulla questione delle munizioni tossiche che possono creare problemi di salute.

Il dr. Recchia precisa che il comparto unico è stato istituito con legge regionale.

Lalli Roberto per **FIDASC** precisa che nella zona di Chieti – Lanciano – Vasto non sono state istituite aree di addestramento temporaneo e concorda con l'apertura al 18 agosto all'addestramento cani.

Columbaro Donato chiede che la caccia alla lepre si chiuda il 18 dicembre, come per il fagiano, e che la caccia alla cesena e al tordo si chiuda il 30 gennaio.

L'avv. **Larizza Vincenzo** per **Federcaccia** osserva, in relazione alla "necessità" di attenersi alle indicazioni ISPRA per la redazione del calendario, che l'ISPRA interpreta in modo restrittivo le Key concepts: le indicazioni ISPRA vengono comunque smentite anche dal comitato ORNIS, quindi si può far riferimento alle indicazioni anche di altri organismi, quali ad es. Wetlands International. Rivolge comunque un plauso alla proposta di calendario presentata dalla Regione, sottolineando che il calendario venatorio in Abruzzo è particolare, in quanto più del 30% del territorio è protetto. Per quanto riguarda il censimento delle coturnici, invita a farlo d'estate nelle aree Parco, attraverso la stipula di protocolli d'intesa con gli enti Parco, in quanto a seconda delle Province coinvolte ci sono periodi e zone diverse in cui effettuare la rilevazione. Si dichiara contrario alle quattro giornate di preapertura e, per quanto riguarda la caccia alla beccaccia, dissente sia sul periodo sia sul riferimento alle condizioni atmosferiche. In merito alle osservazioni formulate dal rappresentante del WWF, auspica che venga effettuata una corretta gestione per l'incremento faunistico e la biodiversità.

Deposita disegno di legge regionale presentata al consiglio per la regolamentazione dell'attività venatoria nel triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 condivisa da ANUU (allegato D).

Pessolano Angelo per **Arcicaccia** si dichiara contrario alle quattro giornate di preapertura, in quanto distruttiva del territorio, e alla chiusura al 19 gennaio della caccia alla beccaccia. Concorda con la disciplina per la tutela della lepre italiana. Per l'addestramento cani si dichiara d'accordo per l'apertura del periodo da metà agosto, e per la riconsegna dei tesserini venatori propone il 10 febbraio anziché il 15 marzo.

Alle ore 13.00, non avendo altro da aggiungere, la riunione viene sciolta.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Attività faunisto-venatoria
Dr. Franco Recchia



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0017599 Data 23/05/2011
Tit. X Partenza

Prot. n.

/T-A 11

Alla Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca
Ufficio Programmazione Attività Faunistico Venatorie
VIA CATULLO 17
65127 PESCARA PE
FAX: 085/7672932
franco.campomizzi@regione.abruzzo.it

Oggetto: Calendario venatorio per la stagione 2011-2012.

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 106687 del 16.5.2011 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

A seguito della modifica dell'art. 18 della legge n. 157/92 intervenuta tramite l'approvazione della legge comunitaria 2009, questo Istituto, con nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni regionali il documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*". In tale documento, che per comodità di consultazione si allega anche alla presente, vengono fornite precise indicazioni circa:

- i periodi di caccia per le specie ornitiche che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori regionali;
- la sospensione del prelievo per alcune specie in cattivo stato di conservazione a livello nazionale e/o regionale;
- la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentirne la caccia;
- le modalità del prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carne.

Per un'analisi delle motivazioni biologiche e tecniche che stanno alla base di tali indicazioni si rimanda all'esame del documento appena citato. Per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Mammiferi

Gestione della Lepre - Come già più volte ricordato, il ritrovamento di popolazioni residue di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) in tutto l'areale storico della specie (Italia centro-meridionale), ivi incluso l'Abruzzo, richiede l'adozione di una serie di misure per la salvaguardia ed il recupero di questa specie endemica minacciata, di rilevante valore conservazionistico. Innanzitutto occorre definire al più presto la sua effettiva distribuzione nella regione, sia attraverso sopralluoghi da realizzarsi soprattutto nelle aree interdette alla caccia, sia identificando le lepri abbattute durante l'esercizio venatorio. A tale proposito si consideri che essa risulta formalmente protetta in Abruzzo, in quanto inserita tra le specie cacciabili soltanto in Sicilia (D.P.C.M. 7/5/2003. G.U.S. Gen. N. 152 del 3/7/2003). Considerata, tuttavia, la difficoltà di distinguere le due specie - che spesso vivono in simpatria anche a causa dei ripopolamenti effettuati con la Lepre comune (*Lepus europaeus*) - durante lo svolgimento dell'attività di caccia, si suggerisce che anche nel calendario venatorio siano previste particolari misure gestionali rivolte più in generale alla migliore conservazione delle lepri e quindi anche della Lepre comune.

Come evidenziato nel "Piano d'azione per la Lepre italiana" redatto nel 2001 da questo Istituto su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e disponibile sul sito *web* all'indirizzo precedentemente indicato nel paragrafo relativo ai periodi di caccia, negli A.T.C. dove la lepre italiana è stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno:

- 1) accertare l'esatta distribuzione delle due specie di lepre sul territorio;
- 2) allocare opportunamente le aree protette (ad es. le ZRC) al fine di favorire il consolidamento delle popolazioni locali e facilitare la loro diffusione sul territorio;
- 3) preferire la forma di ripopolamento naturale del territorio aperto alla caccia (tramite dispersione o irradiazione) a quella artificiale (cattura e traslocazione);
- 4) fissare, preferibilmente, la stagione di caccia alla lepre comune in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre;
- 5) introdurre forme di prelievo sostenibile nella gestione della lepre comune, basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo e analisi dei carniere.

A tale riguardo questo Istituto assicura fin d'ora il proprio eventuale supporto tecnico-scientifico, sia a livello regionale che periferico.

Tempi di caccia per la piccola selvaggina stanziale - Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1 ottobre) venga adottata anche per la Lepre comune. Inoltre, anche per la Lepre ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva.

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio.

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia all'avifauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.



TESSERINO VENATORIO

A giudizio di questo Istituto l'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 21 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare a fine agosto - primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE

Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione.

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.
2. **Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli Ungulati** - Recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna sia liscia che rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Inoltre è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili. Infatti, l'assunzione da parte dell'uomo avviene perché i frammenti che si trovano nel tessuto muscolare sono di dimensioni estremamente ridotte o addirittura polverizzati e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni. Pertanto, si suggerisce a codesta Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali. Un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati dovrebbe prevedere l'uso esclusivo di armi a canna rigata, anche per la caccia al cinghiale, poiché allo stato non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia. D'altra parte questa soluzione comporterebbe vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, in quanto i proiettili sparati da armi a canna rigata mostrano una assai minore tendenza a frammentarsi e rimbalzare rispetto alle palle in piombo.
3. **Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i



competenti uffici regionali. Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione se approvato.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'invisano distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



(Dott. Silvano Toso)

n. 1 allegato

ST/lr

Rif. Int. 17007/2011

Relazione tecnica per la stesura del calendario venatorio stagione di caccia 2011-2012.

SPECIE CACCIABILI E STAGIONE VENATORIA: PRINCIPI STABILITI DALLA DIRETTIVA EUROPEA SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI 2009/147/C, INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA MATERIA, DATI SULLE SPECIE CACCIABILI NELLA REGIONE ABRUZZO

PREMESSA

la relazione è stata redatta secondo lo schema della guida per la stesura dei calendari venatori trasmessa dall'ISPRA alle amministrazioni regionali. La relazione dell'Istituto è stata integrata con i dati di prelievo comunicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e con alcune considerazioni tecniche. Per ogni specie è stato inoltre indicato il periodo di prelievo per la regione Abruzzo e le eventuali misure di mitigazione.

LE BASI BIOLOGICHE

L'art. 7 della direttiva stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Questi principi sono motivati da evidenti ragioni biologiche e di conservazione che possono essere sintetizzate come segue.

- Il prelievo di individui nidificanti ha pesanti ripercussioni negative sulla dinamica della popolazione interessata poiché elimina la fonte stessa del reclutamento costituito dalla loro progenie.
- Il prelievo di individui che hanno ancora giovani dipendenti dalle loro cure determina un elevato tasso di mortalità tra questi ultimi, innescando un fenomeno simile a quello descritto al punto precedente.
- Il prelievo di individui durante il ritorno ai luoghi di nidificazione può determinare alterazioni nella struttura delle popolazioni (rapporto numerico tra le classi di sesso e di età) e tende ad eliminare i migliori riproduttori. Infatti in molte specie di uccelli, anche tra quelle cacciabili, la migrazione prenuziale è caratterizzata da un transito anticipato dei maschi rispetto alle femmine e degli adulti rispetto agli immaturi nell'ambito della medesima classe di sesso. Questa strategia tende ad ottimizzare i tempi della riproduzione, facendo sì che, al loro arrivo, le femmine trovino già i maschi insediati nei rispettivi territori, il che consente un inizio immediato delle attività di corteggiamento, accoppiamento e nidificazione. Al tempo stesso, l'arrivo anticipato dei soggetti adulti, più esperti e di norma dominanti rispetto ai giovani, consente a questi ultimi di evitare di confrontarsi con gli adulti nelle fasi di definizione dei confini territoriali, offrendo loro la possibilità di stabilire territori che non interferiscono con quelli di soggetti dominanti. I soggetti che migrano per primi hanno lasciato per primi i quartieri di svernamento in base ad un più precoce raggiungimento delle condizioni fisiche di partenza, oppure hanno migrato più rapidamente dei soggetti che giungono successivamente nelle aree di nidificazione. In termini generali dunque i soggetti che migrano per primi sono caratterizzati da *performances* migliori, e possono quindi essere considerati quelli caratterizzati dai più alti livelli di *'fitness'*

riproduttiva. La caccia esercitata anche solo durante le prime fasi della migrazione prenuziale determinerebbe il prelievo proprio delle componenti più importanti dal punto di vista demografico.

LA DEFINIZIONE DEI PERIODI CRITICI

Il testo della direttiva non indica date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, che tuttavia debbono rispettare i principi appena evidenziati. Allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi, la Commissione Europea ha a suo tempo istituito un comitato scientifico (Comitato Ornis), costituito da esperti ornitologi, che ha ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. I risultati del lavoro del Comitato sono riportati nel documento "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuzial Migration of huntable bird Species in the EU*" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001. I migliori dati della letteratura scientifica disponibile e quelli raccolti direttamente dall'ISPRA hanno rappresentato la base per la definizione dei periodi di riproduzione e di migrazione riferiti all'Italia e contenuti nel "*Key concepts document*"; essi dimostrano che nel nostro paese per molte specie cacciabili l'inizio della migrazione prenuziale avviene per molte delle specie cacciabili nel nostro Paese già durante il mese di febbraio e per alcune già nel mese di gennaio. Inoltre i recenti mutamenti climatici hanno dimostrato di influenzare i tempi della migrazione degli uccelli, determinando generalmente un anticipo dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione legato ad una partenza più precoce delle aree di svernamento africano (Jonzén et al., 2006).

LA GUIDA INTERPRETATIVA

Più recentemente la Commissione Europea ha prodotto un ulteriore documento, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria; si tratta della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" che, sebbene non possa essere considerato uno strumento con valore giuridico, come affermato dalla stessa Commissione, rappresenta un utile riferimento dal punto di vista tecnico. In particolare, la predetta guida stabilisce che:

- «*La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione ... omissis*» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.2);
- «*omissis ... ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia ... omissis ... è ammesso un certo margine di flessibilità ... omissis ... inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni ad un periodo di dieci giorni ... omissis*» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.9).

La sovrapposizione tra stagione venatoria e periodo di protezione è stata studiata ed elaborata nel Key Concepts document in base ad un sistema di periodo di dieci giorni (decadi). Se il periodo di divieto di caccia inizia o finisce in una particolare decade, in quella decade vi è una "sovrapposizione teorica" (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione). La "sovrapposizione teorica" è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile con certezza. Nella decade successiva all'inizio del periodo vietato (o precedente alla sua fine) si parla invece di sovrapposizione reale", che non è ammessa (linee guida C.E.2.7.2). L'attività venatoria è dunque ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale). Risulta dunque opportuno valutare le date di apertura e chiusura della

stagione venatoria considerando che già in essa sono incluse due decadi di sovrapposizione teorica (una in apertura e l'altra in chiusura).

L'APPLICAZIONE DEI KEY CONCEPTS A LIVELLO NAZIONALE

I limiti temporali indicati nel “*Key concepts document*” sono quelli massimi consentiti, ma ciascun paese può stabilire calendari venatori più restrittivi in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (pratico-applicativi, culturali, ecc.). Molti paesi europei adottano infatti periodi caccia più brevi di quelli indicati nel documento e ciò non certamente essere considerato un mancato adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie. Altri paesi ad oggi non risultano essersi completamente adeguati sotto questo profilo, ma questa scelta espone gli stessi al rischio di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea ed alla possibile applicazione delle relative sanzioni. Va inoltre ricordato che alcuni paesi di più recente ingresso nell'Unione usufruiscono di un periodo di moratoria per adeguare i propri strumenti normativi ai principi ed alle indicazioni della direttiva.

L'APPLICAZIONE DEI KEY CONCEPTS A LIVELLO REGIONALE

Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano; ciò +è particolarmente evidente durante la migrazione prenuziale, la quale è generalmente assai più veloce di quella postriproduttiva; analisi specifiche prodotte dall'Ispra e relative alla velocità di avanzamento dei fronti di migrazione di ritorno di uccelli acquatici attraverso il nostro Paese indicano infatti differenze di pochissimi giorni nelle date mediane del transito tra le regioni meridionali e settentrionali, tali cioè da non giustificare calendari regionale differenziati.

L'APPLICAZIONE DEI KEY CONCEPTS AL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Un confronto tra il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza dei giovani indicato nel “*Key concepts document*” e le previsioni della legge n. 157/92 così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, mostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non è compatibile con le date dei key concepts nel caso della Starna, del Fagiano, della Quaglia e del Colombaccio. Nel caso della cosiddetta “pre-apertura”, possibilità concessa alle regioni (art. 18, comma 2) con il limite massimo di anticipazione posto al 1° settembre, per otto specie (Alzavola, Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice, Quaglia, Fagiano, Porciglione e Starna) l'anticipazione risulta incompatibile (**nel caso della Quaglia, della Coturnice e del Fagiano l'incompatibilità riguarda le prime due decadi di settembre, nel caso della Starna, del fagiano di monte e della Pernice bianca tutto il mese di settembre**). Il Colombaccio mostra una situazione particolare poiché è caratterizzato da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre fino alla fine di ottobre. Per questa specie la “*Guida alla disciplina della caccia*” giudica tuttavia accettabile una sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa.

Se si confrontano il periodo di inizio della migrazione prenuziale indicato nel “*Key concepts document*” e le date di chiusura della caccia agli uccelli migratori previste dalla legge n. 157/92 (31 dicembre e 31 gennaio) la situazione appare più complessa. Per sette specie infatti (Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Moretta, Pavoncella, Frullino e Beccaccino) le due indicazioni temporali coincidono, per sette specie (Fischione, Porciglione, Gallinella d'acqua, Colombaccio, Allodola, Quaglia e Tortora) teoricamente il termine della stagione venatoria potrebbe essere spostato sino alla prima decade nel mese di febbraio, mentre per

dieci specie (Canapiglia, Alzavola, Germano reale, Codone, Folaga, Combattente, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) la chiusura della caccia dovrebbe avvenire prima della fine del mese di gennaio, infine per il merlo la prevista chiusura al 31 dicembre potrebbe essere posticipata alla seconda decade di gennaio.

Nello stabilire i periodi di caccia per ciascuna specie va inoltre considerata la necessità di rispettare l'arco temporale massimo di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 2.

PERIODI FENOLOGICI DELL'AVIFAUNA (tratto dall'atlante della migrazione pubblicato dall' ISPRA nel 2008).

Nell'atlante per ogni specie trattata, quando il numero e la distribuzione stagionale delle ricatture sono risultati adeguati, è stata effettuata un'analisi dei movimenti migratori o dispersivi su base fenologica. A questo scopo l'arco temporale è stato suddiviso nei quattro periodi di svernamento, migrazione primaverile (pre-riproduttiva), riproduzione, migrazione autunnale (post-riproduttiva) (es. fig.3). Per ogni specie la definizione dei periodi fenologici è stata effettuata integrando informazioni bibliografiche relative alle popolazioni con i risultati dei dati di iannellamento. Per ogni specie è stato quindi effettuato un controllo a posteriori onde valutare e nel caso adeguare, se i periodi fenologici così definiti risultavano adeguati ai dati presenti nel campione delle ricatture. I periodi fenologici così definiti non devono essere tuttavia considerati in modo rigido. Ciò in conseguenza di una certa variabilità nel comportamento delle diverse popolazioni che possono essere contemporaneamente presenti o alternarsi nel nostro paese, sia all'estrema variabilità geografica e climatica che caratterizza il nostro paese alle sue diverse latitudini. Va infine sottolineato come nel lungo arco temporale in cui sono stati raccolti i dati di ricattura, si sono verificati cambiamenti significativi nelle condizioni ambientali e climatiche che hanno visto molte specie colonizzare stabilmente il nostro Paese (molti uccelli acquatici) o cambiare status e diventare residenti.




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

TEMPI DI CACCIA DIFFERENZIATI PER SPECIE NELL'AMBITO DEGLI STESSI "GRUPPI ECOLOGICI"

Come suggerito dalla già citata "Guida alla disciplina della caccia", la possibilità di esercitare il prelievo venatorio in base a calendari differenziati per specie e/o per aree geografiche è ammissibile solo a condizione che venga assicurata l'assenza di disturbo indotto dall'attività venatoria nei confronti di specie non cacciabili nel medesimo periodo (§ 2.6.1 e 2.6.2). A questo proposito giova ricordare che nelle aree di concentrazione di uccelli migratori si riscontrano, soprattutto nel caso di anatre e limicoli, stormi pluri-specifici in transito e sosta, il che rende difficile assicurare tali precondizioni di tutela. D'altra parte a testimonianza del fatto che la caccia possa costituire un importante fattore di disturbo nel caso degli uccelli acquatici esistono numerosi e solidi dati scientifici che, a parità di condizioni ambientali, mettono in diretta relazione l'incremento dei contingenti di uccelli presenti in una determinata

area con il regime di protezione in essa instaurato. Un elemento da prendere in considerazione, anch'esso citato nella guida alla disciplina della caccia (§ 2.6.3-2.6.13) quale ulteriore fattore da evitare oltre al disturbo è costituito dal problema delle specie tra loro simili, vale a dire la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che, nello stesso periodo risultano protette. Il grado di rischio è assai variabile in funzione delle specie, della stagione (stato della muta), del sesso (nel caso di piumaggi differenti), della propensione a creare gruppi polispecifici, delle condizioni di visibilità e della preparazione dei cacciatori. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto va ricordata, nel contesto italiano la mancanza di una adeguata specializzazione da parte dei cacciatori quale requisito per accedere al prelievo delle specie ornitiche cacciabili.

STAGIONE VENATORIA ED INFLUENZA DELLA CACCIA SULLA DINAMICA DELLE POPOLAZIONI

In ottemperanza ad un basilare principio di dinamica delle popolazioni ed indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come avviene invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo-invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, che dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. In diversi casi il meccanismo appena illustrato ha trovato una conferma sperimentale attraverso l'analisi della percentuale relativa di uccelli adulti abbattuti rispetto a quelli giovani mano a mano che il prelievo prosegue durante la stagione di caccia: all'inizio si rileva generalmente una preponderanza di giovani nel carniere mentre il rapporto tende ad invertirsi nella parte terminale della stagione.

Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. **Questa data estrema di chiusura della stagione venatoria per i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia come il Canada e gli Stati Uniti.** Va infine rilevato che anche i paesi dell'Europa mediterranea che in passato adottavano calendari estesi al mese di febbraio stanno progressivamente anticipando la chiusura della stagione di caccia agli uccelli migratori.

CALENDARI VENATORI E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE

La stesura dei calendari venatori deve basarsi anche sullo stato di conservazione, generale e locale, delle diverse specie, perché, soprattutto per gli uccelli migratori, la durata della stagione di caccia rappresenta un elemento importante nel determinare la quantità di individui che possono essere abbattuti. Infatti i calendari venatori fissano il carniere giornaliero massimo realizzabile da ciascun cacciatore per ciascuna specie e, a volte, anche quello massimo stagionale, ma per gli uccelli migratori non si verifica ancora oggi una diretta relazione tra il carniere consentito ed i dati di abbondanza anche quando disponibili (ad es. nel caso degli uccelli acquatici).

Per la definizione dello stato di conservazione e le informazioni riguardanti consistenza e *trend* delle popolazioni la Commissione europea ha adottato come testo ufficiale di riferimento il volume "*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*" di *BirdLife International*, 2004, edita da *BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12)*, Cambridge, UK. Esso presenta un'analisi dello stato di conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti in Europa, individuando quelle prioritarie (*Species of European Conservation Concern* o *SPECs*) in modo da poter attuare azioni di conservazione volte a migliorarne lo *status*. In base a questo sistema ciascuna specie è stata assegnata alle seguenti categorie:

SPEC 1: specie presente in Europa e ritenuta di interesse conservazionistico globale, in quanto classificata come gravemente minacciata, minacciata, vulnerabile prossima allo stato di minaccia, o insufficientemente conosciuta secondo i criteri della Lista Rossa IUCN;

SPEC 2: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

SPEC 3: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

Non-SPEC^E: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione favorevole;

Non-SPEC^C: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, dove gode di uno stato di conservazione favorevole.

In linea di principio la caccia alle specie in declino dovrebbe essere sospesa, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.

INDICAZIONI PER LE SPECIE

Di seguito vengono fornite indicazioni circa i tempi di caccia per le diverse specie secondo un criterio di aggregazione in gruppi "ecologico-gestionali" che tiene conto delle affinità fenologiche ed ecologiche nonché delle modalità, esclusive o prevalenti, con cui esse vengono o dovrebbero essere cacciate. I limiti estremi dei periodi definiti nel documento "*Key concepts*" vengono indicati come l'ultimo giorno della decade di riferimento nel caso della fine della riproduzione e dipendenza ed il primo giorno della decade di riferimento nel caso dell'inizio della migrazione prenuziale. I periodi di caccia nella regione Abruzzo sono stati definiti ***tenendo conto anche della decade di "sovrapposizione teorica" (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione così come definito nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici). La "sovrapposizione teorica" è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile con certezza. Quindi nelle date di apertura e chiusura della stagione venatoria sono incluse due decadi di sovrapposizione teorica (una in apertura e l'altra in chiusura).***

SPECIE NON MIGRATICI

ELEMENTI DI BASE DA CONSIDERARE

- Non esistono dati complessivi dei carnieri realizzati in Italia, ma solo informazioni a livello regionale, caratterizzate da un grado di qualità molto variabile e desunte dai tesserini sugli abbattimenti elaborati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Province.
- Per le specie non migratrici lo stato di conservazione è stato valutato a livello europeo e nazionale ma soprattutto a livello locale e per ciascuna unità territoriale di gestione (Ambiti territoriali di caccia).
- Nel caso dei Galliformi il periodo di fine della dipendenza dalle cure parentali (*sensu Key concepts*) non coincide con il completo sviluppo fisico e di piumaggio che si colloca in un periodo più avanzato di alcune decadi. Inoltre nel caso dei Fasianidi sono frequenti seconde covate (covate di sostituzione) conseguenti alla perdita delle prime a causa dei lavori agricoli e ciò determina la frequente presenza di soggetti immaturi anche nella seconda e terza decade del mese di settembre.
- Diverse specie sono soggette a ripopolamento artificiale in maniera più o meno diffusa.
- I Fasianidi vengono cacciati quasi esclusivamente in forma vagante con l'uso dei cani da ferma e da cerca.

COTURNICE *Alectoris graeca*

La Direttiva 2009/147/CE, che ha sintetizzato le modifiche alla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, classifica la coturnice come specie prioritaria, inserita nell'Allegato A (ex Allegato I) (specie che necessitano di misure speciali di conservazione dell'*habitat*), dove fino al 2006 era menzionata la sola Coturnice di Sicilia (*Alectoris graeca whitakeri*). La specie è inserita nell'Allegato B/1 (ex Allegato II/1) (specie cacciabile nell'UE, secondo il criterio della saggia utilizzazione) ed è inclusa tra le specie protette (Allegato III) della Convenzione di Berna.

La specie diffusa, con densità assai variabili ed una generale tendenza al decremento l'ungo l'arco alpino e nella parte centro-meridionale della catena appenninica, oltre che in Sicilia, vive di preferenza sulle pendici soleggiate montane, rocciose e sassose alternate a cespuglietti, vegetazione di basso fusto e boschi non troppi folti; si spinge anche a notevole altezza sui territori brulli. Al sopraggiungere dell'inverno, per sfuggire alle forti nevicate, si sposta verso le zone più basse maggiormente ospitali.

La maggior parte delle popolazioni di coturnice sono oggi presenti in Abruzzo all'interno delle aree protette. Gli unici dati disponibili sulla stima della specie sono quelli presentati dal P. Nazionale della Maiella al convegno sulla "Biodiversità in Abruzzo", organizzato dall'Ufficio Territoriale per la Biodiversità, del Corpo Forestale dello Stato dell'Aquila, nell'anno 2009. La popolazione stimata nel parco è di circa tremila esemplari.

La Coturnice fuori dalle aree protette non è più nella condizione di sostenere un diffuso prelievo venatorio, così come avveniva nel passato. E' necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non deve essere consentito.

Un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile, da parte dell'ISPRA, sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre) e con l'opportunità di consentire un più completo sviluppo delle covate tardive.

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria

PROVINCIA DI L'AQUILA

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
COTURNICE				178	93	0	165

PROVINCIA DI TERAMO

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
COTURNICE				4	9	13	2

Misure gestionali previste e proposta di prelievo

La caccia alla **coturnice** (*Alectoris greca*) deve essere consentita dal 1° ottobre al 30 novembre 2011 previo censimento, da realizzarsi entro il **10 settembre 2011**, a cura degli ATC e sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 31, comma 7. Gli stessi ATC, sotto il coordinamento tecnico delle Province, predispongono piani di abbattimento e modalità di prelievo. Le Province devono provvedere ad acquisire il parere dell'ISPRA sui predetti piani di abbattimento e sulle le modalità di prelievo.

STARNA *Perdix perdix*

La Direttiva 2009/147/CE, che ha sintetizzato le modifiche alla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, elenca la Starna italica *Perdix perdix italica* nell’Allegato A (ex I) (specie che necessitano di misure speciali di conservazione dell’habitat). La specie in generale è, invece, inserita nell’allegato B/1 (ex II/1) (specie cacciabile nell’UE, secondo il criterio della saggia utilizzazione) e C/1 (ex III/1) (specie commercializzabile se gli esemplari sono stati lecitamente ottenuti). A prescindere dall’esito degli accertamenti genetici e tassonomici sulla validità della forma *P. p. italica*, non si può trascurare la condizione delle residue popolazioni della specie in Italia.


Attualmente le popolazioni naturali di Starna in Abruzzo costituiscono solo piccoli nuclei tra loro fortemente disgiunti e localizzati nella maggior parte all’interno delle aree protette. L’ISPRA mediante studi filogenetici, sia su materiale storico museale (raccolto agli inizi del secolo scorso) sia da alcuni campioni provenienti dal Parco nazionale del G. sasso e Monti della Laga, hanno consentito di confermare (Liukkonen et al. 2002) l’esistenza di due raggruppamenti principali; il “Clade Western”, comprendente starne distribuite nell’Europa occidentale, e il “Clade Eastern”, che include starne dell’Europa orientale. Per quanto riguarda l’Italia è stato possibile identificare (soprattutto nel materiale storico) alcuni aplotipi (DNA mitocondriale) esclusivi, ma anche aplotipi ampiamente diffusi nelle popolazioni di Starna dell’Europa occidentale. Questa struttura genetica delle popolazioni di starna italiana non sembra pertanto essere la semplice conseguenza delle intense operazioni di ripopolamento effettuate con starne importate, ma in primo luogo il risultato di un fenomeno naturale. In altri termini dopo l’ultima glaciazione si sarebbe verificata una naturale espansione delle popolazioni di starna che erano rimaste isolate durante il periodo glaciale, con il risultato di un naturale “rimescolamento” del patrimonio genetico. Ne consegue che le indagini genetiche, così come quelle morfologiche realizzate in passato (Violani et al. 1988), non supportano la validità tassonomica della sottospecie “italica” (*Perdix perdix italica*). Le popolazioni di starna ancora presenti nel Gran Sasso e nella Maiella rimangono comunque di grande interesse conservazionistico, considerato che attualmente sono delle rare popolazioni in grado di automantenersi.

In generale la diffusione della starna in Abruzzo, fuori dalle aree protette, è comunque condizionata da iniziative locali di ripopolamento. L’ampia disponibilità di esemplari allevati, spesso con tecnologia industriale, non ha rappresentato un elemento positivo per la conservazione della specie in natura, considerato il generale insuccesso a cui vanno incontro le operazioni di reintroduzione e di ripopolamento venatorio.

Nelle more della definizione di un Piano d’azione nazionale per la Starna, al fine di sviluppare una strategia nazionale e regionale che consenta da un lato l’urgente conservazione delle popolazioni in grado di autoriprodursi (ormai estremamente rarefatte e localizzate) e, dall’altro, la possibilità di esercitare il prelievo venatorio solo in presenza di densità e consistenze di popolazione in grado di consentire la programmazione della sostenibilità del prelievo stesso, la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata dalle Province o dagli ATC nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.

Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (3° decade di settembre).

Dati sui ripopolamenti e sugli abbattimenti nel territorio regionale



ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
STARNA				70	156	349	509

ATC “Chetino-Lancianese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
STARNA				113	54		21

Misure gestionali

Misure previste:

- I piani di prelievo possono essere predisposti quando si è avuta una stabilizzazione delle popolazioni reintrodotte valutata mediante un costante monitoraggio. Tale monitoraggio deve dimostrare anche la sostenibilità del prelievo venatorio che, comunque, non dovrà superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione;
- I prelievi possono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente su tutto il restante territorio venabile, nell'ambito temporale massimo e dei carnieri così come stabilito dalla L. 157/1992.

Proposta di calendario

La caccia alla **starna** (*Perdix perdix*) può essere consentita dal 1° ottobre al 30 novembre 2011 .

FAGIANO *Phasianus colchicus*




Il Fagiano ha uno stato di conservazione favorevole in Europa (non SPEC) ed è la specie certamente più conosciuta , e ampiamente diffusa in gran parte della terra, a causa delle introduzioni operate dall'uomo. Originario dell'Asia paleartica meridionale e dell'estremo sud-orientale europeo, è ormai diffuso in quasi tutta l'Europa , ad eccezione dell'isola, penisola Scandinava settentrionale, penisola iberica sud-occidentale e Grecia meridionale. In Italia il fagiano fu introdotto a scopo ornamentale ed alimentare all'epoca dei romani; da allora le immissioni con esemplari di diversa origine si sono susseguite fino ai giorni nostri. Di fatto tuttavia la presenza diffusa del fagiano sul territorio italiano come specie in varia misura **alloctona e naturalizzata è un fenomeno recente**

In Italia e in Abruzzo, come in molti altri paesi europei, lo stato delle popolazioni realmente selvatiche è difficilmente stimabile per le interferenze dovute ai soggetti allevati ed abbondantemente introdotti a scopo di ripopolamento. Il *trend* delle popolazioni che vivono in ambiente naturale sembra da alcuni decenni in decremento, ma esistono forti differenze a livello locale. Le immissioni artificiali in Italia si stimano nell'ordine di due milioni di esemplari all'anno.

Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia il 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive.

Dati sui ripopolamenti e sugli abbattimenti nel territorio regionale

ATC PESCARA



Proposta di calendario

La L. 157/92 prevede per il fagiano la chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio. Considerato che la specie è alloctona-naturalizzata e che gli individui presenti sul territorio regionale provengono principalmente da ripopolamenti, **un periodo di prelievo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre è possibile**. Inoltre, l'apertura in contemporanea della caccia alla lepre, al cinghiale e alla quaglia, unitamente alle altre specie previste nel calendario diminuisce la pressione di prelievo sulle specie considerate.

SPECIE NON MIGRATRICI - CORVIDI

CORNACCHIA NERA E GRIGIA *Corvus corone corone* e *Corvus corone cornix*

La specie è considerata in buono stato di conservazione a livello europeo (specie non SPEC).

Sulle Alpi è presente la Cornacchia nera *Corvus corone corone*, mentre nel resto della penisola, con l'eccezione del Salento, e sulle isole si trova la forma grigia *Corvus corone cornix*. Quest'ultima ha mostrato recentemente un ampliamento dell'areale in diverse situazioni locali ed un pressoché generalizzato incremento delle popolazioni.

Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della specie, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa su aree di piccole dimensioni.

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (3° decade di agosto). Tuttavia l'ISPRA raccomanda fortemente un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio, in corrispondenza dell'esercizio della caccia in forma vagante ad altre specie.

Il prelievo anticipato al 1° settembre, per alcune giornate fisse e nella modalità da appostamento, ai sensi art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92, secondo l'ISPRA può essere ritenuto accettabile come pure il posticipo della chiusura al 10 di febbraio, sempre nella modalità da appostamento.

In ogni caso l'estensione del periodo di caccia non dovrà superare l'arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92.

Proposta di calendario

Il prelievo alla specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) è possibile nelle mezze giornate dei giorni 3, 4, 10 e 11 settembre 2011, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, senza l'ausilio del cane. Dalla terza domenica di settembre 2011 al 28 gennaio 2012 il prelievo alla cornacchia può essere consentito in forma vagante. Le Province sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell'ISPRA e nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L. 157/92, possono posticipare la chiusura del periodo del prelievo venatorio al 09.02.2012.

GAZZA *Pica pica*

La specie è considerata in buono stato di conservazione a livello europeo (specie non SPEC).

In Italia la Gazza è ampiamente distribuita su tutto il territorio nazionale, tranne che nelle parti più elevate delle catene alpina e appenninica ed in Sardegna. La specie ha mostrato recentemente un ampliamento dell'areale in diverse situazioni locali ed un pressoché generalizzato incremento delle popolazioni.

Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della specie, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa su aree di piccole dimensioni.

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (3° decade di luglio). Tuttavia l'ISPRA raccomanda fortemente un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio, in corrispondenza dell'esercizio della caccia in forma vagante ad altre specie.

Il prelievo anticipato al 1° settembre, per alcune giornate fisse e nella modalità da appostamento, ai sensi art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile come pure il posticipo della chiusura al 10 di febbraio, sempre nella modalità da appostamento.

In ogni caso l'estensione del periodo di caccia non dovrà superare l'arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92.

Proposta di calendario

Il prelievo alla specie gazza (*Pica pica*) è possibile nelle mezze giornate dei giorni 3, 4, 10 e 11 settembre 2011, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, senza l'ausilio del cane. Dalla terza domenica di settembre 2011 al 28 gennaio 2012 il prelievo alla gazza può essere consentito in forma vagante. Le Province sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell'ISPRA e nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L. 157/92, possono posticipare la chiusura del periodo del prelievo venatorio al 09.02.2012.

GHIANDAIA *Garrulus glandarius*

La specie è considerata in buono stato di conservazione a livello europeo (specie non SPEC).

In Italia è ampiamente distribuita su tutto il territorio nazionale, tranne che nelle pianure intensamente coltivate, nelle parti più elevate della catena alpina e nel Salento. La specie ha mostrato recentemente un ampliamento dell'areale in diverse situazioni locali con un conseguente incremento delle popolazioni.

Il prelievo venatorio risulta relativamente modesto ed in generale non sembra incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della specie, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono attuate da poche amministrazioni ed in

maniera assai localizzata, pertanto non sono generalmente in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni.

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di agosto). Tuttavia l’ISPRA raccomanda fortemente un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio, in corrispondenza dell’esercizio della caccia in forma vagante ad altre specie.

Il prelievo anticipato al 1° settembre, per alcune giornate fisse e nella modalità da appostamento, ai sensi art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile come pure il posticipo della chiusura al 10 di febbraio, sempre nella modalità da appostamento.

In ogni caso l’estensione del periodo di caccia non dovrà superare l’arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2 della legge n. 157/92.

Proposta di calendario

. Il prelievo alla specie ghiandaia (*Garrulus glandarius*) è possibile dalla terza domenica di settembre 2011 al 28 gennaio in forma vagante. Le Province sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell’ISPRA e nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art.18 della L. 157/92, possono posticipare la chiusura del periodo del prelievo venatorio al 09.02.2012.

UCCELLI ACQUATICI

ELEMENTI DI BASE CONSIDERATI

- Sono stati analizzati i dati dei carnieri realizzati nel complesso del territorio cacciabile regionale;
- Sono stati analizzati i dati dei risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, pubblicati dall’ISPRA nel 2002. Dalla pubblicazione si evidenzia che la maggior parte delle specie censite, mostrano tendenzialmente un aumento, tra il quinquennio 91-95 e 96-00;
- La maggior parte delle specie di migratori acquatici, nella Regione Abruzzo, è presente nelle aree sottoposte a tutela (Parchi e Riserve regionali), così come risulta nella pubblicazione della Stazione Ornitologica Abruzzese: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”, pubblicata con il contributo della Provincia di Pescara. **Tale situazione in Abruzzo è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggerisce l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22);**
- L’adozione di tempi e modi di prelievo differenziati per le diverse specie, nell’ambito dei gruppi degli Anatidi (e Folaga) e dei limicoli, risulta criticabile in funzione del fatto che il disturbo originato dall’attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano spesso stormi polispecifici e frequentano quasi sempre ambienti aperti.

Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie, evitando qualsiasi prelievo nei periodi di ammissibilità solo parziale.

- Non appare opportuna l'anticipazione del prelievo agli inizi di settembre, per il Germano, l'Alzavola e la Marzaiola, poiché, in tale periodo dell'anno, l'esercizio della caccia nelle zone umide è da ritenersi impattante sulle popolazioni di Anatidi nidificanti a livello locale e su molte specie migratrici di interesse conservazionistico.

GERMANO REALE *Anas platyrhynchos*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

Il Germano reale è specie parzialmente sedentaria e nidificante, più diffusa nella Pianura Padana, sul versante tirrenico ed in Sardegna, più scarsa nelle regioni meridionali ed in Sicilia. In alcune aree la popolazione è in parte o del tutto composta da individui semi-selvatici, frutto di trascorse immissioni che, in diversi casi, continuano tuttora. La specie è presente come migratore regolare e svernante nella maggior parte delle zone umide italiane, mostrando un'elevata adattabilità ecologica (lagune costiere, paludi, grandi e piccoli bacini lacustri, fiumi e canali). Il 90% della popolazione è risultato insediato in 88 siti, con le maggiori concentrazioni nella Laguna di Venezia e nel delta del Po che hanno ospitato rispettivamente il 12% e il 10% del contingente.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 1° gennaio (1° decade di gennaio).

Il buono stato di conservazione della specie in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai consistente degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo *status* della popolazione stessa. Un richiamo in tal senso è fornito anche dalla “Guida alla disciplina della caccia” più volte citata (si vedano in particolare i §§ 2.7.12 e 3.4.31). La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime che sono meno abbondanti.

Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto per l'ISPRA un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio risulta accettabile.

Periodi fenologici del ciclo annuale del Germano tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*) [01860]

MALLARD




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di Germano in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000". Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
74487	107163

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005". Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese "Nicola De Leone". Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
5546	376

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria

ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
GER. REALE	14	61	29	19	22	64	26

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
GER. REALE				7	11	123	68

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di germano frequentano principalmente le aree protette e che la specie in Abruzzo presenta un buono stato di conservazione.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia a fine febbraio mentre quello della nidificazione termina a fine agosto;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il germano compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

CANAPIGLIA *Anas strepera*

La specie è attualmente considerata depauperata ed in uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 3).

In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante, sia pure con pochissime coppie (50-100). Il trend è caratterizzato da una colonizzazione abbastanza recente seguita da un andamento fluttuante.

L'Italia è interessata da contingenti di migratori provenienti dai quartieri dell'Europa centrosettentrionale che in parte svernano e sono presenti nelle principali zone umide. La distribuzione degli svernanti è moderatamente concentrata in alcune aree costiere dell'Adriatico settentrionale, della Toscana, della Puglia e della Sardegna. Il 90% della popolazione è risultata insediata in 28 siti, il più importante dei quali ospita mediamente il 12% delle presenze (Laguna di Grado e Marano).

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissato al 31 luglio (3° decade di luglio) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3° decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'"Atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto l'ISPRA consiglia un periodo di caccia compreso tra, il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale della Canapiglia tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

CANAPIGLIA (*Anas strepera*) [01820] GADWALL




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di Canapiglia in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
5733	5879

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
50	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC “PESCARA”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Canapiglia	0	0	0	0	0	0	0

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di canapiglia frequentano principalmente le zone umide in aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia a fine febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per la canapiglia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

FISCHIONE *Anas penelope*

A livello europeo la specie è considerata complessivamente stabile ed in buono stato di conservazione (specie non SPEC).

Il Fischione non nidifica in Italia se non in modo del tutto occasionale e con pochissime coppie. Nel nostro Paese il Fischione è migratore regolare e svernante nelle principali zone umide, soprattutto costiere. La distribuzione degli svernanti appare relativamente concentrata in un numero limitato di aree, collocate soprattutto lungo le coste venete, emiliano-romagnole, toscane e pugliesi. In particolare, il 57% della popolazione è concentrato in tre siti: Laguna di Grado e Marano, Delta del Po, Manfredonia-Margherita di Savoia.

Secondo il documento “Key Concepts” il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 20 febbraio (terza decade di febbraio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’”Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009)

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto l’ISPRA consiglia un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale della Canapiglia tratti dall’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA

FISCHIONE (*Anas penelope*) [01790]

WIGEON




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni del Fischione in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000". Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
69133	84855

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005". Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese "Nicola De Leone". Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
1644	6

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria

ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
FISCHIONE		2			4		

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
FISCHIONE						1	2

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di Fischione frequentano principalmente le aree protette e che la specie in Abruzzo presenta un buono stato di conservazione.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia ai primi di marzo;*

- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il Fischione compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

CODONE *Anas acuta*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

Il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (zone umide costiere di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia). Il Codone frequenta le zone umide interne e costiere italiane come migratore regolare e svernante. La specie appare abbastanza concentrata in un numero di siti relativamente ridotto, tra i quali spicca la laguna di Venezia (in cui è presente il 39% della popolazione svernante), seguita dalle zone umide costiere della Toscana, della Puglia e della Sardegna.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza elevata per le popolazioni che svernano nell'Europa nord-occidentale e di importanza bassa per quelle che svernano nell'area del Mar Nero – Bacino del Mediterraneo- africa occidentale. Nello stesso documento viene sottolineata la necessità che sia assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carnieri prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. **In questo contesto potrebbe essere adottato un carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore.**

Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio della migrazione pre-nuziale è fissato al 20 gennaio (3° decade di gennaio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'"Atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio risulta accettabile.

Periodi fenologici del ciclo annuale del Codone tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

CODONE (*Anas acuta*) [01890] NORTHERN PINTAIL




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni del Codone in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
6092	6074

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
25	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Codone	0	0	0	0	0	1	2

Misure gestionali previste e proposta di prelievo per la stagione venatoria

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di Codone frequentano in Abruzzo principalmente le aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia ai primi di marzo;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il Codone compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

Il carniere giornaliero e stagionale da indicare nel calendario deve essere rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore.

MESTOLONE *Anas clypeata*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

La specie è parzialmente sedentaria e nidificante in Italia ma è rappresentata da un numero di coppie estremamente ridotto (150-200 coppie, per il 90% concentrate in Veneto ed Emilia-Romagna), frutto di un fenomeno di colonizzazione abbastanza recente. La distribuzione degli svernanti è piuttosto concentrata nelle zone umide costiere dell’alto Adriatico ed in Sardegna. Il 94% della popolazione è stata rilevata in soli 24 siti, con il 18% nel principale di questi (Quartu-Molentargius).

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 1 febbraio (1° decade di febbraio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto l'ISPRA indica un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale del Mestolone tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di Mestolone in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
19086	18911

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
34	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MESTOLONE						1	

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MESTOLONE				2			

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di Mestolone frequentano principalmente le aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia ai primi di marzo;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il Mestolone compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

MORIGLIONE *Aythya ferina*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 2).

Poche coppie (300-400) di moriglioni nidificano attualmente in Italia, a seguito di fenomeni di colonizzazione iniziati negli anni '70 dello scorso secolo, soprattutto nella Pianura Padana e nelle isole maggiori. La specie frequenta il nostro Paese regolarmente durante la migrazione e la fase di svernamento. La popolazione svernante non è molto concentrata (il 90% della popolazione è stata censita in 44 siti, 19 dei quali ospitano il 73% del contingente). I nuclei più importanti si osservano sia in comprensori lagunari salmastri, sia in invasi profondi di acqua dolce.


Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 1 febbraio (1° decade di febbraio).

Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già in gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’”Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto l’ISPRA indica un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale del Moriglione tratti dall’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA

MORIGLIONE (*Aythya ferina*) [01980]
POCHARD



Stima delle popolazioni di Moriglione in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
41502	37581

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
7940	109

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MORIGLIONE		1				3	

ATC "vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MORIGLIONE							4

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di Moriglione frequentano principalmente le aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il Moriglione compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

MORETTA *Aythya fuligula*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 2).

Solo recentemente la specie ha iniziato a nidificare in Italia, con presenze più o meno regolari in Piemonte a partire dal 1980 e con casi meno frequenti in altre regioni settentrionali ed in Sardegna. Il numero complessivo di coppie rimane comunque assai esiguo (40-50). La distribuzione degli svernanti è piuttosto concentrata, con prevalenza delle zone umide dell'Italia settentrionale e della Sardegna. Il 90% della popolazione è risultata insediata in soli

26 siti, tra i quali il lago di Garda e l'attiguo laghetto del Frassino rappresentano quelli di maggior interesse, ospitando ben il 28% della popolazione complessiva.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 1 febbraio (1° decade di febbraio).


Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione stessa da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'"Atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata *Aythya nyroca*) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto l'ISPRA indica un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Nel Piano d'Azione nazionale per la conservazione della Moretta tabaccata è prevista la modifica all'art. 18, comma 1, della Legge 157/92 con l'obiettivo di escludere dalle specie cacciabili quelle ad essa simili, in particolare la Moretta, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di una specie in condizioni già critiche.

Alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati, l'introduzione di un regime di sospensione della caccia a questa specie, peraltro già adottato nei siti Natura 2000 in virtù del DCM n. 10 del 4 agosto 2006 e da alcune Regioni nei propri calendari venatori, risulta appropriato.

Periodi fenologici del ciclo annuale del Moriglione tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA



Stima delle popolazioni di Moretta in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
8108	5926

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
611	1

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Moretta	0	0	0	1	0	0	0

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di Moretta frequentano principalmente le aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia ai primi di marzo;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per la Moretta compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

Nei siti Natura 2000 in virtù del DCM n. 10 del 4 agosto 2006 il prelievo della specie è vietato.

ALZAVOLA *Anas crecca*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

In Italia l'Alzavola è formalmente anche sedentaria e nidificante sebbene pochissimi siano i casi di riproduzione accertati (stimate 20-50 coppie), generalmente limitati alla Pianura Padana interna e costiera ed alla Toscana; tale situazione non risulta modificata rispetto ai dati storici. Nel nostro Paese l'Alzavola è presente con contingenti assai più numerosi come migratore e svernante in gran parte delle zone umide italiane. La distribuzione degli svernanti non è molto concentrata (il 90% della popolazione è risultata insediata in 56 siti), pur evidenziando una presenza importante nelle zone umide costiere dell'Adriatico settentrionale ed in particolare nella laguna di Venezia (in cui è presente il 21% della popolazione).

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissato al 10 settembre (1° decade di settembre) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3° decade di gennaio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'“Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (in particolare con la Marzaiola) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto l'ISPRA indica un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio risulta accettabile.

Periodi fenologici del ciclo annuale dell'alzavola tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

ALZAVOLA (*Anas crecca*) [01840]

TEAL




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di alzavola in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000". Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
52646	67770

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005". Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese "Nicola De Leone". Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
4661	51

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ALZAVOLA	13	33	23	16	32	23	14

ATC "Salinello" Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ALZAVOLA					2	3	1

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di alzavole frequentano principalmente le aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per l'alzavola compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

MARZAIOLA *Anas querquedula*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

La specie è migratrice nidificante (estiva), con popolazione prevalentemente concentrata nella Pianura Padana e presenze più localizzate ed irregolari nelle regioni centro meridionali ed insulari. Complessivamente, vengono stimate 350-500 coppie nidificanti. E' presente come migratore regolare nelle zone umide di acqua dolce interne o costiere.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 1 febbraio (1° decade di febbraio).

Il periodo di inizio della migrazione pre-nuziale è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)

Nel caso della Marzaiola la stagione venatoria attualmente prevista dalla normativa nazionale consente solo una minima sovrapposizione con il periodo di presenza della specie durante la migrazione post-nuziale, sostanzialmente la 1° decade di settembre, visto che la stessa non sverna nel nostro Paese. Un'anticipazione dell'apertura della caccia ai primi di settembre comporterebbe tuttavia il rischio di abbattimento dei soggetti che si sono riprodotti nel nostro Paese, introducendo un possibile fattore limitante per un fenomeno di colonizzazione naturale che deve invece essere assecondato.

Deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (in particolare con l'Alzavola) ed il problema del disturbo nelle zone umide frequentate; pertanto l'ISPRA indica un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale della marzaiola tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

MARZAIOLA (*Anas querquedula*) [01910]
GARGANEY




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di Marzaiola in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
0-5	0-1

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005". Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese "Nicola De Leone". Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
2	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MARZAIOLA						3	

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di marzaiole frequentano principalmente le aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per le marzaiole compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

FOLAGA *Fulica atra*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

La folaga è sedentaria e nidificante in tutto il Paese, più scarsa e localizzata nelle regioni alpine, in quelle del medio versante Adriatico ed in quelle meridionali. La popolazione nidificante complessiva è stimata in 8.000-12.000 coppie, con andamenti locali diversificati. La specie è anche migratrice regolare e svernante. Nonostante la loro ampia diffusione, gli

individui svernanti risultano distribuiti sul territorio in maniera relativamente concentrata: il 50% di essi è presente in soli sette siti, tra i quali spiccano alcune zone umide dell'Italia nord-orientale, il lago Trasimeno e gli Stagni di Cagliari ed Oristano.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3° decade di gennaio).

Deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dalla caccia nelle zone umide frequentate contemporaneamente dagli Anatidi; pertanto l'ISPRA indica un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale della fologa tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

FOLAGA (*Fulica atra*) [04290]

COMMON COOT




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di fologa in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
215950	236237

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
24627	488

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC “PESCARA”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
FOLAGA	2	2			2	2	

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
FOLAGA				2			3

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di folaghe frequentano principalmente le zone umide delle aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per le marzaiole compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

GALLINELLA D’ACQUA *Gallinula chloropus*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

Specie sedentaria e nidificante in tutto il Paese, comprese alcune piccole isole, più abbondante nelle regioni settentrionali e nelle aree pianeggianti. La popolazione complessiva è stimata in 100.000-150.000 coppie, con tendenza alla stabilità e a fluttuazioni locali. La specie è anche migratrice regolare e svernante.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 1° marzo (1° decade di marzo).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione stessa da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di febbraio e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’”Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dalla caccia nelle zone umide frequentate contemporaneamente dagli Anatidi; pertanto l’ISPRA suggerisce un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale della gallinella tratti dall’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA
GALLINELLA D’ACQUA (*Gallinula chloropus*) [04240]
MOORHEN




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di gallinella in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
1096	2350

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005". Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese "Nicola De Leone". Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
1314	45

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
GALLINELLA D'ACQUA	4	9	11		1	1	1

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
GALLINELLA D'ACQUA				4		2	1

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di gallinella frequentano principalmente le zone umide delle aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per la gallinella compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

PORCIGLIONE *Rallus aquaticus*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

Il Porciglione è sedentario e nidificante in quasi tutte le regioni, con maggiore diffusione nella Pianura Padana e nel medio-alto versante tirrenico. Ampie zone di mancata presenza si osservano sulle Alpi, sugli Appennini ed in alcune regioni centro-meridionali. La stima della popolazione nidificante è rappresentata da 3.000-6.000 coppie, con un andamento globalmente stabile ma caratterizzato da fluttuazioni locali. La specie è migratrice regolare e svernante.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2° decade di settembre) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 20 febbraio (3° decade di febbraio).


Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione stessa da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’“Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dalla caccia nelle zone umide frequentate contemporaneamente dagli Anatidi; pertanto l’ISPRA consiglia un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale della porciglione tratti dall’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA

PORCIGLIONE (*Rallus aquaticus*) [04070]

WATER RAIL



Stima delle popolazioni di gallinella in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
137	454

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: "Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005". Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese "Nicola De Leone". Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
35	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
PORCIGLIONE						1	

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
PORCIGLIONE						2	

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di porciglione frequentano principalmente le zone umide delle aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il porciglione compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

BECCACCINO *Gallinago gallinago*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

Il Beccaccino non nidifica in Italia se non in modo irregolare e del tutto occasionale (casi recenti in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna), mentre è presente regolarmente come migratore e svernante. I contingenti svernanti sono poco concentrati ed occupano sia aree costiere sia zone umide interne, con maggiore frequenza nell'Italia settentrionale e centrale sino alla Maremma toско-laziale.

Secondo il documento “Key Concepts” il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 1 febbraio (1° decade di febbraio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione pre-nuziale agli inizi di febbraio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell'“Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dalla caccia nelle zone umide frequentate contemporaneamente dagli altri limicoli e dagli Anatidi e la somiglianza con altre specie cacciabili (Frullino) e protette (Croccolone *Gallinago media*); pertanto l'ISPRA suggerisce un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre, ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale del beccaccino tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

BECCACCINO (*Gallinago gallinago*) [05190]

COMMON SNIPE




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di beccaccino in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
1096	2350

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
119	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC “PESCARA”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACINO	49		31	11	28	22	22

ATC “Salinello” Provincia di teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACINO				36		4	1

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACINO				7	14	30	28

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di beccaccino frequentano principalmente le zone umide delle aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il beccaccino compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

FRULLINO *Lymnocryptes minimus*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

Il Frullino non nidifica nel nostro Paese, ma è presente come migratore regolare e svernante, non ugualmente distribuito (più frequente nelle regioni del medio-alto Tirreno, alto Adriatico, Pianura Padana e Sardegna).

Secondo il documento “Key Concepts” il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 1 febbraio (1° decade di febbraio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) confermano l’inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell’”Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dalla caccia nelle zone umide frequentate contemporaneamente dagli altri limicoli e dagli Anatidi e la somiglianza con specie altre specie (Croccolone e Beccaccino); pertanto l’ISPRA consiglia un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale del frullino tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

FRULLINO (*Lymnocyptes minimus*) [05180] JACK SNIPE




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di frullino in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
4	14

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
0	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC “Vastese

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
frullino	0	0	0	0	1	2	4

Proposta di calendario venatorio

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il porciglione compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

COMBATTENTE *Philomachus pugnax*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 2); inoltre, i dati dei censimenti effettuati sia in Italia, sia in altri paesi europei e africani mostrano un evidente calo della popolazione paleartica.

Il Combattente non nidifica in Italia ma è presente come migratore regolare ed estivante, con pochi casi di svernamento. La specie è relativamente più frequente nelle zone umide costiere dell’alto Adriatico, della Toscana, della Puglia e delle due isole maggiori nonché della Pianura Padana. Il trend delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie registrato in alcuni siti chiave ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi anni

Secondo il documento “Key Concepts” il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 20 gennaio (3° decade di gennaio). Il dato è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009). **Pertanto l’ISPRA un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio risulta teoricamente accettabile.**

l’introduzione di un regime generale di sospensione della caccia per questa specie, è stato adottato nei siti Natura 2000 in virtù del DCM n. 10 del 4 agosto.

Periodi fenologici del ciclo annuale del frullino tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA
COMBATTENTE (*Philomachus pugnax*) [05170]
RUFF




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di combattente in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
84	120

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
0	0

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC “PESCARA”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
combattente	0	0	0	0	0	0	0

Proposta di calendario venatorio

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per mitigare l’effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per il combattente compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

PAVONCELLA *Vanellus vanellus*

A livello europeo la specie è attualmente considerata vulnerabile (SPEC 2).

In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante nelle regioni settentrionali con presenze instabili in quelle centrali e meridionali. La popolazione nidificante è stimata in 1.500-2.500 coppie, con un *trend* di incremento negli anni '80 e '90 ed un’attuale situazione complessiva di stabilità. La Pavoncella è presente come migratore regolare, estivante e svernante.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un’efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carnieri prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. **In questo contesto potrebbe essere adottato un carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore.**

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 1 febbraio (1° decade di febbraio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) confermano l’inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell’“Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Pertanto per l’ISPRA un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio risulta accettabile.

Periodi fenologici del ciclo annuale del frullino tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Stima delle popolazioni di pavoncella in Italia periodo 91-95/96-00

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000”. Volume 111, anno 2002 INFS.

stima 91-95	stima 96-00
16675	48739

Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005, suddivisi tra aree protette e non.

Tratto da: “Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo 1990-2005”. Pubblicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese “Nicola De Leone”. Provincia di Pescara, anno 2000.

n. individui censiti in aree protette	n. individui censiti in aree non protette
762	3

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
PAVONCELLA	2	3		2	1	14	13

ATC "Salinello" Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
PAVONCELLA				11		2	

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
PAVONCELLA				6	3		3

Proposta di calendario venatorio

Dai dati analizzati si evidenzia che le popolazioni di pavoncelle frequentano principalmente le zone umide delle aree protette.

Considerato che:

- *la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione così come evidenziato nella guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici;*
- *nel grafico della suddivisione fenologica del ciclo annuale della specie, riportato sull'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA, si evidenzia che la migrazione prenuziale inizia alla fine di febbraio;*
- **che la situazione in Abruzzo per la presenza di aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per mitigare l'effetto del disturbo (2.6.22),**

un periodo di prelievo per la pavoncella compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 30 gennaio risulta accettabile.

MIGRATORI TERRESTRI

QUAGLIA *Coturnix coturnix*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in uno stato di conservazione sfavorevole (depauperata) (SPEC 3).

In Italia la Quaglia è migratrice nidificante (estiva), diffusa in tutto il Paese ma in modo

frammentato. E' probabile l'esistenza di una popolazione parzialmente sedentaria in Sardegna. Si stimano 15.000-30.000 coppie, con un *trend* generale di decremento e fluttuazioni locali. La specie migra regolarmente attraverso l'Italia.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. **In questo contesto potrebbe essere adottato un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore.**

Recenti ricerche sulla biologia del Genere *Coturnix* hanno dimostrato che la Quaglia comune e la Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*), indipendentemente dall'attribuzione tassonomica formale, sono caratterizzate da evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno in larga misura perso il comportamento migratorio. Diversi studi recenti hanno dimostrato come le quaglie provenienti da allevamento (generalmente classificabili come Quaglia giapponese o ibridi tra questa e la Quaglia comune), una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune determinando in tal modo seri problemi sotto il profilo conservazionistico. Immissioni molto consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o ibridi sono da tempo effettuate nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie, nelle Zone di Addestramento Cani e, a volte, anche negli Ambiti Territoriali di Caccia, per cui possono determinarsi forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, con ripercussioni sulla *fitness* e sulla capacità di sopravvivenza dei soggetti selvatici, nonché alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. **Tenuto conto che il divieto di immissione introdotto dal DPR 357 si estende anche alle popolazioni alloctone, si rende necessario vietare l'impiego della Quaglia giapponese o suoi ibridi per le citate attività di tipo venatorio e cinotecnico. Inoltre, negli allevamenti finalizzati alla produzione di esemplari per tali attività, è necessario consentire esclusivamente la produzione della Quaglia comune. La sospensione delle immissioni di quaglie giapponesi o ibridi è considerata un intervento prioritario anche nell'ambito del Piano di gestione europeo dedicato a questa specie.**

Secondo il documento "*Key Concepts*" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2° decade di settembre) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 aprile (2° decade di aprile).

Pertanto per l'ISPRA un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre risulta accettabile.

Periodi fenologici del ciclo annuale della quaglia tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

QUAGLIA (*Coturnix coturnix*) [03700]

QUAIL




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
QUAGLIA	89	156	47	48	189	120	75

PROVINCIA DI L'AQUILA

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
QUAGLIA				107	8	798	827

ATC “Salinello” Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
QUAGLIA				5	19	19	17

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
QUAGLIA				157	1041	1724	501

ATC “Chetino-lancianese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
QUAGLIA							83

Proposta di calendario venatorio e misure di mitigazione sul prelievo

I siti di nidificazione in Abruzzo ricadono principalmente all'interno delle aree protette che coprono un vasta superficie del territorio regionale. Un'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non influisce in modo particolare sulla conservazione della specie. Anche i dati sui prelievi, nei limiti posti dai rilievi effettuati sui tesserini di abbattimento, non mostrano un trend negativo dei capi abbattuti.

Un periodo di prelievo per la quaglia, compreso dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, con un limite di carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore, risulta accettabile.

BECCACCIA *Scolopax rusticola*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

La Beccaccia nidifica in Italia in maniera assai scarsa e localizzata, con presenze più frequenti nell'area alpina, pre-alpina e dell'Appennino settentrionale. La popolazione è stimata in 50-150 coppie. La specie è migratrice regolare e svernante.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. **In questo contesto potrebbe essere adottato un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.**

Secondo il documento “*Key Concepts*” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).


Per l'ISPRA un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre ed il 10 gennaio risulta accettabile, anche se la chiusura della caccia al 31 dicembre è fortemente consigliabile.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili.

Dati sugli abbattimenti per stagione venatoria della beccaccia nella regione Abruzzo.

ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACCIA	163	702	293	796	973	519	360



PROVINCIA DI L'AQUILA

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACCIA				113	128	223	223

ATC “Salinello” Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACCIA				202	105	123	112

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACCIA				196	366	611	375

ATC “Chetino-Lancianese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
BECCACCIA							431

Periodi fenologici del ciclo annuale della Beccaccia tratti dall’atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall’ISPRA




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Misure gestionali di mitigazione introdotte nel calendario venatorio

Misure previste:

1. Introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie.

Nel calendario è stato previsto che le province possono disporre, tenendo conto delle specifiche peculiarità climatiche, la chiusura anticipata della stagione venatoria nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 19 gennaio 2012 nel caso in cui si verificano eventi climatici sfavorevoli alla specie, quali:

- brusco calo delle temperature minime (almeno 10 °C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- durata dell'ondata di gelo stimata di 6 – 7 giorni e, così definita, entro il terzo giorno;

➤ forti nevicate e copertura nevosa protratta nel tempo.”

2. Limite al carniere giornaliero e stagionale.

Nel calendario è stato previsto rispettivamente anche un limite giornaliero e stagionale di 3 e 20 capi per cacciatore.

Proposta di calendario venatorio

Da un'analisi dei dati sugli abbattimenti non si evince un trend negativo per la specie nella regione Abruzzo, i dati mostrano un andamento altalenante dei capi abbattuti nei vari anni e una maggiore concentrazione dei prelievi nel mese di dicembre. Con le proposte di mitigazione inserite nel calendario si ritiene idoneo un periodo di caccia compreso dal 1°ottobre 2011 e il 19 gennaio 2012.

TORTORA *Streptopelia turtur*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

In Italia la Tortora è specie migratrice e nidificante (estiva) nella penisola, nelle due isole maggiori ed in alcune delle minori, con una popolazione approssimativamente stimata in 150.000-300.000 coppie ed un trend complessivo probabilmente stabile. E' presente anche come migratore regolare, mentre sporadici e poco significativi risultano i casi di svernamento.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati (numero dei capi abbattuti per unità territoriale di gestione; rapporto maschi/femmine e giovani/adulti in un campione significativo del carniere complessivo). Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 aprile (2° decade di aprile).

La migrazione post-riproduttiva della tortora inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre; la specie non sverna nel nostro Paese. Pertanto il prelievo venatorio per l'ISPRA risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta “pre-apertura” secondo quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Tuttavia, visto lo stato di conservazione della specie, tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse nel periodo 1-20 settembre, con un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell'appostamento.

Periodi fenologici del ciclo annuale della tortora tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

TORTORA SELVATICA (*Streptopelia turtur*) [06870]

TURTLE DOVE




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORTORA	238	588	456	419	222	439	533

PROVINCIA DI L'AQUILA

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORTORA				55	8	68	34

ATC "Salinello" Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORTORA				57	85	100	134

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORTORA				246	212	564	401

ATC “Chetino-Lancianese

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORTORA							120

Proposta di calendario e misure di mitigazione sul prelievo

Il prelievo venatorio per la tortora risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta “pre-apertura” secondo quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Tuttavia, visto lo stato di conservazione della specie, tale facoltà è limitata a quattro mattinate di preapertura (limitatamente al periodo che va da un’ora prima del sorgere del sole alle ore 12,00) con un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell’appostamento. Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre il prelievo può essere consentito nella forma vagante.

COLOMBACCIO *Columba palumbus*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

In Italia il Colombaccio nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, ma con distribuzione frammentata. Si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali. E’ stimata una popolazione di 40.000-80.000 coppie. Il colombaccio migra regolarmente attraverso l’Italia ed è presente anche come svernante, con una popolazione probabilmente superiore ai 500.000 individui.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 ottobre (3° decade di ottobre) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 20 febbraio (3° decade di febbraio).

Il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, dovuto soprattutto alle coppie che nidificano in ambiti urbani, perciò la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati in Italia. Va inoltre osservato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.

Stante quanto sopra evidenziato, l’ISPRA consiglia un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

Un'eventuale estensione della stagione venatoria per questa specie sino al 10 febbraio potrebbe essere consentita esclusivamente da appostamento.

In ogni caso l'estensione del periodo di caccia non dovrà superare l'arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92.

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
COLOMBACCIO	302	727	1.167	1.063	1.107	1.141	1.063

PROVINCIA DI L'AQUILA

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
COLOMBACCIO				765	110	1446	1598

ATC "Salinello" Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
COLOMBACCIO				348	249	319	302

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
COLOMBACCIO				1196	1403	2211	2632

ATC "Chetino-Lancianese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
COLOMBACCIO							1964

Proposta di calendario

In considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati in Italia; considerato che i dati sui prelievi in Abruzzo, nei limiti posti dai rilievi effettuati sui tesserini di abbattimento, mostrano un trend positivo dei capi abbattuti, risulta accettabile un periodo di prelievo per il colombaccio, compreso tra il 1° ottobre e il 30 gennaio. Le Province sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell'ISPRA e nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto

dall'art.18 della L. 157/92, possono posticipare la chiusura del periodo del prelievo venatorio al 09.02.2012.

ALLODOLA *Alauda arvensis*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole (depauperata) (SPEC 3).

Specie nidificante in Italia, parzialmente sedentaria, con una popolazione approssimativamente stimata in 500.000-1.000.000 di coppie, con un andamento di decremento, stabilità o fluttuazione a livello locale. L'Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei. Lo svernamento è più consistente e regolare in aree pianeggianti costiere di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata meridionale, Calabria nord-orientale, Sicilia e Sardegna.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza medio-bassa, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carnieri prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. **In questo contesto potrebbe essere adottato un carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi per cacciatore.**

Nel documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza per questa specie nel nostro Paese non è segnalato. L'inizio della migrazione pre-nuziale previsto dal documento "Key concepts" corrisponde al 20 febbraio (3° decade di febbraio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009); questo stesso lavoro indica la fine del periodo di nidificazione nella 1° decade di agosto.

La fenologia e lo stato di conservazione di questa specie consigliano di evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificate in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in migrazione, oltre che protratto durante l'inverno; pertanto l'ISPRA indica un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

Periodi fenologici del ciclo annuale dell'allodola tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

ALLODOLA (*Alauda arvensis*) [09760]

EURASIAN SKYLARK




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria ATC "PESCARA"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ALLODOLA	295	328	120	150	189	140	213

Provincia di L'Aquila

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ALLODOLA				747	0	803	736

ATC “Salinello” Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ALLODOLA				252	229	257	103

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ALLODOLA				542	625	1150	416

ATC “Chetino-Lancianese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
ALLODOLA							512

Proposta di calendario

Considerato che i dati sui prelievi in Abruzzo, nei limiti posti dai rilievi effettuati sui tesserini di abbattimento, mostrano un trend abbastanza stabile dei capi abbattuti, risulta accettabile un periodo di prelievo per l'allodola, compreso il primo ottobre e il 31 dicembre e un carniere giornaliero stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi per cacciatore.

MERLO *Turdus merula*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

Il Merlo è specie nidificante, parzialmente sedentaria, nella penisola, in Sardegna, Sicilia e in numerose isole minori. La popolazione nidificante complessiva è stimata in 2.000.000-5.000.000 di coppie, con tendenza alla stabilità o all'incremento locale. L'Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio (Spina e Serra, 2003). Da un'analisi di dati raccolti ancora più recentemente dall'ISPRA l'inizio dei movimenti migratori pre-riproduttivi degli individui adulti nel nostro Paese appare anticipato a dicembre (agli inizi di dicembre nel caso dei maschi adulti).

Secondo l'ISPRA un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta accettabile. Tuttavia, stante la fenologia mostrata dalla specie

l'istituto considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 dicembre

Sempre secondo l'ISPRA l'anticipo della stagione venatoria ai primi di settembre è teoricamente possibile ma va praticata con cautela visto che nelle prime settimane di questo mese il prelievo viene esercitato pressoché esclusivamente sulle popolazioni nidificanti, tale anticipazione dovrebbe essere prevista solo in quelle parti dei territori di ciascuna unità di gestione in cui la specie risulta abbondante (in generale, i territori collinari e di media montagna) e con le stesse modalità previste per la Tortora (tre giornate fisse, da appostamento, con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore).

In ogni caso l'estensione del periodo di caccia non dovrà superare l'arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92.

Periodi fenologici del ciclo annuale del merlo tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

MERLO (*Turdus merula*) [11870]
EURASIAN BLACKBIRD




Figura 3. *Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

**Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria
 ATC "PESCARA"**

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MERLO	29	153	273	671	45	87	91

PROVINCIA DI L'AQUILA

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MERLO				816	0	466	541

ATC "Salinello" Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MERLO				7	9	4	91

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MERLO				574	113	512	254

ATC "Chetino-Lancianese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
MERLO							1852

Proposta di calendario

l'ISPRA suggerisce che l'anticipazione dovrebbe essere prevista solo in quelle parti dei territori di ciascuna unità di gestione in cui la specie risulta abbondante (in generale, i territori collinari e di media montagna) e con le stesse modalità previste per la Tortora (tre giornate fisse, da appostamento, con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore). Considerato che gran parte del territorio montano nella Regione Abruzzo ricade all'interno delle aree protette e che quindi sono soddisfatte le indicazioni suggerite dall'ISPRA, una preapertura limitata a quattro mattinate (limitatamente al periodo che va da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 12,00), nella forma esclusiva dell'appostamento, e con un carniere giornaliero di 5 capi per cacciatore, risulta accettabile. Mentre per il restante periodo si propone un periodo di prelievo in forma vagante dalla terza domenica di settembre al 28 dicembre.

CESENA *Turdus pilaris*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

La Cesena è parzialmente sedentaria e nidificante sulle Alpi, ove si stima una popolazione di 5.000-10.000 coppie, tendente all'incremento negli anni '70-'80 e caratterizzata da una situazione attuale di stabilità o di fluttuazione a livello locale. L'Italia

viene raggiunta da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei e dall'Asia centro-occidentale.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

L'ISPRA suggerisce un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre o, meglio, il 1 ottobre ed il 10 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale della cesena tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA




Figura. 3 Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

**Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria
ATC “PESCARA”**

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
CESENA	63	84	14	26	17	2	28

ATC “Vastese”

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
CESENA				167	24	78	272

Proposta di calendario

La sovrapposizione tra stagione venatoria e periodo di protezione è stata studiata ed elaborata nel Key Concepts document in base ad un sistema di periodo di dieci giorni (decadi). Se il periodo di divieto di caccia inizia o finisce in una particolare decade, in quella decade vi è una “sovrapposizione teorica” (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione). La “sovrapposizione teorica” è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile con certezza. Nella decade successiva all’inizio del periodo vietato (o precedente alla sua fine) si parla invece di sovrapposizione reale”, che non è ammessa (linee guida C.E.2.7.2). L’attività venatoria è dunque ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale). Considerata la decade di sovrapposizione tra caccia e migrazione pre-nuziale e lo buono stato di conservazione della specie a livello europeo si propone un periodo di prelievo per la cesena dalla terza domenica di settembre al 19 gennaio.

TORDO BOTTACCIO *Turdus philomelos*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).

Il Tordo bottaccio è specie nidificante (estiva) sulle Alpi, più scarsa e localizzata sugli Appennini, parzialmente sedentaria, con una popolazione complessiva stimata in 100.000-300.000 coppie e tendenza alla stabilità o ad incrementi locali. L’Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei.

Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Va osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) confermano l’inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’”Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

L’ISPRA considera accettabile un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 10 gennaio. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, suggerisce per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre.

Periodi fenologici del ciclo annuale del tordo bottaccio tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA

TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*) [12000]
SONG THRUSH




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. *Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.*

**Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria
ATC "PESCARA"**

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORDO BOTTACCIO					633	752	304

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORO BOTTACCIO				1689	2117	3852	2503

Proposta di calendario

La sovrapposizione tra stagione venatoria e periodo di protezione è stata studiata ed elaborata nel Key Concepts document in base ad un sistema di periodo di dieci giorni (decadi). Se il periodo di divieto di caccia inizia o finisce in una particolare decade, in quella decade vi è una “sovrapposizione teorica” (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione). La “sovrapposizione teorica” è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile con certezza. Nella decade successiva all’inizio del periodo vietato (o precedente alla sua fine) si parla invece di sovrapposizione reale”, che non è ammessa (linee guida C.E.2.7.2). L’attività venatoria è dunque ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale). Considerata la decade di sovrapposizione tra caccia e migrazione pre-nuziale e lo buono stato di conservazione della specie a livello europeo si propone un periodo di prelievo per il tordo bottaccio dalla terza domenica di settembre al 19 gennaio.

TORDO SASSELLO *Turdus iliacus*

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC).


Il Tordo sassello non nidifica nel nostro Paese se non in modo raro ed occasionale (area alpina). L’Italia viene raggiunta da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei e dall’Asia occidentale.

Secondo il documento “Key Concepts” l’inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è fissato al 20 gennaio (3° decade di gennaio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) confermano l’inizio della migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata rende relativamente elevato il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (Tordo bottaccio) ed è pertanto inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. L’ISPRA pertanto consiglia un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre ed il 10 gennaio.

Periodi fenologici del ciclo annuale del tordo bottaccio tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA



**Dati sugli Abbattimenti in Abruzzo per stagione venatoria
ATC "PESCARA"**

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TORDO	3.860	7.775	10.444	15.152	12.071	10.539	12.963
TORDO SASSELLO					44	32	19
TORDO BOTTACCIO					633	752	304
"MIGRATORIA"	734	2.320	3.178	1.339	1.304	1.255	221

Provincia di L'Aquila

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
turdidi				792	0	540	562
tordo				70	454	85	90
"MIGRATORIA"				2805	7182	5561	6152

ATC "Salinello" Provincia di Teramo

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
cesena				118	3	0	1
tordo				1091	852	1631	769
"MIGRATORIA"				1479	2001	1531	167

ATC "Vastese"

SPECIE	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Tordo SASSELLO				98	75	180	275

Proposta di calendario

Un elemento da prendere in considerazione, per la stesura dei calendari venatori, anch'esso citato nella "Guida interpretativa" è costituito dal problema delle specie simili, vale a dire la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che, nello stesso periodo risultano non cacciabili. Dai dati sugli abbattimenti trasmessi dalle province e dagli ATC è evidente come per questa specie il rischio di confusione sia levato. Anche nella Provincia di Pescara, l'unica che ha effettuato una distinzione per specie è ancora evidente la confusione tra le specie simili. Per evitare tale rischio *si propone* un periodo di prelievo per il tordo sassello dalla terza domenica di settembre al 19 gennaio.

Altre specie

Cinghiale

La scelta di anticipare alla terza domenica di settembre la data di apertura del periodo di caccia a detta specie è motivata dal fatto che parte rilevante del territorio regionale è destinato a colture di pregio e in particolare ad uve D.O.C. Peraltro, la politica vitivinicola regionale, tendente a migliorare la qualità delle produzioni, ha comportato e sta comportando la riconversione dei vigneti (da tendone a filari) e, quindi, l'anticipazione del periodo di caccia al cinghiale comporterà la diminuzione dei danni che la specie arreca a tali colture proprio nel loro periodo cruciale.

La Regione, inoltre, sta predisponendo specifiche linee guida per la gestione delle popolazioni di ungulati.


Lepre

La presenza di lepre italica in Abruzzo ha imposto alla Regione di formulare indicazioni diverse dai precedenti calendari per il prelievo della lepre europea, al fine di salvaguardare la specie protetta. Nell'allegato calendario è stato previsto che il prelievo della lepre europea, nelle aree dove è presente la lepre italica è vietato.

L'anticipazione dell'apertura della caccia alla lepre europea alla terza domenica di settembre non implica particolari problemi gestionali per la specie stessa. La presenza di aree protette nella regione Abruzzo e la presenza di istituti di protezione istituiti dalle province (ZRC) e dagli ATC (ZRV), fa sì che il territorio regionale precluso all'attività venatoria rappresenti quasi il 40% di quello regionale. L'irradiamento della specie dalle aree precluse alla caccia, nelle aree venabili, compensa certamente la perdita degli eventuali individui nati nel periodo considerato.

A titolo di esempio nella tabella 1 si riportano i dati della Provincia di Pescara che evidenziano come gran parte degli abbattimenti avvengono nei comuni dove insistono gli istituti di protezione (ZRC e ZRV). I comuni maggiormente interessati dal prelievo sono: Città S. Angelo, Penne, Pianella e Loreto. Agli individui irradiatisi sul territorio, vanno aggiunti gli individui provenienti dai ripopolamenti effettuati dagli ATC, nelle aree venabili.

ISTITUTI FAUNISTICI NELLA PROVINCIA DI PESCARA




Dati Sugli Abbattimenti delle lepri suddivisi per comune


TAB. 1

LEPRI	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
ABBATTEGGIO	2	0	2	3	0
ALANNO	9	1	9	8	18
BOLOGNANO	20	14	14	24	6
BRITTOLI	7	6	2	0	0
CAPPELLE	0	2	1	2	0
CARPINETO	4	7	1	3	3
CASTIGLIONE	3	5	17	7	3
CATIGNANO	8	13	16	9	14
CEPAGATTI	23	6	4	12	8
CITTA' S.ANGELO	18	40	40	103	78
CIVITAQUANA	11	4	7	0	10
CIVITELLA	11	19	11	17	9
COLLECORVINO	2	11	8	6	4
CORVARA	8	3	3	2	1
CUGNOLI	11	8	7	6	17
ELICE	5	2	8	8	18
FARINDOLA	1	2	3	5	1
LETTOMANOPPELLO	0	0	1	3	3
LORETO	25	50	49	41	32
MANOPPELLO	9	9	8	5	3
MONTEBELLO	5	1	1	0	6
MONTESILVANO	2	2	0	1	1
MOSCUFO	27	6	13	18	16
NOCCIANO	16	3	7	7	5
PENNE	65	36	26	21	25
PESCARA	2	0	2	0	0
PESCOSANSONESCO	6	4	1	1	2
PIANELLA	74	53	42	61	50
PICCIANO	6	1	4	1	0
PIETRANICO	0	4	15	4	14
ROCCAMORICE	3	0	1	1	0
ROSCIANO	1	10	4	11	10
S.VALENTINO	0	1	2	2	0
SALLE	2	8	0	4	0
SCAFA	4	2	11	17	8
SERRAMONACESCA	0	0	0	3	3
SPOLTORE	25	13	12	3	9
TOCCO DA CASAURIA	4	2	2	9	3
TORRE DE PASSERI	5	1	3	5	5
TURRIVALIGNANI	9	12	8	11	8
VICOLI	17	4	1	1	0
V. CELIERA	0	0	1	0	0

Provincia di Pescara



Provincia di L'Aquila



ALLEGATO come parte integrante alla del
 Operazione n. **543** del **3 AGO 2011**

REGIONE
 ABRUZZO



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garlani)

Alcui Balonaru

GIUNTA REGIONALE

ALL. 5

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
 COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
 AMBIENTALI, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 1816 del 02/08/2011

Prot n° 201105961 del 08/07/2011

Ditta proponente Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e di sviluppo rurale,
 Forestale, caccia e pesca.

Oggetto Calendario Venatorio 2011/2012

Comune dell'intervento vari **Località** Varie

Tipo procedimento VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 (e successive
 modifiche e integrazioni)

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali

Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione arch. D'Ascanio

Dirigente Conserv Natura

Dirigente Attività Estrattive:

Segr. Gen. Autorità Bacino dott. Del Sordo (delegato)

Direttore ARTA geol. Ferrandino (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti ing. Zaccagnini (delegato)

Dirigente delegato della Provincia. (PE) arch. Della Valle (TE) arch. Di Paus

Comandante Prov.le CFS - TE dott. Ranieri

Comandante Prov.le CFS - AQ

Esperto in materia ambientale ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore

Dr. Centore

Con nota n. 137407 del 30/06/2011 (ns prot. 5961 del 08/07/2011) la Direzione Politiche Agricole e di sviluppo rurale, Forestale, caccia e pesca ha inviato il calendario venatorio per l'esame relativo alla Valutazione di Incidenza.

Il Calendario venatorio è stato sottoposto all'attenzione dell'ISPRA che con nota n. 17599/23/05/2011 ha fatto pervenire le sue osservazioni allegando il documento: "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92 così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42".

GST
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]*



GIUNTA REGIONALE

In tale documento vengono fornite precise indicazioni circa:

- I periodi di caccia per le specie ornitiche che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori;
- La sospensione del prelievo venatorio per lacune specie in cattivo stato di conservazione a livello nazionale e/o regionale;
- La necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentire la caccia;
- Le modalità del prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere.

Si evidenzia in particolare che :

1. per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte dell'ISPRA che quindi esprime parere sfavorevole alla loro adozione;
2. si suggerisce che nel calendario vengano previste particolari misure gestionali volte ad una migliore conservazione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e quindi della lepre comune. Tali misure, da applicarsi nelle aree dove la lepre italiana è stata individuata, sono:
 - accertare l'esatta distribuzione delle due specie sul territorio;
 - allocare opportunamente le aree protette al fine di favorire il consolidamento delle popolazioni locali e facilitare la loro diffusione sul territorio;
 - Preferire la forma di ripopolamento naturale del territorio aperto alla caccia (tramite dispersione o irradiazione) a quella artificiale (cattura e traslocazione);
 - fissare preferibilmente la stagione di caccia alla lepre comune in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre ed il 30 novembre;
 - introdurre forme di prelievo sostenibile nella gestione della lepre comune basate su censimenti di abbondanza pianificazione del prelievo e analisi dei carniere;
3. si ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale esercitata tradizionalmente in forma vagante suggerita per i Galliformi, (1 ottobre) venga adottata anche per la lepre comune;
4. per la volpe si suggerisce il periodo concesso per la piccola selvaggina stanziale quando la caccia è esercitata in forma vagante da parte del singolo cacciatore e dal 1 ottobre al 31 gennaio se condotta in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita;
5. il comparto unico per la caccia alla migratoria vanifica le innovazioni introdotte dalla 157/92 in materia di disciplina alla attività venatoria;
6. l'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento sia per la selvaggina stanziale che per la migratoria;
7. l'inizio dell'attività di addestramento cani al 21 agosto appare prematuro. Si ritiene un buon compromesso posticipare a fine agosto od ai primi di settembre prevedendo una limitazione degli orari consentiti (evitare l'attività nel tardo pomeriggio);
8. è necessario adeguarsi a quanto disposto dall'AEWA e cioè l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti in aree Natura 2000);
9. utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati;
10. realizzare la Valutazione di incidenza.

Sono inoltre pervenute le osservazioni al Calendario da parte del WWF e della S.O.A. con note rispettivamente n. 79/2001 e n. 6389/2011 (ns protocollo).

Il WWF osserva che:

1. il calendario non rispetta le indicazioni dell'ISPRA;
2. la relazione allegata al calendario non si può intendere come Valutazione di Incidenza;
3. l'introduzione del comparto unico per la migratoria è grave ed in contrasto con i principi della 157/92;
4. gli interventi di ripopolamento sono sconvolgenti in termini di quantità, soldi spesi ed a fronte di un relativo prelievo venatorio;
5. si continua a prevedere l'utilizzo di munizionamento con piombo;
6. è grave la proposta di consentire la caccia a coturnice e moretta;
7. si ricordano i pronunciamenti del TAR Abruzzo relativi ad esempio al periodo di caccia alla beccaccia.
- 8.

Il S.O.A. osserva che:

1. Vi è una quasi totale assenza di dati circa l'abbondanza relativa delle specie nella Regione;
2. C'è un uso fuorviante e strumentale dei censimenti degli acquatici svernanti redatto dal SOA stesso;



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



GIUNTA REGIONALE

3. Sono usati dati del 2000 quando il SOA stesso ha effettuato altri censimenti sugli svernanti tra il 2010 ed il 2011;
4. I dati del 2000 sono interpretati in maniera fuorviante;
5. Il prelievo venatorio è del tutto scollegato alla entità numerica delle specie ed alla quantità di cacciatori;
6. La relazione proposta non si può considerare quale Valutazione di Incidenza;
7. Non pè vietato l'uso di munizionamento di piombo;
8. È consentita la caccia di alcune specie quali quaglia tortora e marzaiola in periodi durante i quali vi sono pochissimi individui permettendo quindi l'abbattimento di tutti gli individui presenti;
9. Introduzione del comparto unico per la migratoria;
10. Sono stati ignorati i dati presenti nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia i quali indicano che per molte specie la caccia dovrebbe essere vietata.

Per le ragioni esposte il SOA propone di:

11. vietare l'attività venatoria in quanto non si supera il numero di 500 individui in tutta la Regione per frullino, moretta, marzaiola, mestolone, codone, canapiglia, fischione, beccaccino;
12. vietare l'uso di pallini di piombo in tutte le aree dove sono presenti specie necrofaghe protette dalla Direttiva Uccelli;
13. vietare la caccia nei siti di riproduzione del lanario con un buffer di 5 km intorno al sito;
14. vietare l'abbattimento delle gazze nelle aree dove è presente il Lanario per un raggio di 10 km dai siti di riproduzione;
15. vietare la caccia nei siti di sosta del Grillaio nella prima decade di settembre;
16. fare riferimento ai periodi di caccia indicati dall'ISPRA;
17. annullare la previsione del comparto unico per la migratoria;
18. fare la valutazione di Incidenza.

L'Ente Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise con nota n. 5199/2011 ha fatto pervenire le proprie osservazioni così riassunte:

- la relazione tecnica presentata non può considerarsi una V.I.;
- alcune delle disposizioni contenute nel calendario sono in contrasto con la salvaguardia dell'orso bruno marsicano in quanto vi è sovrapposizione dei periodi di caccia con la fase di iperfagia della specie pertanto si chiede, nelle aree di presenza dell'orso, di aprire l'esercizio venatorio non prima del 1° novembre e prolungarla fino al 31 gennaio;
- si chiede che vengano seguite le indicazioni fornite dall'ISPRA relativamente alla caccia alla lepre comune;
- si fanno proprie le osservazione del SOA e le indicazioni dell'ISPRA soprattutto in merito ai periodi di caccia, alla sospensione del prelievo per le specie in cattivo stato di conservazione ed alla necessità per alcune specie, di adottare piani di prelievo. Questo in particolare deve valere per la coturnice che la Direttiva uccelli classifica come prioritaria.

L'Ente Parco Sirente Velino con nota n. 1877 del 02/08/2011 (ns prot. 6592/2011) ha fatto pervenire le proprie osservazioni. (vedi nota allegata).

Pertanto, considerati i contenuti delle note sopra richiamate e la relazione allegata al Calendario venatorio, si indicano le seguenti misure prescrittive

- è necessario adeguare il Calendario venatorio con le indicazioni presentate dall'ISPRA con nota n. 17599/23/05/2011, e particolarmente descritte nel documento: "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92 così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42";
- è vietata la caccia alla Moretta e al Combattente (*Philomachus pugnax*) in quanto specie inserite in allegato I della Direttiva Uccelli, in declino e non in grado di sostenere un diffuso prelievo venatorio;
- è necessario dare attuazione anche in aree non comprese nelle ZPS e ZSC, al recepimento dell'Accordo AEWA che, tra le altre azioni, prevede il divieto dell'uso di pallini di piombo in zone umide;
- nelle aree di presenza dell'orso, aprire l'esercizio venatorio non prima del 1° novembre e prolungarla fino al 31 gennaio

Si ricorda inoltre che il Documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/406/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" afferma che la caccia non può considerarsi sostenibile nel caso di specie in declino (art 2.4.25), a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare o invertire la tendenza al declino. Pertanto è necessario valutare la possibilità di sospendere l'attività venatoria per determinate specie ed in particolare per frullino, moretta, marzaiola, mestolone, codone, canapiglia, fischione, beccaccino

Handwritten signatures and initials:
 GIST
 A
 L
 M
 G
 M
 W
 M



GIUNTA REGIONALE

E' necessario sottolineare inoltre che la Direttiva Uccelli ed il Documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/406/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" richiamano l'attenzione sul fatto che il prelievo venatorio non deve rappresentare (art. 2.4.2) una minaccia significativa per le azioni di conservazione delle varie specie, cacciabili e non cacciabili.

Ciò detto appare conseguente la possibilità di applicare le seguenti misure:

- vietare l'uso di pallini di piombo in tutte le aree dove sono presenti specie necrofaghe protette dalla Direttiva Uccelli;
- vietare la caccia nei siti di riproduzione del lanario con un buffer di 5 km intorno al sito;
- vietare l'abbattimento delle gazze nelle aree dove è presente il Lanario per un raggio di 10 km dai siti di riproduzione;
- vietare la caccia nei siti di sosta del Grillaio nella prima decade di settembre.

Osservazioni pervenute

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e di sviluppo rurale, Forestale, caccia e pesca.

per l'intervento avente per oggetto:

Calendario Venatorio 2011/2012

da realizzarsi nel Comune di vari

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Interviene il Dott. Franco Recchia (Dir Agricoltura ed estensore della relazione) che dichiara quanto segue:

"Il documento Relazione tecnica per la stesura del calendario venatorio 2011-2012 è stato elaborato in base alle linee guida dell'ISPRA e al relativo parere, tenendo conto prioritariamente delle Linee Guida della Commissione Europea "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 49/409 CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". La suddetta Relazione giustifica con maggior dettaglio le motivazioni alla base della scelta del periodo di caccia contenuti nel calendario stesso.

Inoltre la suddetta Relazione per contenuti e approfondimenti è equiparata a tutti gli effetti ad una Relazione sullo Studio sulla Valutazione di incidenza

Per quanto attiene la tutela dell'orso, il prelievo venatorio nella ZPS in tali zone è rinviato al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia dell'Aquila e l'Ente Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise

ESPRIME PARERE**FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI**

Si fa propria la Relazione integrativa redatta dalla Direzione Agricoltura con le seguenti ulteriori specifiche:

- estensione del divieto di caccia alla Moretta e al Combattente su tutto il territorio regionale
- divieto di uso dei pallini di piombo anche nelle zone umide
- nelle aree "A" individuate dal PATOM, aprire l'esercizio venatorio non prima del 1° novembre e prolungarla fino al 31 gennaio. Resta fatto salvo quanto previsto nell'accordo tra la Provincia dell'Aquila e il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per quanto riguarda la zona di protezione esterna del parco stesso.

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione dell'ing. Ferrandino in quanto l'ARTA non ha ricevuto copia del progetto.

arch. Sorgi - Presidente

arch. D'Ascanio



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials]

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

dott. Del Sordo (delegato)

ing. Zaccagnini (delegato)

(PE) arch. Della Valle

(TE) arch. Di Giacomo

dott. Ranieri

geol. Ferrandino (delegato)

ing. De Santis

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 5 *sparte*

Documento composto da n. 10 fasciate.

ALL. 6

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 543 del 3 AGO, 2011

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garfani)
Alvaro Santoro



PROVINCIA DELL'AQUILA

oooooooooooooooooooo

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

PROTOCOLLO D'INTESA

ART. 26 LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004 N. 10

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLA ZONA DI PROTEZIONE ESTERNA -VERSANTE ABRUZZESE - DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

AVEZZANO 19 SETTEMBRE 2008



**PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA NELLA ZONA DI PROTEZIONE ESTERNA -VERSANTE ABRUZZESE -
DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE**

La Provincia dell'AQUILA

nella persona del Presidente pro-tempore Stefania Pezzopane

e

L'Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise

con Sede legale in Pescasseroli, V.le S. Lucia

nella persona del Presidente Giuseppe Rossi

- VISTO l'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, (*Legge quadro in materia di aree protette*) che disciplina le modalità di istituzione delle aree contigue ai parchi nazionali;
- VISTO l'art. 8 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, (*Nuove disposizioni per le aree montane*) che stabilisce che "*Nei comuni montani la caccia la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco ... vanno finalizzate alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali secondo i principi di cui all'art. 1 della Legge 394/1991*";
- VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2004 n. 10, (*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*);
- VISTO l'Avviso-Ordinanza del Parco Nazionale D'Abruzzo del maggio 1993, che attualmente definisce e delimita il territorio ricadente nella Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993;
- VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la Decisione del Presidente dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise n.5 del 18 settembre 2004, con la quale la Zona di Protezione Esterna del Parco, quale risultante dall'Ordinanza del maggio '93, è stata adeguata, nel versante della Marsica secondo la cartografia allegata alla Decisione medesima;
- VISTA La Decisione del Presidente dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise n.6 del 12 novembre 2004, con la quale la Zona di Protezione Esterna del Parco stesso è stata ampliata nel versante della Marsica ai territori di Gioia dei Marsi, Pescina e San Benedetto dei Marsi secondo la cartografia allegata alla medesima Decisione;





- VISTA La Decisione presidenziale n. 7 del 22 settembre 2005, con la quale, nelle more della definizione dell'Area Contigua da istituire ai sensi dell'art. 32 della legge 394/91, la Zona di Protezione Esterna del Parco è stata ampliata a parte dei comuni di Avezzano, Scurcola Marsicana, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto secondo la cartografia ivi allegata;
- VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24 luglio 2008 di approvazione calendario venatorio 2008/2009;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Distretti faunistici

Alle more dell'istituzione dell'Area Contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, versante abruzzese, da conseguire ai sensi dell'art. 32 della Legge 394/1991, la Provincia dell'Aquila e l'Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, concordano la presente intesa per la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nell'attuale Zona di Protezione Esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito PNALM) nel versante abruzzese.

- 2) La Zona di Protezione Esterna al PNALM, nel versante abruzzese, viene divisa nei seguenti Distretti Faunistico-venatori:
- a) **DISTRETTO "MARSICA-FUCENSE E ROVETO-CARSEOLANO"** comprendente Comuni di: 1) Balsorano, 2) Villavallelonga, 3) Collelengo, 4) Trasacco, 5) Luco dei Marsi, 6) Ortucchio, 7) Gioia dei Marsi, 8) Lecce dei Marsi, 9) Ortona dei Marsi, 10) Pescina, 11) San Benedetto dei Marsi, 12) Avezzano tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale di Caccia "AVEZZANO" e 1) Civita D'Antino, 2) San Vincenzo Valle Roveto, 3) Scurcola Marsicana, 4) Capistrello, 5) Canistro, 6) Civitella Roveto, tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale di Caccia "ROVETO-CARSEOLANO"
 - b) **DISTRETTO "ALTO SANGRO E ALTA VALLE DEL SAGITTARIO"** comprendente i comuni di: 1) Anversa degli Abruzzi, 2) Villalago, 3) Scanno, 4) Villetta Barrea, 5) Barrea, 6) Alfedena, 7) Castel di Sangro, 8) Roccaraso, 9) Civitella Alfedena, 10) Scontrone, tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale di Caccia "SULMONA" e il Comune di Cocullo ricompreso nell'Ambito Territoriale di Caccia "SUBEQUANO".
- 3) I Distretti Faunistico-Venatori "Alta Valle del Sagittario", "Marsica-Fucense e Roveto-Carseolano" ai fini della gestione dell'attività venatoria nella ZPE, sono gestiti rispettivamente: il primo d'intesa dall'ATC Sulmona e dall'ATC Subequano ed il secondo d'intesa dall'ATC Avezzano e dall'ATC Roveto-Carseolano.
- Il TASP venabile dei comuni ricompresi nei Distretti è pari a 61.842,01 ha. (Allegato n. 1)
La delimitazione della ZPE è quella riportata nell'allegata cartografia (Allegato n. 2)



- 4) L'attività venatoria, nell'ambito dei suddetti Distretti, sarà esercitata e gestita, conformemente ai criteri stabiliti nella presente intesa alla quale dovranno conformarsi gli atti di programmazione e i provvedimenti amministrativi di competenza della Provincia e dell'Ente Parco, compresi quelli concernenti i prelievi selettivi e/o di contenimento numerico della specie Cinghiale. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi in materia di modalità e tempi di caccia emanati ai sensi dell'art. 32, della legge 394/91.

Art. 2 - Densità venatoria e accesso dei cacciatori alla ZPE

- 1) All'interno della Zona di Protezione Esterna la caccia è consentita ai naturali del luogo entro il limite di densità venatoria di 1 cacciatore ogni 35 ettari, riferita alla superficie utile venabile. Per naturali del luogo si intendono:
- a) nativi-residenti stabilmente nei Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e della Z.P.E. versante abruzzese;
 - b) residenti nei Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della Zona di Protezione Esterna, versante abruzzese.
- 2) Ove il suddetto carico non venga raggiunto con i soggetti di cui al punto precedente, potranno essere ammessi, secondo il seguente ordine, i cacciatori aventi diritto all'accesso ai rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia Gestori dei DD.FF.VV.:
- a) residenti negli ambiti di caccia interessati;
 - b) iscritti ex art. 28, comma 18, L.R. 10/2004 agli ATC interessati dalla ZPE
 - c) residenti nella provincia;
 - d) residenti in regione.
- 3) L'ammissione all'esercizio venatorio nella Zona di Protezione Esterna presuppone, in ogni caso, che gli interessati abbiano presentato domanda per l'accesso al Distretto, risultino in regola con la licenza di caccia ed abbiano provveduto al versamento della quota di iscrizione prevista per l'Ambito Territoriale di Caccia che comprende il Distretto.
- 4) Le domande dovranno essere presentate dal primo giorno non festivo successivo alla data di chiusura della stagione venatoria e fino al 1° aprile di ogni anno. Per la stagione venatoria 2008/2009 gli ATC potranno accogliere le domande già presentate prima della stipula del presente accordo.

Art. 3 - Adempimenti degli ATC e dei Cacciatori

- 1) L'ATC territorialmente competente, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, provvederà a redigere apposito elenco dei soggetti ammessi con specificazione dei seguenti dati: generalità del titolare; ATC di iscrizione; Distretto faunistico; estremi del porto d'armi.
- 2) Gli elenchi dovranno essere inviati all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e all'Amministrazione Provinciale, Servizio Caccia, al più presto
- 3) Gli ATC rilasciano prima dell'inizio della stagione venatoria ai cacciatori ammessi alla ZPE, specifico tesserino numerato progressivamente..



- 4) Il cacciatore dovrà riconsegnare tale tesserino all'ATC competente nei termini previsti per la riconsegna del tesserino di abbattimento dell'ATC.
- 5) A partire dalla stagione venatoria 2009/2010 lo specifico tesserino per l'accesso alla ZPE dovrà contenere anche un apposito spazio per l'annotazione del carniere giornaliero in relazione al numero e specie prelevate, nonché l'annotazione, da parte degli organi di vigilanza, delle infrazioni commesse all'interno della ZPE riguardanti la mancata osservanza di quanto previsto nel presente accordo.
- 6) Copia dei tesserini riguardanti la ZPE dovrà essere trasmessa all'Ente Parco a cura degli ATC entro 30 giorni dalla riconsegna agli ambiti.
- 7) I cacciatori sono tenuti, durante l'attività venatoria ad esibire il tesserino agli organi di vigilanza.

Art. 4 - Modalità di caccia nella ZPE

Fatto salvo quanto previsto nell'art.2 del presente protocollo l'attività venatoria nella ZPE verrà esercitata secondo le modalità fissate nel Calendario Venatorio regionale 2008/2009.

Art. 5 - Richiesta di intervento inibitorio del Ministero dell'Ambiente nei territori interessati

L'Ente Parco, per particolari esigenze di riequilibrio faunistico o per atti gravi contro il patrimonio faunistico particolarmente protetto (Orso bruno marsicano, Lupo appenninico, Camoscio appenninico, Aquila reale, ecc.), si riserva la possibilità di chiedere l'intervento inibitorio del Ministero dell'Ambiente nei territori interessati.

Art. 6 - Vigilanza Venatoria

La vigilanza venatoria è affidata alla Polizia Provinciale, al Servizio di Sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed al Corpo Forestale dello Stato nonché a tutto il personale di Polizia indicato nell'art. 27 della Legge 157/1992. I cacciatori collaboreranno attivamente con gli Enti preposti nella sorveglianza e nel monitoraggio.

Art. 7 - Sanzioni

-) A chiunque contravvenga a quanto stabilito nella presente intesa, fatto salvo che ciò non costituisca più grave reato, non verrà rilasciato il tesserino di accesso alla ZPE per la successiva stagione venatoria e verrà irrogata la sanzione amministrativa prevista nella Legge Regionale 10/2004, art. 53, comma 4, lettera r). In caso di recidiva, il tesserino non verrà rilasciato per le due stagioni venatorie successive.



- 2) A tale scopo, gli ATC, dopo aver verificato le infrazioni riportate sui tesserini riconsegnati, individueranno i cacciatori ai quali non potrà essere rilasciato il tesserino per le successive ammissioni all'esercizio della caccia nella ZPE, e comunicheranno tale decisione ai cacciatori interessati, alla Provincia e all'Ente Parco.
- 3) Quanto riportato nel presente articolo, circa il mancato rilascio del tesserino per l'accesso alla ZPE per le successive ammissioni all'esercizio della caccia, si applica anche ai cacciatori che non riconsegneranno il tesserino nel termine stabilito e per tutte le infrazioni previste dalla normativa sulla caccia.

Art. 8 - Localizzazione aree cinofile permanenti e temporanee e delle zone addestramento cani


La localizzazione delle aree cinofile permanenti e temporanee e delle zone addestramento cani in Zona di Protezione Esterna dovrà essere sempre concordata con l'Ente Parco.

Art. 9 - Efficacia dell'Intesa sulla ZPE


- 1) Le parti danno atto che la presente intesa non concerne l'istituzione dell'Area Contigua ai sensi dell'art. 32 della legge 394/91.
- 2) La presente intesa potrà essere modificata ed integrata qualora le Amministrazioni lo ritengano necessario;
- 3) Resta inteso che le parti assumono l'impegno d'intesa con gli altri Enti interessati per la piena realizzazione dell' Area Contigua di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n° 394.

AVEZZANO, li 19 settembre 2008

Il Presidente del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise
(Giuseppe ROSSI)


.....


La Presidente della Provincia
(Stefania PEZZOPANE)


.....

Provincia	Distretto Rovereto-Carseolano Nome Comune	Perimetro Comune (m)	Estensione Comune (Ha)	Superficie ZPE (ha)	Superficie esterna (ha)	Sup. antropizzata del comune che ricade all'interno della Zpe (ha)	Superficie venabile (ha)
ABRUZZO	AQ CAPISTRELLO	45153,34	6093,62	1012,68	5080,94	4,99	1007,69
ABRUZZO	AQ SAN VINCENZO VALLE ROVETO	39462,59	4676,75	2279,17	2397,59	66,75	2212,41
ABRUZZO	AQ CIVITA D'ANTINO	25941,81	2835,36	2653,35	182,01	53,81	2599,54
ABRUZZO	AQ CANISTRO	19308,52	1592,96	243,80	1349,16		243,80
ABRUZZO	AQ CIVITELLA ROVETO	36130,05	4540,77	965,01	3575,76	18,87	946,14
ABRUZZO	AQ SCURCOLA MARSICANA	33003,00	3036,74	305,69	2731,05		305,69
						totale	7315,27
Totale superficie venabile							
	Marsica Fucense	32268,76					
	Alto Sangro-Valle del Sagittario	22257,98					
	Rovereto Carseolano	7315,27					
	Totale	61842,01					


Regione	Provincia	Distretto Marsica-Fucense Nome Comune	Perimetro Comune (m)	Estensione Comune (ha)	Sup. interna alla ZPE (ha)	Superficie esterna (ha)	Sup. antropizzata del comune che ricade all'interno della Zpe (ha)	Superficie venabile (ha)
ABRUZZO	AQ	BALSORANO	34713,70	5884,27	3342,46	2541,82	123,52	3218,93
ABRUZZO	AQ	LECCE NEI MARSII	40121,38	6642,22	4476,26	2165,97	27,27	4448,99
ABRUZZO	AQ	COLLELONGO	35295,54	5398,66	5381,42	17,24	101,50	5279,93
ABRUZZO	AQ	VILLAVALLELONGA	43470,54	7372,10	4616,78	2755,32	64,14	4552,64
ABRUZZO	AQ	GIOIA DEI MARSII	55478,10	5845,09	3267,83	2577,26	236,36	3031,47
ABRUZZO	AQ	TRASACCO	37616,36	5145,54	2384,31	2761,22	3,81	2380,50
ABRUZZO	AQ	LUCO DEI MARSII	31514,86	4490,72	2341,18	2149,54	22,86	2318,32
ABRUZZO	AQ	ORTUCCHIO	29767,95	3900,49	1585,63	2314,85	3,68	1581,95
ABRUZZO	AQ	PESCINA	49576,76	4876,72	1671,94	3204,78	26,83	1645,12
ABRUZZO	AQ	AVEZZANO	56710,84	10413,63	948,77	9464,86	4,77	944,00
ABRUZZO	AQ	ORTONA DEI MARSII	49146,76	5715,88	2680,37	3035,51	49,36	2631,02
ABRUZZO	AQ	SAN BENEDETTO	27938,25	1792,76	285,22	1507,54	49,33	235,89
							totale	32268,76
Distretto Alto Sangro-Valle del Sagittario								
Provincia	Nome Comune	Perimetro Comune (m)	Estensione Comune (Ha)	Sup. interna alla ZPE (ha)	Superficie esterna (ha)	Sup. antropizzata del comune che ricade all'interno della Zpe (ha)	Superficie venabile (ha)	
ABRUZZO	AQ	COCULLO	26081,44	3162,78	1212,04	1950,73	33,61	1178,43
ABRUZZO	AQ	SCANNO	59073,05	13468,77	8033,50	5435,27	74,13	7959,37
ABRUZZO	AQ	VILLALAGO	28025,45	3320,68	2776,51	544,17	39,86	2736,65
ABRUZZO	AQ	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	27599,83	3243,10	1146,48	2096,62	9,05	1137,43
ABRUZZO	AQ	VILLETTA BARREA	18989,90	2052,53	853,53	1199,00	29,57	823,96
ABRUZZO	AQ	BARREA	51562,00	8714,86	5317,79	3397,07	12,25	5305,55
ABRUZZO	AQ	CASTEL DI SANGRO	53442,34	8450,30	1948,74	6501,56	11,89	1936,86
ABRUZZO	AQ	ALFEDENA	39021,96	3987,90	3461,76	526,15		3461,76
ABRUZZO	AQ	SCONTRONE	23848,98	2130,43	2023,28	107,16	72,48	1950,80
ABRUZZO	AQ	ROCCARASO	27146,62	3563,92	800,11	2763,80		800,11
ABRUZZO	AQ	CIVITELLA ALFEDENA	32204,34	2949,02	58,30	2890,72	20,32	37,98
							totale	27328,89
Foreste	Chiarano-Sparvera valle Cupa			3983,28 1087,63				
			Totale Foreste	5070,91				
							Totale sottratte le foreste demaniali	22257,98

Ufficio Provinciale di Pesca - En



DIREZIONE REGIONALE
Rurale - Forestale
Abruzzo

5 luglio 2011
DIREZIONE REGIONALE
Rurale - Forestale
Abruzzo



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 10 fascicoli
[Handwritten signature]

DECRETI

Decreti del Commissario ad Acta

DECRETO 14.07.2011, n. 25/2011:

Approvazione dello schema - di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012 - da proporre per la sottoscrizione alle case di cura private. Determinazione e ripartizione del tetto massimo complessivo di spesa. Ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio
dei Ministri dell'11/12/2009*)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Precisato che la predetta deliberazione individua, quale specifica competenza commissariale, tra l'altro, la "definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, come integrata dalla deliberazione del 04.08.2010. con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, conferitogli con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

Visto l'art. 2 comma 88 della legge n. 191 del 23.12.2009 a tenore della quale "per le Regioni già sottoposte al Piano di Rientro e già commissariate alla data in vigore della medesima legge resta fermo l'assetto commissariale previdente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari, predisposti dal Commissario ad Acta oltre alle relative azioni di

supporto contabile e gestionale;

Visto il D.L. 06 luglio 2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Visto il Programma Operativo 2011/2012 approvato dal Commissario ad Acta con decreto n. 22 dell'07/07/2011;

Considera o che il predetto Programma Operativo 2011 - 2012, all'Intervento 1.6 "Tetti per le prestazioni ospedaliere", individua, quale Risultato programmato, la "predisposizione entro il 31.07.2011 dei contratti con le Case di Cura Private";

Ritenuto necessario approvare lo schema di contratto da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private, che regolerà - negli anni 2011 - 2012, l'acquisto di prestazioni di ospedalità da erogare in favore dei residenti e non residenti sul territorio regionale;

Visto lo schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere- annualità 2011 e 2012 - da erogare in favore dei residenti regionali e non, che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All. 1);

Precisato che sono ammesse alla contrattazione le sole Case di Cura private (di seguito per brevità Case di Cura), di cui all'Allegato 2, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all'erogazione di prestazioni di ospedalità privata, in relazione alle quali sono in corso di svolgimento i procedimenti amministrativi al cui esito positivo conseguirà la loro definitiva autorizzazione e il definitivo accreditamento all'erogazione delle suddette prestazioni;

Visto, con riferimento alla Casa di cura privata Santa Maria, il Decreto Commissariale n. 72 del 22 novembre 2010;

Stabilito che il tetto massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l'acquisto delle prestazioni regolate dallo schema di contratto di cui all'All. 1 ed afferenti, quindi, agli anni 2011-2012, ammonta, per ciascuna annualità, ad euro 139.684.823;

Precisato che il suddetto tetto massimo com-

plessivo di spesa comprende le prestazioni ospedaliere che saranno erogate, negli anni 2011 e 2012, sia in favore dei residenti regionali sia in favore dei non residenti;

Ritenuto, nei limiti del suddetto tetto massimo complessivo di spesa di euro 139.684.823, di confermare, in relazione alle singole Case di Cura di cui all'All. 2 e per ciascuna annualità di riferimento dello schema contrattuale di cui all'All. 1, i tetti di spesa relativi all'annualità 2010 concordati con ciascuna Casa di Cura;

Visto lo schema di cui all'Allegato 3 nel quale, secondo le modalità sopra descritte, il tetto massimo complessivo di spesa di cura 139.684.823 è ripartito tra le Case di Cura ammesse alla contrattazione (All. 2) per le prestazioni ospedaliere che le stesse erogheranno nelle annualità 2011 e 2012 a seguito della sottoscrizione dall'allegato schema contrattuale (All. 1);

Precisato che i tetti di spesa indicati per ciascuna annualità a fianco delle singole Casa di Cura (All. 3). si riferiscono, entrambi, alle prestazioni che saranno erogate in favore dei residenti e non residenti;

Dato Atto che il Sub-Commissario, dr.ssa Giovanna Baraldi, in occasione degli incontri con Rappresentanti delle singole Case di Cura ammesse alla contrattazione ha proceduto alla consegna, in loro favore, dello schema contrattuale allegato al presente decreto (All. 1) confermando, per ciascuna annualità di riferimento del predetto schema contrattuale, l'assegnazione, in favore delle singole Case di Cura, del medesimo tetto di spesa concordato per l'anno 2010, illustrando, inoltre, la procedura che sarà seguita per la definizione dei singoli contratti, come comprovato dai verbali allegati al presente provvedimento (All. 4);

Precisato, che lo schema di contratto di cui all'All. 1 è stato presentato dal Sub - Commissario anche alle competenti Organizzazioni Sindacali in occasione della riunione del 06 luglio 2011 come da allegato verbale (All. 5);

Stabilito che:

- il presente decreto è notificato, mediante consegna brevi mano, alle Case di Cura di cui all'Allegato 2;

- entro 10 giorni dalla predetta notifica le Case di Cura ammesse alla contrattazione possono presentare eventuali contro-deduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute;
- la valutazione delle contro-deduzioni e dei rilievi presentati dalle Case di Cura entro i termini predetti sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione;
- all'esito si procederà alla conclusione dei contratti;

Stabilita la data del 09 settembre 2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da erogare - per le annualità 2011 e 2012 - nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato Allegato 3;

Stabilito che, in ragione dell'attuale impossibilità, per la Casa di cura Sanatrix di erogare, per motivi strutturali, le prestazioni ospedaliere, la sottoscrizione del relativo contratto è rinviata ad eventuale successivo provvedimento, fermo restando il tetto di spesa di cui all'Allegato 3 che sarà ripartito in dodicesimi;

Precisato, che tuttavia la predetta Casa di Cura Sanatrix è ammessa alla procedura di interlocuzione descritta in premessa;

Stabilito che nei confronti delle Case di Cura che non procederanno alla conclusione del predetto contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lvo. n. 502/'92 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il presente decreto riveste carattere di urgenza e che, pertanto, è trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione,

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale Abruzzo* e di trasmettere copia ai Direttori Generali delle AASSLL;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che

integralmente si richiamano

- è approvato lo schema di contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011 e 2012 da erogare in favore dei residenti regionali e non, che sarà proposto alla sottoscrizione della Case di Cura private, allegato al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All. 1);
- sono ammesse alla contrattazione le sole Case di Cura di cui all'Allegato 2, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all'erogazione di prestazioni ospedaliere, in relazione alle quali sono in corso di svolgimento i procedimenti amministrativi al cui esito positivo conseguirà la loro definitiva autorizzazione e il definitivo accreditamento all'erogazione delle suddette prestazioni;
- il tetto massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo mette a disposizione per l'acquisto delle prestazioni regolate dallo schema di contratto di cui all'All. 1 relative alle annualità 2011 e 2012, ammonta, per ciascuna annualità, ad Euro 139.684.823. Il suddetto tetto massimo complessivo di spesa comprende le prestazioni ospedaliere che saranno erogate, negli anni 2011 e 2012, sia in favore dei residenti regionali sia in favore dei non residenti;
- e approvato lo schema allegato al presente decreto (All 3) nel quale, secondo i criteri indicati nelle premesse, qui integralmente richiamati, il tetto massimo complessivo di spesa di euro 139.684.823 è ripartito tra le Case di Cura per le prestazioni ospedaliere che le stesse erogheranno nelle annualità 2011 e 2012 a seguito della sottoscrizione dell'allegato schema contrattuale (All. 1). I tetti di spesa indicati per ciascuna annualità a fianco delle singole Casa di Cura, si riferiscono, entrambi, alle prestazioni che saranno erogate in favore dei residenti e non residenti;
- il presente decreto è notificato alle Case di Cura ammesse alla contrattazione mediante

consegna brevi mano. Entro 10 giorni dalla predetta notifica le Case di Cura potranno presentare eventuali contro-deduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle contro-deduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012;

- è stabilita la data del 09 settembre 2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da erogare - per le annualità 2011 e 2012 - nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato Allegato 3;
- in ragione dell'attuale impossibilità, per la Casa di Cura Sanatrix di erogare, per motivi strutturali, le prestazioni ospedaliere, la sottoscrizione del relativo contratto è rinviata ad eventuale successivo provvedimento, fermo restando il tetto di spesa di cui all'Allegato 3 che sarà ripartito in dodicesimi. La Casa di Cura Sanatrix è tuttavia ammessa alla descritta procedura di interlocuzione.
- nei confronti delle Case di Cura che non procederanno alla conclusione del predetto contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lvo. n. 502/'92 e ss.mm.ii.;
- il presente provvedimento è trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze per la relativa validazione, è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ed è inoltrato, in copia, ai Direttori Generali delle AASSLL..

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

ALLEGATO 1 n. 25 del 14 LUG, 2011

CONTRATTO PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE PER L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI OSPEDALIERE

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

—la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del.....;

—le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via
n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. _____ P.I. _____

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via
n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. _____ P.I. _____

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via _____ in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F.
P.I. _____

4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via _____ n.
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
C.F. _____ P.I. _____

E

— la (Struttura), con sede in, alla via, in persona del, c legale rappresentante pro-tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

- 1). la Struttura provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio.....consegue la definitiva autorizzazione ed il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;
- 2). La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,

lyb

- Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68) ;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
- Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTO

Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati lo schema di contratto relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il complessivo tetto di spesa previsto in relazione a tutti gli erogatori privati direlativo al periodo di riferimento 2011-2012

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla documentazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della Richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ospedalità di cui all'art. 3 del presente contratto.

2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro.....ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro.....per un totale complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati. Resta ferma la non interscambiabilità del Posti Letto tra discipline della stessa A.F.O.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per

consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e / o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile. Detta oscillabilità mensile del 30%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7**Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di CUP unico e di condivisione delle agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni;
- a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S..L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
 - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
 - b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
 - c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.;
 - d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del S.S.R.

Art. 8**Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9**Personale della Struttura e requisiti di compatibilità**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.

2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione di ricovero:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli HSP11, HSP13, HSP14, HSP 16, HSP 23.
6. A garanzia di un efficace monitoraggio della produzione, la Struttura è tenuta ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento,

distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.

7. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative

necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
- le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
 - al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura;
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 gg, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'All. A del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.

4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'A.S.L. di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti

dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.

9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 1224 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La A.S.L. competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009 ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15**Incedibilità del contratto**

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17.

Art. 16**Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17**Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art.12bis;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;

- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
- 2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
- 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Lanciano, Vasto, Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura

ALLEGATO A al “Contratto proposto alle strutture private per l’erogazione delle prestazioni ospedaliere”

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 – Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	Importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	Importo riconosciuto e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= ricovero illegittimo 2= ricovero inappropriato 3= ricovero incongruo 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1-+3, 1+2+3) 5= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinario e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

gib

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

25 del 14 LUG 2011

Allegato 2 - Elenco Case di Cura ammesse alla contrattazione 2011-2012

Case di Cura	
1	Di Lorenzo
2	L'Immacolata
3	Ini Canistro
4	Villa Letizia
5	Nova Salus
6	San Raffaele
7	Santa Maria
8	Sanatrix
9	Spatocco
10	San Francesco
11	Villa Pini
12	Pierangeli
13	Villa Serena

lyf

Allegato al D. L. n. 570 del Commissario
ad ACTA

25 del 14 LUG, 2011

Allegato 3 - Elenco tetti di spesa delle Case di Cura 2011-2012

	Case di Cura	Tetto 2011	Tetto 2012
1	Di Lorenzo	11.993.890	11.993.890
2	L'Immacolata	5.724.807	5.724.807
3	Ini Canistro	8.689.498	8.689.498
4	Villa Letizia	8.134.406	8.134.406
5	Nova Salus	2.692.082	2.692.082
6	San Raffaele	5.140.085	5.140.085
7	Santa Maria	3.556.386	3.556.386
8	Sanatrix	4.430.608	4.430.608
9	Spatocco	15.828.375	15.828.375
10	San Francesco	1.746.587	1.746.587
11	Villa Pini	19.224.537	19.224.537
12	Pierangeli	21.887.500	21.887.500
13	Villa Serena	30.636.062	30.636.062
14	TOTALE	139.684.823	139.684.823

lyp

Allegato al D.L. 147/09 del Commissario
ad ACTA

N. 25 del 1 A LUG. 2011

Allegato 4


Verbali con le Case di Cura

2/8

.2

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE



Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 5 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura, *il Direttore Generale, il Segretario, l'Assistente Amministrativa* ARB PE
Alle ore *11,45* ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale


22


allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuali osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.


Sub-Commissario
(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura **VILLA SERENA**
(Dr. )



Prot. n. 33 /



VILLA SERENA
DEL DOTT. L. PETRUZZI

Atto al verbale
del 5 luglio 2011

ore 20
JP

Pescara, li 5 luglio 2011


Dichiarazione e verbale della Casa di Cura Villa Serena

La Casa di Cura Villa Serena, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* Dott.ssa Concetta Petruzzi, prende atto di quanto rappresentato solo in data odierna dall'Ufficio del Commissario *ad acta* in relazione a "tetti e contratti" per il 2011-2012 e chiede un breve differimento del tavolo di confronto al fine di poter esaminare compiutamente i dati e gli elementi oggi illustrati.

Rileva in ogni caso che, è rimasta del tutto priva di riscontro la nota A.I.O.P. del 25 ottobre 2010, cui la scrivente si è associata, e con la quale si è diffusamente contestato l'inadempimento dell'Amministrazione regionale, in persona del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro, rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto relativo all'annualità 2010, segnatamente in relazione alla pattuizione -di essenziale rilievo per l'accettazione, da parte della scrivente, di una regolamentazione economica e giuridica marcatamente sfavorevole- inerente il prospettato "recupero" di quote di mobilità passiva regionale (v. l'articolo 9 e la "Clausola aggiuntiva" in calce), già contemplato dal verbale di incontro del 15 aprile 2010.


Distinti Saluti

L'Amministratore Unico
Concetta Petruzzi
(Dott.ssa Concetta Petruzzi)



REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE



Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 5 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura, *Direttore Generale, Assistenti, Infermieri, S. P. Pe*
Alle ore *14* ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario

(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr. PIERANGELO.....)

PER RICEVUTA.


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE



Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 5 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,
Direttore Generale, Amministrativo Asl Chieti
Alle ore 14.45 ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012. —

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

22

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.


Il Subcommissario
 (Dr.ssa Giovanna Baraldi)

x RICEVUTA

Il Rappresentante Legale della
 Struttura

(Dr.)

- Corrado Di Tocco



Pescara, li 5 luglio 2011

Prot. n. 314/P

Dichiarazione e verbale della s.r.l. SYNERGO – Casa di Cura Privata Pierangeli/Casa di Cura Privata Dott. G. Spatocco.

La s.r.l. SYNERGO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* Luigi Pierangeli, prende atto di quanto rappresentato solo in data odierna dall'Ufficio del Commissario *ad acta* in relazione a "tetti e contratti" per il 2011-2012 e chiede un breve differimento del tavolo di confronto al fine di poter esaminare compiutamente i dati e gli elementi oggi illustrati.

Rileva in ogni caso che:

a) è rimasta del tutto priva di riscontro la nota A.I.O.P. del 25 ottobre 2010, cui la scrivente si è associata, e con la quale si è diffusamente contestato l'inadempimento dell'Amministrazione regionale, in persona del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro, rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto relativo all'annualità 2010, segnatamente in relazione alla pattuizione -di essenziale rilievo per l'accettazione, da parte della scrivente, di una regolamentazione economica e giuridica marcatamente sfavorevole- inerente il prospettato "recupero" di quote di mobilità passiva regionale (v. l'articolo 9 e la "Clausola aggiuntiva" in calce), già contemplato dal verbale di incontro del 15 aprile 2010;

b) con note del 19 aprile 2011 e 8 giugno 2011 la scrivente ha poi denunciato il grave inadempimento in cui è incorsa l'Amministrazione in relazione al predetto contratto ed alle inerenti pattuizioni, di cui ha rilevato la risoluzione, riservandosi di esperire il relativo giudizio di accertamento dinanzi al Giudice competente, con la dichiarata finalità di conseguire il concordato "recupero" delle pesanti decurtazioni imposte, reso irrealizzabile sul piano negoziale per effetto della colpevole tardività e inconsistenza delle necessarie azioni della Parte pubblica.

SYNERGO S.R.L.
IL PRESIDENTE
Luigi Pierangeli

1/2

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

*Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario*

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 6 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,

Direttore Generale Asl Chieti

Alle ore 9:10 ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.


Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuali osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario
Giuseppina Baraldi
(Dr.ssa Giuseppina Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura :
(Dr.)


 Si chiede dalle strutture e si
 allega al numero 5 luglio 2010
 Casa di Cura Privata
 San Francesco
 J. Barolo

La Casa di Cura Privata San Francesco con sede in Vasto (CH) Viale Dalmazia 116 è stata autorizzata all'esercizio per n° 65 posti letto di Medicina Riabilitativa con DGR n°3058 del 07/08/1996, ed accreditata per n° 10 posti letto con DGR n°1642 del 25 giugno 1997, accreditamento aggiuntivo di 10 posti letto con L.R. n°37 del 2 luglio 1999, e con L.R. n°23 del 3 marzo 2005 ulteriore accreditamento per 10 posti letto (sub judice)

che il contratto sottoscritto in data 3 maggio 2010 prevede l'utilizzazione massima di 20 posti letto a carico del SSN;

che al fine di garantire un tasso di occupazione pari al 100% dei posti letto accreditati, si rende necessario l'utilizzo sporadico di un numero di posti superiore a quelli accreditati (20) nel novero dei posti letto autorizzati. Tale utilizzo sporadico non sarà posto a carico del SSN, ma rimarrà a totale carico della Casa di Cura Privata fino a quando non si renderanno liberi posti letto ricentranti tra quelli a carico del SSN, e a decorrere da tale data saranno posti a carico del SSN.

Tutto ciò premesso

Si chiede l'autorizzazione sporadica all'utilizzo di posti letto superiori a quelli accreditati sulla base di quanto esplicitato in premessa, nel rispetto del numero massimo di prestazioni erogabili su base annua ($n^{\circ}20 \times 365=7300$) e nel rispetto del non superamento del budget complessivo assegnato, garantendo nel contempo il rispetto degli standards di personale.

Si chiede inoltre che, in considerazione della posizione geografica della struttura al confine con la Regione Molise, fermi i limiti complessivi dei volumi di attività derivanti dai posti letto accreditati, la stessa struttura potrà - nel caso a livello regionale vi sia una richiesta di ricoveri inferiore rispetto a quanto stabilito nel piano delle prestazioni - trasferire la capacità residua (o la differenza) a favore di pazienti residenti nelle restanti Regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extraregionale).



Fondazione Padre Alberto Mileno - ONLUS - Casa di Cura Privata San Francesco
 Viale Dalmazia, 116 - 66054 Vasto Marina (CH)
 Tel. 0873-8001 - Fax 0873-800215 - P.I. n. 01512240695 - e-mail: info@fondazionemileno.it



1/2

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

*Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario*

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 6 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,

..... *Direttore Generale A.S.L. Chieti*

Alle ore. *9:30* ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

2/2

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante raccomandata. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuali osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario

(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr. Nicola Petrucci.....)

83

1/2

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

*Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario*

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 6 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,

Direttore Generale ASL L'Aquila

Alle ore *11.20* ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

2/2

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario
(Dr.ssa Cristina Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr. Vincenzo Sorrentino)

allegato al verbale del 6 luglio 2011
in merito documenti di ricerca delle
attività

Pescara, li 6 luglio 2011


Dichiarazione e verbale della Villa Letizia S.r.l. – Casa di Cura "Villa Letizia".

La Villa Letizia Srl, in persona del Procuratore Generale Dr Enrico Vittorini, prende atto di quanto rappresentato solo in data odierna dall'Ufficio del Commissario *ad acta* in relazione a "tetti e contratti" per il 2011-2012 e chiede un breve differimento del tavolo di confronto al fine di poter esaminare compiutamente i dati e gli elementi oggi illustrati.

Rileva in ogni caso che:

a) è rimasta del tutto priva di riscontro la nota A.I.O.P. del 25 ottobre 2010, cui la scrivente si è associata, e con la quale si è diffusamente contestato l'inadempimento dell'Amministrazione Regionale, in persona del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro, rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto relativo all'annualità 2010, segnatamente in relazione alla pattuizione - di essenziale rilievo per l'accettazione, da parte della scrivente, di una regolamentazione economica e giuridica marcatamente sfavorevole - inerente il prospettato "recupero" di quote di mobilità passiva regionale (v. l'articolo 9 e la "Clausola aggiuntiva" in calce), già contemplato dai verbale di incontro del 15 aprile 2010;

b) con nota del 20 aprile 2010 la scrivente ha poi denunciato l'inadempimento in cui è incorsa l'Amministrazione in relazione al predetto contratto ed alle inerenti pattuizioni, di cui ha rilevato la risoluzione, riservandosi di esperire il relativo giudizio di accertamento dinanzi al Giudice competente, con la dichiarata finalità di conseguire il concordato "recupero" delle pesanti decurtazioni imposte, reso irrealizzabile sul piano negoziale per effetto della colpevole tardività e inconsistenza delle necessarie azioni della Parte Pubblica.

Procuratore Generale
Dr Enrico Vittorini


1/2

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 6 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,
Direttore Generale A.S.L. L'Aquila
Alle ore 12:15 ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.


- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario

(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr. )

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

*Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario*

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 6 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,
..... Direttore Generale A.S.L. L'Aquila
Alle ore 15:15 ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

PB

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario

Dr.ssa Giovanni Baraldi

Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr.)

*Per il legale
S. S. S. S. S.*

1/2

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

*Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario*

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 6 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,
Direttore Generale ASL L'Aquila
 Alle ore *17:30* ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

22

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema - tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario

Giovanna Baraldi
(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

EUGENIO VERBULLI

X Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr. *Verdulli Eugenio*)

CURATELA FALLIMENTARE
SANTA MARIA
SAMATRUCIA

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

*Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario*

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 6 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

In data 30 giugno 2011, subito dopo la trasmissione dei fax di convocazione, la struttura "Di Lorenzo" ha manifestato, con identico mezzo, la impossibilità di partecipare alla riunione in oggetto e ciò ha indotto il Sub Commissario a ritenere che anche la struttura "Nova Salus", della medesima proprietà, non partecipasse. Ciononostante, su richiesta del rappresentante della struttura, il Sub Commissario consegna copia della Bozza di Contratto per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere i cui contenuti, tuttavia, saranno specificati e dettagliati nella data di lunedì 11 luglio pv alla presenza del Direttore Generale dell'ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Il Subcommissario

Giovanna Baraldi
(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr. *Domenico De Angelis*)

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
aggiornamento del sistema sanitario

Il Sub-Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 11 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,

... *Direttore Generale ASL L'Aquila* ...

Alle ore *14:30* inizia la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

72

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario
(Dr.ssa Giuseppina Baraldi)

Il Rappresentante Legale della
Struttura CASO D. CURIA D. I. 2022/20
(D.)

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario

Il Sub-Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 11 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,
Direttore Generale A.S.L. L'Aquila
 Alle ore *17:30* ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

2/2

allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuali osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario


(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

Il Rappresentante Legale della

Struttura *CASA DI CURA NOVA SALUS*

(Dr. *[Signature]*)

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

*Ufficio del Commissario ad Acta
per l'attuazione del piano di
risanamento del sistema sanitario*

Il Sub Commissario

Contrattazione Prestazioni Ospedaliere - annualità 2011-2012

In data 11 luglio 2011, presso i locali della Giunta Regionale, in Pescara, V.le Bovio n. 425, il Subcommissario dr.ssa Giovanna Baraldi, come da nota di convocazione allegata, ha convocato gli erogatori privati, provvisoriamente autorizzati ed accreditati all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, allo scopo di comunicare loro il tetto di spesa 2011-2012 e lo schema tipo di contratto predisposto dall'Ufficio Commissariale relativo alle prestazioni ospedaliere.

Sono presenti, oltre al Subcommissario ed ai rappresentanti della Struttura,

Direttore Generale ASL L'Aquila

Alle ore 16:30 ha inizio la riunione.

Preliminarmente la dr.ssa Baraldi chiarisce ai presenti che il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2010 rimane confermato per le annualità 2011-2012.

La dr.ssa Baraldi evidenzia la necessità di procedere, per gli anni 2011 e 2012, alla definizione di un contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere, che sia realmente condiviso allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni e la relativa appropriatezza, congruità e legittimità evitando inutili quanto dannosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

A tal fine, in questa sede, il Subcommissario procede alla consegna, in favore del rappresentante della Struttura, della bozza di contratto predisposta dall'Ufficio Commissariale

ASL L'Aquila


allo scopo di consentire una più approfondita valutazione dei relativi contenuti utili alla presentazione, nei modi che di seguito saranno descritti, di eventuali controdeduzioni o osservazioni che saranno valutate durante la fase delle singole negoziazioni.

Con l'occasione la dr.ssa Baraldi descrive l'iter procedimentale che sarà seguito per la definizione dei nuovi contratti.

- il testo del contratto tipo sarà approvato dall'Organo Commissariale con apposito decreto;
- il suddetto decreto sarà notificato alle Strutture mediante racc.ar. con la stessa raccomandata sarà comunicato alle strutture anche il relativo tetto di spesa proposto;
- dalla ricezione della suddetta raccomandata decorreranno 10 giorni per la presentazione, a cura della struttura, di eventuale osservazioni/controdeduzioni all'esito delle quali si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Prima di procedere alla conclusione della riunione il Sub-Commissario informa i presenti che il testo dello schema – tipo di contratto sarà consegnato, per le necessarie valutazioni, alle competenti OO.SS. di categoria.

Il Subcommissario


(Dr.ssa Giovanna Baraldi)

PER RICEVUTA

Il Rappresentante Legale della
Struttura

(Dr. 
Carlo Trivelli)

Allegato al *Decreto* del Commissario
ad ACTA

Allegato 5

n. 25 del 14 LUG. 2011

Pescara, li 6 luglio 2011

Verbale della riunione con i Sindacati Generali

La dr.ssa Baraldi presenta lo stato di avanzamento del Programma Operativo e i risultati ottenuti. Inoltre espone il Programma Operativo 2011-12 e le azioni principali previste. Infine informa sui tetti e i contratti degli erogatori privati.

Il Subcommissario si impegna a inviare ai Sindacati la bozza del decreto di residenzialità. I Rappresentanti dei Sindacati danno un quadro delle principali problematiche e delle criticità, ma anche delle attese e aspettative per il futuro, in particolare rispetto alle scadenze dei costi standard del 2013.

Condividono di misurarsi sul metodo di lavoro. Il Subcommissario consegna la bozza di contratto dell'ospitalità.

Giovanna Baraldi	Subcommissario	(firmato)
Lucio De Matteis	Cisl/Fnp	(firmato)
Giovanni Orsini	Uil Pensionati	(firmato)
Roberto Campo	Uil Abruzzo	(firmato)
Maurizio Spina	Cisl Abruzzo	(firmato)
Fernando De Lellis	Cisl Fp regionale	(firmato)
Gianni di Cesare	Cgil Abruzzo	(firmato)
Davide Farina	Cisl Abruzzo	(firmato)
Vincenzo Traniello	Cisl Fp Abruzzo	(firmato)
Pietro Paolelli	Uil Abruzzo	(firmato)

tyB

DECRETO 19.07.2011, n. 27/2011:

Tetti di spesa per le prestazioni dei medici convenzionati della medicina di base. Biennio 2011/2012. - Percorsi attuativi per la definizione degli accordi integrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio
dei Ministri dell'11/12/2009*)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stato nominata sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

Considerato che la predetta deliberazione individua fra le funzioni attribuite al Commissario, la realizzazione degli interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Tenuto conto che dalla lettura dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 3 del D. Lgs. n° 229/1999, risulta che:

- le Aziende U.S.L informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- l'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione

analitica;

- le Aziende U.S.L si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali;
- la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con Legge Regionale;

Tenuto conto che il combinato disposto degli articoli 40 e 41 bis del D.Lgs. n. 165/2001 contempla la non applicazione dei contratti comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione qualora dai controlli integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio;

Tenuto conto che il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n 122/2010 dispone:

- all'art. 9, comma 17, che: "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni...";
- all'art 9, comma 24, che: "Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale";
- all'art. 9, comma 4, che: "I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3.2 per cento";

Tenuto conto, da quanto sopra riportato, che i medici di famiglia non possono beneficiare negli anni 2011, 2012, 2013 di aumenti economici al pari del restante personale convenzionato e che, quindi, i loro compensi nel biennio 2011-2012 non possono superare annualmente quelli dell'anno 2010;

Tenuto conto dei dati forniti dalle Aziende

U.S.L. sul numero degli assistiti e sui costi previsti dai vigenti Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per retribuire i medici convenzionati;

Tenuto conto che il budget regionale utilizzabile per l'attuazione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) dei medici di assistenza primaria, dei pediatri di libera scelta, dei medici di continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale non può superare per il biennio 2011-2012 lo stanziamento previsto nell'anno 2010;

Tenuto conto del Programma Operativo 2011-2012 approvato con Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro sanitario della Regione Abruzzo n. 22/2011 del 6 luglio 2011;

Ritenuto di recepire il "Documento preliminare per la definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali" dell'Ufficio commissariale del 21 aprile 2011, condiviso con le Organizzazioni sindacali della Medicina di base (All. A);

Ritenuto di recepire nel presente decreto le risultanze dell'intesa del 30 giugno 2011 con le Organizzazioni sindacali della Medicina Convenzionata di Base per la definizione dei tetti di spesa del biennio 2011-2012 e dei percorsi attuativi A.I.R. (All. B);

Ritenuto di stabilire che nel biennio 2011-2012 il tetto di spesa annuale per la medicina convenzionata di base ammonta ad € 153.453.353 (All. C) salvo incrementi economici che dovessero intervenire per norma di rango superiore (indennità di vacanza contrattuale e di altra natura);

Ritenuto di stabilire che nel biennio 2011-2012 il budget annuale AIR al netto degli incrementi AIR previsti negli ACN dei MMG e dei PLS dell'8 luglio 2010 ammonta ad € 20.095.834 in quanto tali incrementi sono stati trasferiti al 90 % nel monte compensi ACN secondo le modalità e proporzioni previste dalla contrattazione nazionale, il restante 10% con successivo decreto verrà utilizzato a favore di programmi d'integrazione tra continuità assistenziale, assistenza primaria e pediatria di libera scelta, così come previsto nelle dichiarazioni a verbale dei citati ACN dell'8 luglio

2010;

Ritenuto di ripartire tale disponibilità A.I.R. fra le suddette categorie mediche proporzionalmente al loro monte compensi da A.C.N. e fra le Aziende U.S.L. tenendo conto del numero degli assistiti dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e delle ore lavorate dai medici di continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale;

Ritenuto di precisare che le aziende sanitarie dovranno computare nelle spese ACN, limitatamente ai medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta, anche la quota dei cessati tenendo conto del valore stabilito alla data del 31.12.2005 che verrà contabilizzato a parte nella quota di ponderazione qualitativa;

Ritenuto di rideterminare il budget anno 2012 limitatamente alla contabilizzazione centralizzata delle suddette quote dei cessati ed alla rimodulazione della spesa dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale da realizzare sullo base di quanto previsto nel prossimo piano dell'emergenza-urgenza;

Ritenuto di stabilire che le risorse riferite alle voci compensative variabili ed a quelle derivanti dall'attuazione degli AIR anche in corso di definizione saranno legate al raggiungimento di obiettivi con indicatori e risultati misurabili;

Ritenuto, di stabilire che:

- l'entità complessiva della spesa A.S.L. riferita alle prestazioni di cui all'art. 59, lettera C, ACN 29.07.2009 per la medicina generale, è stabilita in 5,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011-2012;
- l'entità complessiva della spesa A.S.L. riferita alle prestazioni di cui all'art. 58, lettera C, ACN 29.07.2009 per la pediatria di libera scelta, è stabilito in 10,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011-2012;
- le risorse da ACN verranno obbligatoriamente assicurate al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali d'assistenza;

Ritenuto di stabilire che le risorse economi-

che messe a disposizione dal CIPE per la linea progettuale "Cure Primarie" art. 1, commi 34 e 34 bis legge 662 del 23 dicembre 1996, saranno esclusivamente destinate alla riorganizzazione delle cure primarie secondo le linee progettuali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 15 giugno 2011, tenendo conto delle indicazioni della Direzione Politiche della Salute e delle strutture di programmazione delle Aziende USL e di quanto concertato con le Organizzazioni sindacali della medicina di base;

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

- le Aziende U.S.L provvederanno a trasmettere al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute i dati necessari al fine di monitorare trimestralmente il rispetto dei limiti di spesa previsti per la medicina convenzionata di base. Tali dati verranno messi a disposizione delle Organizzazioni sindacali;
- e Aziende UU.SS.LL. possono procedere al trasferimento delle risorse residue dall'AA.CC.NN. all'AA.II.RR. e viceversa, per ciascun settore (AP, CA, EST, PLS), a consuntivo annuale, esclusivamente nell'ambito della definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali che prevedono la definizione di obiettivi e la valutazione di risultati misurabili finalizzati alla realizzazione del programma operativo 2011 - 2012. Detto trasferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal già citato art. 9, comma 4 del D.L n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- le Aziende U.S.L non potranno modificare i contenuti normativi ed economici degli AIR senza l'assenso dei Comitati consultivi regionali. In deroga a tale prescrizione le Aziende U.S.L possono mantenere in essere i provvedimenti già adottati per il contenimento della spesa della medicina convenzionata di base fino alla definizione dei nuovi Accordi Regionali e comunque in caso di criticità saranno attivati i tavoli di contrattazione regionale, anche al fine di non creare disparità di trattamento economica tra aziende USL e tra medici per le medesime prestazioni ed indennità;

- le Aziende U.S.L erogheranno gli arretrati accantonati negli esercizi di competenza relativi al biennio economica 2008-2009 così come previsti dagli ACN 8 luglio 2010;

Considerato che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l'urgenza e l'indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da rinviare la trasmissione al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009 - all'uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l'esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra - per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- di recepire il "Documento preliminare per la definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali" dell'Ufficio commissariale del 21 aprile 2011, condivisa con le Organizzazioni sindacali della Medicina convenzionata di base (All. A);
- di recepire nel presente decreto le risultanze dell'intesa del 30 giugno 2011 con le Organizzazioni sindacali della Medicina Convenzionata di Base per la definizione dei tetti di spesa del biennio 2011-2012 e dei percorsi attuativi AIR (All. B);
- di stabilire che nel biennio 2011-2012 il tetto di spesa annuale per la medicina convenzionata di base ammonta ad €153.453.353 (All. C) salvo incrementi economici che dovesse intervenire per norma di rango superiore (indennità di vacanza contrattuale e di altra natura);
- di stabilire che nel biennio 2011-2012 il budget annuale AIR al netto degli incrementi AIR previsti negli ACN dei MMG e dei PLS dell'8 luglio 2010 ammonta ad €20.095.834 in quanto tali incrementi sono stati trasferiti al 90 % nel monte compensi ACN secondo le modalità e proporzioni previste dalla contrattazione nazionale, il restante 10% con successivo decreto verrà utilizzato a favore

- di programmi d'integrazione tra continuità assistenziale, assistenza primaria e pediatrica di libera scelta, casi come previsto nelle dichiarazioni a verbale dei citati ACN dell'8 luglio 2010;
- di ripartire tale disponibilità A.I.R. fra le suddette categorie mediche proporzionalmente al loro monte compensi da A.C.N. e fra le Aziende U.S.L tenendo conto del numero degli assistiti dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e delle ore lavorate dai medici di continuità assistenziale e dell'emergenza-sanitaria territoriale;
 - di precisare che le aziende sanitarie dovranno computare nelle spese ACN, limitatamente ai medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta, anche la quota dei cessati tenendo conto del valore stabilito allo data del 31.12.2005 che verrà contabilizzato a parte nella quota di ponderazione qualitativa;
 - di rideterminare il budget anno 2012 limitatamente alla contabilizzazione centralizzata delle suddette quote dei cessati ed alla modulazione della spesa dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale da realizzare sulla base di quanto previsto nel prossimo piano dell'emergenza-urgenza;
 - di stabilire che le risorse riferite alle voci compensative variabili ed a quelle derivanti dall'attuazione degli AIR anche in corso di definizione saranno legate al raggiungimento di obiettivi con indicatori e risultati misurabili;
 - di stabilire che:
 - l'entità complessiva della spesa A.S.L riferita alle prestazioni di cui all'art. 59, lettera C, ACN 29.07.2009 per la medicina generale, è stabilita in 5,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011 -2012;
 - l'entità complessiva della spesa A.S.L riferita alle prestazioni di cui all'art. 58, lettera C, ACN 29.07.2009 per la pediatria di libera scelta, è stabilita in 10,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011-2012;
- le risorse da ACN verranno obbligatoriamente assicurate al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali d'assistenza;
 - di stabilire che le risorse economiche messe a disposizione dal CIPE per la linea progettuale "Cure Primarie" art. 1, commi 34 e 34 bis legge 662 del 23 dicembre 1996, saranno esclusivamente destinate alla riorganizzazione delle cure primarie secondo le linee progettuali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 15 giugno 2011, tenendo conta delle indicazioni della Direzione Politiche della Salute concertate con i Distretti sanitari di base e le Organizzazioni sindacali;
 - di stabilire che:
 - le Aziende U.S.L provvederanno a trasmettere al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute i dati necessari al fine di monitorare trimestralmente il rispetto dei limiti di spesa previsti per la medicina convenzionata di base. Tali dati verranno messi a disposizioni delle Organizzazioni sindacali;
 - le Aziende UU.SS.LL passano procedere al trasferimento delle risorse residue dall'AA.CC.NN. all'AA.II.RR. e viceversa, per ciascun settore (AP, CA, EST, PLS), a consuntivo annuale, esclusivamente nell'ambito della definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali che prevedono la definizione di obiettivi e la valutazione di risultati misurabili finalizzati alla realizzazione del programma operativa 2011- 2012. Detto trasferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal già citato art. 9, comma 4 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
 - le Aziende U.S.L non potranno modificare i contenuti normativi ed economici degli AIR senza l'assenso dei Comitati consultivi regionali. In deroga a tale prescrizione le Aziende U.S.L. possono

mantenere in essere i provvedimenti già adattati per il contenimento della spesa della medicina convenzionata di base fino alla definizione dei nuovi Accordi Regionali e comunque in caso di criticità saranno attivati i tavoli di contrattazione regionale, anche al fine di non creare disparità di trattamento economico tra le Aziende USL e tra medici per le medesime prestazioni ed indennità;

- le Aziende U.S.L erogheranno gli arretrati accantonati negli esercizi di competenza relativi al biennio economico 2008-2009, casi come previsti dagli ACN 8 luglio 2010;
- copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura del competente

Servizio della Direzione Politiche della Salute, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, nonché ai Direttori delle Aziende UU.SS.LL d'Abruzzo;

- il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in forma integrale nel *B.U.R.A.*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato a Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 27 del 19 LUG, 2011

Allegato A)


Ufficio Commissariale

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI NUOVI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI


Il Piano Operativo 2011-2012 della Regione Abruzzo, si propone i seguenti obiettivi da condividere per step successivi e da realizzarsi nell'arco temporale di 2 anni (2011-2012).

Principali Linee di intervento:

1. Istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali della Medicina Generale, della Pediatria di LS e della Specialistica Ambulatoriale (entro il 31 maggio 2011) anche al fine di rendere attuativi i percorsi D.T. finalizzati al risparmio della spesa farmaceutica.
2. Riduzione della spesa farmaceutica rispetto a quanto previsto nel P.O. 2011-2012 (vedi allegato) attraverso:
 - a. definizione dei tre PDTA a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica relativi alla Medicina Generale (BPCO, Diabete mellito, ipertensione arteriosa) ed alla Pediatria di Libera scelta (Asma, Polmoniti acquisite in comunità- CAP, Infezioni delle prime vie respiratorie) per la gestione integrata, resi operativi da apposita Delibera Commissariale, dopo condivisione con le figure professionali del settore (entro il 31 maggio 2011).
 - b. Definizione degli strumenti di monitoraggio validati dalla Regione per la valutazione dell'appropriatezza della spesa farmaceutica, calibrata su singolo medico, in accordo a quanto previsto ai c.15,16,17,18,19,20 art. 59 lett. B ACN Medicina Generale e c.14,15,16,17,18 art. 58 lett B ACN Pediatria di LS (entro il 30 giugno 2011) diversificando la quota variabile sul raggiungimento dei risultati di riduzione dell'inappropriatezza.
3. Definizione di almeno il 50% delle UCCP entro il 31 dicembre 2011 e dell'altro 50% entro il 31 dicembre 2012, in ottemperanza a quanto previsto al c.1 dell'art. 26 ter degli AACCN della MG, PLS, e Specialistica Ambulatoriale.


1

4. Distribuzione del fondo dei progetti obiettivo delle Cure Primarie, che comprende codici bianchi, riduzione delle liste d'attesa, governo della domanda di specialistica ambulatoriale nonché di alcune sperimentazioni innovative come l'Ospedale di Comunità, attraverso finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 1 c.34 e 34 bis L. 23.12.1996 n.662 (Linee progettuali LP 1) entro 30 giugno 2011, collegandolo alla valutazione dei risultati di ciascun medico all'interno dell'UCCP.
5. Progettazione di un Piano di seminari di formazione/informazione sull'appropriatezza farmaceutica, da realizzare attraverso le ASL con il coinvolgimento di almeno il 30% di tutti i MMG entro il 2011.
6. Istituzione immediata dei Tavoli per la progettazione UCCP e progettazione dei Tavoli necessari presso l'Ufficio Commissariale.
7. Firma dell'Accordo Collettivo Nazionale entro il 31 maggio 2011.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a small number '2' at the bottom right.

ALLEGATO (estratto dal PO 2011-2012)

Come precisato in premessa la Regione Abruzzo è caratterizzata da un'elevata spesa farmaceutica pro capite. Tale spesa è condizionata anche dal fatto che si rileva un'elevata "inappropriatezza prescrittiva". In particolare, infatti, si registra un'elevata percentuale di prescrizioni relative a medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, o a prezzo superiore rispetto ai medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.

Nel programma operativo 2010 la Regione si era impegnata nell'integrazione dei dati di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica e specialistica ambulatoriale e condivisione degli stessi con i Medici di Medicina Generale. I flussi informativi sono stati integrati attraverso il "Cruscotto Integrato" del "Portale Tessera Sanitaria", ed è stato predisposto un primo esempio di sistema di reporting ed una metodologia per l'analisi della domanda soddisfatta per medico.


È stata avviata la condivisione della metodologia con le Asl, che a loro volta condideranno i report di analisi con i medici (è stato redatto un calendario degli incontri della Regione con le Asl e di queste ultime con i MMG), al fine di portare a regime il sistema di monitoraggio.

L'obiettivo che la Regione intende perseguire è incrementare la prescrizione di farmaci equivalenti appartenenti alle classi/categorie terapeutiche alto spendenti definite da AIFA, in ottemperanza all'Art. 11 comma 7b del D.L. 78/2010, nelle "tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni sulla base dei migliori risultati in termini di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore rispetto al totale della medesima categoria terapeutica equivalente" in particolare per le classi ATC:

- Sartani (C09CA);
- Statine (C10AA);
- Inibitori di pompa (A02BC);
- Inibitori serotonina (N06AB);
- Ace Inibitori e sartani non associati (C09A + C09C);
- Ace inibitori e sartani associati (C09B + C09D).

I risultati programmati relativi al seguente intervento sono i seguenti:

Revisione dell'Accordo Integrativo Regionale con i MMG entro Aprile 2011 affinché il 50% della retribuzione variabile di questi sia collegata al raggiungimento nel 2011 del 30% dei risparmi ottenibili sulla base delle analisi messe a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria (TS) per il 2010 e dell'ulteriore 50% nel 2012 portandosi a livelli di spesa in linea con le Regioni "virtuose".



Per procedere alla valorizzazione dell'intervento in questione è stato necessario individuare per l'anno 2010 la best practice regionale rappresentata dalla ASL con il consumo maggiore per classe/categoria terapeutica di farmaci equivalenti.

La simulazione del risparmio atteso nel 2011 per le categorie oggetto di monitoraggio misura la diminuzione teorica di spesa nell'ipotesi che tutte le ASL regionali raggiungano i livelli della ASL best in class a livello nazionale (vedi Tabella 1):

Tabella 11: Sintesi risparmi attesi

Classi ATC	Spesa netta 2010	Possibili risparmi ottenibili	% risparmio su spesa netta
Inibitori di pompa	19.670.213,36	6.833.687,02	35%
Ace inibitori e sartani non associati	21.179.351,64	4.422.498,18	21%
Ace inibitori e sartani associati	19.676.542,97	2.363.775,65	12%
Statine	19.132.308,74	1.429.120,06	7%
Inibitori serotonina	5.805.614,88	1.173.485,18	20%
Sartani ^(a)	13.707.642,17	510.121,92	4%
TOTALE	99.171.673,76	16.732.688,00	17%

La stima ottenuta è stata abbattuta prudenzialmente del 20% (pari a 3,3 milioni di euro) per tenere conto del rischio associato all'ipotesi di allineamento di tutte le ASL al valore della best in class. Pertanto si stima che la manovra pari a 13,4 milioni di euro a fronte del presente intervento possa attuarsi come segue:

- il 40% nell'anno 2011 per un valore pari a 5,4 milioni di euro
- il 60% nell'anno 2012 per un valore pari a 8,0 milioni di euro

Il piano viene condiviso con:

1. Impegno a presentare una delibera che uniformi i comportamenti dei Direttori Generali rispetto all'applicazione degli Accordi.
2. Valutazione delle prescrizioni indotte ed eventuali soluzioni.
3. Valutazione del costo economico delle UCCP.
4. Vengono istituiti i Tavoli finalizzati alla stipula degli A.I.R. finalizzati ad obiettivi, e quindi con la istituzione di appositi indicatori per i P.P. obiettivo.

I Tavoli riguardano:

- UCCP e conto economico

- Spesa e appropriatezza farmaceutica
- Assistenza Domiciliare (ADI)
- Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali
- Taglio indennità ai collaboratori e inf di studi associati

Condividono:

Giovanna Baraldi	Sub Commissario	<i>firmato</i>
Amedeo Spinelli	CIPE	<i>firmato</i>
Piero Di Saverio	FIMP	<i>firmato</i>
Walter Palumbo	SIMET	<i>firmato</i>
Mariagrazia Terenzio	FIMMG	<i>firmato</i>
Mirella Triozzi	SMI	<i>firmato</i>
Silvio Basile	SMI	<i>firmato</i>



Allegato a **Decreto** del Commissario
ad ACTA

n. **27** del **19 LUG. 2011**

Allegato B)

TETTI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DEI MEDICI CONVENZIONATI DELLA MEDICINA DI BASE BIENNIO 2011-2012. PERCORSI ATTUATIVI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI

In data 30 giugno 2011 alle ore 12:00 ha avuto luogo l'incontro per stabilire i tetti di spesa per le prestazioni dei medici convenzionati della medicina di base, biennio 2011-2012, ed i percorsi attuativi per la definizione degli Accordi Integrativi Regionali tra

il Sub Commissario ad Acta Dott.ssa Giovanna Baraldi

firmato

e le seguenti OO.SS.

Giancarlo Rossetti	FIMMG
Silvio Basile	SMI
Nicola Grimaldi	SNAMI
Walter Palumbo	SIMET
Piero Di Saverio	FIMP

firmato

firmato

firmato

firmato

firmato

La riunione inizia con la presentazione dei calcoli ACN risultato del lavoro del Tavolo delle riunioni precedenti.

Tali calcoli sono il frutto del recepimento, di tutte le osservazioni condivise, da parte dell'Ufficio Finanziario.

Per quanto riguarda la quota dei "cessati" tetto di spesa anno 2011, si concorda di individuare, nella fase di contabilizzazione delle spese ACN, il valore fotografato alla data 31.12.2005 evidenziandolo e contabilizzandolo a parte nella quota di ponderazione qualitativa, di cui al comma 4. Il discorso vale anche per la pediatria. Dal 2012 verrà direttamente centralizzato a livello di previsione di spesa individuata come "quota cessati" di cui al comma 5 e 6. [ACN 29 luglio 2009- art. 59 lett. A per i MMG e art. 58 lett. A dei PLS].

Per quanto riguarda l'assistenza ai cronici la quota capitaria è determinata a livello regionale con quota capitaria regionale.

Per quanto riguarda la quota AIR da contratto 8 luglio 2010 è determinata a livello regionale una quota che verrà attribuita agli > 75enni per la media base e < 6enni ai Pediatri.

Per quanto riguarda l'AIR questa voce è stata calcolata nettandola della quota trasferita all'ACN in base all'accordo 8 luglio 2010 [~~art. 8 commi 7-8 e anche~~] art. 8 e comma 2 [per i MMG e art. 10 comma 2 per i PLS].

E' stata determinata per categoria e per ASL in base all'accordo collettivo nazionale rideterminando il tetto a 153.453.353 complessivo.

L'AIR per ogni singola categoria medica è stato calcolato proporzionalmente al monte compensi del corrispettivo ACN.

Si condivide il tetto di spese 2011 che viene replicato per il 2012 in un decreto che il Dott. Allegrini formulerà.

Nella narrativa si dovrà scrivere che nei prossimi mesi con le modifiche delle organizzazioni della Guardia Medica, verrà rimodulato il testo correlato per l'anno 2012.

Risultati:

- 1) Definizione dei tetti condivisi;
- 2) Condivisione di questi principi.

Le somme riferite a voci variabili e voci AIR potranno essere usate per azioni riferite a obiettivi con indicatori e risultati misurabili.

Le azioni saranno decise a livello regionale tra OO.SS. e Ufficio Commissariale e da tale livello verranno emanate alcune linee guida operative entro il 31 luglio c.a. come è stato fatto per la spesa farmaceutica.

Gli obiettivi e le azioni verranno discussi la prossima riunione ed i valori economici a disposizione.

Il Sub Commissario ed Allegrini porteranno un' ipotesi di decreto per la costituzione AFT.

Le OO.SS. si impegnano a fornire una ipotesi di linee guide per la definizione di modelli organizzativi territoriali.

Dichiarazione a verbale dello SMI (Medicina Generale)

[lo] SMI [firma] con riserva di far pervenire considerazioni sull'AIR

[...] indica parole aggiunte dal trascrittore.

[---] indica parole cancellate dal trascrittore.

Il rappresentante del sindacato CIPE era presente senza delega.

..... del Commissario
ad ACTA

n. 27 del
19 LUG, 2011

Allegato C)

TETTI DI SPESA MEDICINA CONVENZIONATA DI BASE BIENNIO 2011-2012										
A.C.N. ANNO 2011					A.C.N. ANNO 2012					
ACN	AP	PLS	CA	EST	TOTALI	AP	PLS	CA	EST	TOTALI
ACN 201	20.737.344	4.341.824	4.649.998	1.687.483	31.416.649	20.737.344	4.341.824	4.649.998	1.687.483	31.416.649
ACN 202	26.418.399	6.382.701	5.434.917	1.323.929	39.559.947	26.418.399	6.382.701	5.434.917	1.323.929	39.559.947
ACN 203	21.429.051	5.543.067	3.465.223	965.718	31.403.059	21.429.051	5.543.067	3.465.223	965.718	31.403.059
ACN 204	20.761.855	4.954.380	3.604.448	1.657.181	30.977.864	20.761.855	4.954.380	3.604.448	1.657.181	30.977.864
ACN REGI	89.346.649	21.221.972	17.154.587	5.634.311	133.357.519	89.346.649	21.221.972	17.154.587	5.634.311	133.357.519

A.I.R. ANNO 2011										A.I.R. ANNO 2012									
AIR	AP	PLS	CA	EST	TOTALI	AP	PLS	CA	EST	TOTALI	AIR	AP	PLS	CA	EST	TOTALI			
AIR 201	3.124.940	654.276	700.715	254.289	4.734.219	3.124.940	654.276	700.715	254.289	4.734.219	AIR 202	3.981.026	961.818	818.995	199.505	5.961.344			
AIR 202	3.981.026	961.818	818.995	199.505	5.961.344	3.981.026	961.818	818.995	199.505	5.961.344	AIR 203	3.229.174	835.293	522.179	145.525	4.732.172			
AIR 203	3.229.174	835.293	522.179	145.525	4.732.172	3.229.174	835.293	522.179	145.525	4.732.172	AIR 204	3.128.633	746.583	543.159	249.723	4.668.098			
AIR 204	3.128.633	746.583	543.159	249.723	4.668.098	3.128.633	746.583	543.159	249.723	4.668.098	AIR REGI	13.463.773	3.197.969	2.585.049	849.042	20.095.834			
AIR REGI	13.463.773	3.197.969	2.585.049	849.042	20.095.834	13.463.773	3.197.969	2.585.049	849.042	20.095.834									

A.C.N. + A.I.R. ANNO 2011				A.C.N. + A.I.R. ANNO 2012					
102.810.422	24.419.941	19.739.636	6.483.354	153.453.353	102.810.422	24.419.941	19.739.636	6.483.354	153.453.353

83

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 19.07.2011, n. 78:

Liquidazione Coatta Amministrativa dell'EN.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) ABRUZZO con sede in Pescara e nomina del Commissario Liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e con rinvio integrale agli atti citati in narrativa,

1. L'EN.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Abruzzo (P.IVA 91001400687), con sede in Pescara alla Via Nazionale Adriatica Nord n. 299 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti della L.F. (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, e s.m.i.).
2. Di nominare il Dott. Prof. STEFANO IPPOLITI, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 281 Sezione A, e nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 30605, e domiciliato in Pescara, Via G. D'Annunzio n. 167, presso il proprio studio professionale, in qualità di commissario liquidatore dell'EN.A.I.P. Abruzzo.
3. Di stabilire che al Commissario Liquidatore nominato spetta il trattamento economico previsto dal Decreto Ministeriale 28 luglio 1992, n. 570, recante "Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al

Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

La Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" è incaricata di provvedere alla notifica di copia del presente Decreto al dott. Prof. STEFANO IPPOLITI, ed agli ulteriori adempimenti di legge.

L'Aquila, lì 19.07.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 19.07.2011, n. 79:

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione volontaria di pubblica assistenza denominata "Croce Bianca", con sede in Teramo ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere ai sensi dell'art. 3. L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione volontaria di pubblica assistenza denominata "Croce Bianca", con sede in Teramo, viale Crispi, n. 245;
- di iscrivere la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul *Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo*.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi

del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila, lì 19.07.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

Consiglio Regionale

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. 081/AA/ST:

D.l.vo 9 aprile 2008 n. 81. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 16. - Delega di funzioni.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 149 del 17.12.2009 con la quale è stato individuato il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel Dirigente pro tempore del Servizio Tecnico della Direzione Attività Amministrativa;

Visto il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81;

Visto, in particolare l'art. 16 del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, concernente la delega di funzioni;

Ritenuto di individuare nel dipendente Arch. Pietro Farinosi, responsabile dell'Ufficio Appalti, Gare, Contratti, Sicurezza il soggetto, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza, cui delegare le funzioni del datore di lavoro indicate nell'art. 18 e nell'art. 26 del citato D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, come meglio specificate nell'allegato A;

Ritenuto necessario attribuire, per l'espletamento delle funzioni indicate nell'allegato A, specifici poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni stesse;

Ritenuto altresì necessario attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, fermo restando la competenza attribuita in via esclusiva dall'ordinamento contabile regionale al dirigente in materia di assunzione degli impegni sui pertinenti capitoli di bilancio;

Dato atto che il capitolo di spesa n. 2008 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, pertinente per le spese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, presenta ad oggi disponibilità per circa 49.000 Euro;

Vista la L.R. n. 14.09.1999, n. 77;

Vista la L.R. n. 18/2001;

Visto il regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 81/4 del 31.05.2011;

DETERMINA

per quanto sopra esposto

- 1) di delegare, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, all'Arch. Pietro Farinosi, responsabile dell'Ufficio Appalti, Gare, Contratti, Sicurezza del Servizio Tecnico le funzioni in materia di sicurezza indicate nell'art. 18 e nell'art. 26 dello stesso D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e specificatamente nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di attribuire all'Arch. Pietro Farinosi tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari allo svolgimento delle funzioni delegate;
- 3) di attribuire all'Arch. Pietro Farinosi la necessaria autonomia di spesa allo svolgimento delle funzioni delegate fermo restando la competenza, attribuita in via esclusiva dall'ordinamento contabile regionale al dirigente, in materia di assunzione degli impegni sui pertinenti capitoli di bilancio;
- 4) di notificare il presente provvedimento all'interessato che dovrà sottoscriverlo in segno di espressa accettazione;
- 5) di disporre che il delegato relazioni semestralmente al datore di lavoro in merito all'attività svolta;

- 6) di pubblicare il presente provvedimento di delega sul *B.U.R.A.* e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.


IL DIRIGENTE
DATORE DI LAVORO
Dott. Ing. Carlo Giovani

Il sottoscritto Arch. Pietro Farinosi accetta espressamente la delega attribuita con il presente provvedimento da parte del datore di lavoro per lo svolgimento delle funzioni esplicitamente indicate nell'allegato "A" senza riserva alcuna.

L'Aquila 21/07/2011

Arch. Pietro Farinosi

Segue Allegato



ALL. A

http://bdo.leggiabruzzo.it/leggi-abruzzo

SISTEMA REGIONALE DI SICUREZZA

Leggi d'Italia

1/7

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81
 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
 sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Il presente allegato documento è
 parte integrante e sostanziale della
 determinazione n° B1/AA/ST del

21.07.2011

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente


1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; ⁽⁶¹⁾
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; ⁽⁶²⁾
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

FulShow

2/9

A. JIA

<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow>

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'*articolo 53*, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; ⁽⁶³⁾

p) elaborare il documento di cui all'*articolo 26*, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'*articolo 53*, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; ⁽⁶⁴⁾

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'*articolo 8*, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'*articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*; ^{(69) (65)}

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'*articolo 50*;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 43*. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ⁽⁷⁰⁾;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'*articolo 35*;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'*articolo 8*, in caso di nuova elezione o designazione, i



3/4

nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; ⁽⁶⁶⁾

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. ⁽⁶⁷⁾

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. ⁽⁶⁸⁾

(61) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(62) Lettera inserita dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(63) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

FulShow

<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow>

4/7

- (64) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (65) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (66) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (67) Comma inserito dall'*art. 13, comma 2*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (68) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 3*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (69) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell'*art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97* e il comma 1 dell'*art. 32, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*.
- (70) Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 5, L. 13 agosto 2010, n. 136*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: ⁽⁷⁸⁾

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'*articolo 6, comma 8, lettera g)*, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;* ⁽⁷⁹⁾

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i


 in/TulSI/2007

<http://ba01.leggiabruzzo.it/cgi-bin/rui/Show>

5/7

subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. ⁽⁸⁰⁾

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all' *allegato XI*. ⁽⁸¹⁾

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' *articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. ⁽⁸¹⁾

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri

FullShow

<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FullShow>

6/7

dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. ^(R2)


6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. ⁽⁷⁷⁾

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

(77) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

4/4



(78) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(79) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(80) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(81) Comma inserito dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(82) Comma così modificato dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Copie conformi all'originale
deponibile presso il
Servizio Tecnico del Consiglio
Regionale -

22/07/2011

IL DIRIGENTE
Ojieri

*Giunta Regionale**Direttoriali*

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

PROVVEDIMENTO/A.I.A 30.06.2011, n. 196/59:
**Decreto Legislativo n. 156 del 3.4.2006 -
Voltura AIA n. 92/59 del 27.03.2009 da A-
zienda Agricola Lucchi Gianluca a SOCIE-
TA' AGRICOLA TERAMANA s.r.l. Ditta:
Società Agricola Teramana s.r.l. Sede im-
pianto: loc. Santa Croce - Civitella del Tronto
(TE). Attività svolta: Allevamento avicolo.
Codice IPPC: 6.6 a).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE
D.G.R. 310 del 29.06.2009

Omissis

RILASCIA

VOLTURA alla Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 92/59 del 27.3.2009, da AZIEN-
DA AGRICOLA LUCCHI GIANLUCA a
favore della SOCIETA' AGRICOLA TERA-
MANA s.r.l. con sede legale in Comune di
Mosciano S. Angelo (TE) - strada provinciale n.
22, nella persona del legale Rappresentante;

- a) Il presente provvedimento viene trasmesso
alla Società Agricola Teramana s.r.l. di se-
guito denominata Gestore, con sede legale in
comune di Mosciano S Angelo (TE) - strada
provinciale n. 22, nella persona del Legale
Rappresentante pro-tempore;
- b) il Responsabile Procedimento mette a dispo-
sizione per la consultazione da parte del
pubblico, copia del presente provvedimento
e copia degli esiti dei controlli analitici delle
emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche
Ecologiche del Servizio "Politiche Direzione
Affari della Presidenza, con sede in Pescara,
Via Passolanciano n. 75;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette
copia conforme del presente provvedimento

ai soggetti coinvolti nel procedimento auto-
rizzatorio, all'ARSSA e al B.U.R.A. per la
pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo*, relativamente all'oggetto e
ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente
provvedimento;

Contro il presente provvedimento è ammes-
so ricorso giurisdizionale al competente Tribu-
nale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dal rilascio del presente
provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Iris Flacco

L'AUTORITÀ COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 20.05.2011, n. DA13/128:
**Inserimento nell'elenco dei tecnici compe-
tenti nel campo dell'acustica Ambientale
della Regione Abruzzo – Giuseppe Caporale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico" che individua
all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del "tecnico
competente" ovvero del soggetto professionale
abilitato ad operare nel campo dell'acustica
ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del
17.07.2007 "Disposizioni per il contenimento e
la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1244 del 10.12.2008 contenente

l'approvazione di criteri e disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 23 del 17.07.2007;

Vista la richiesta del sig. Giuseppe CAPO-RALE, ns. prot. RA/82798 del 12/04/2011, per l'inserimento nell'elenco dei "Tecnici competenti" della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Alessandro TITO, da cui si evince l'attività di collaborazione nel campo dell'acustica ambientale svolta dal richiedente, sig. Giuseppe CA-PORALE (all. B);

Preso atto della dichiarazione resa dal sig. Giuseppe CAPORALE in data 01/03/2011 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale al sig. Giuseppe CAPORALE, nato a Perano (CH) il 19/03/1959 ed residente in Lanciano (CH), Via Belvedere 61 - c.a.p. 66034, CF CPRGPP59C19G441Q.

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di "Tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 21.06.2011, n. DA13/146:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo - Pino MAMBELLA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che individua all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del "tecnico competente" ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008 contenente l'approvazione di criteri e disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 23 del 17.07.2007;

Vista la richiesta del sig. Pino MAMBELLA, ns. prot. RA/84980 del 14/04/2011, per l'inserimento nell'elenco dei "Tecnici competenti" della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Lino PREZIOSO, da cui si evince l'attività di collaborazione nel campo dell'acustica ambientale svolta dal richiedente, sig. Pino MAMBELLA (all. B);

Preso atto della dichiarazione resa dal sig. Pino MAMBELLA in data 21/01/2011 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale al sig. Pino MAMBELLA, nato a Pescara il 15/10/1955 ed ivi residente, Str. Vic.le Mambella - Valle Furrina, 25 - c.a.p. 65125, CF MMBPNI55R15G482L.

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di "Tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 21.06.2011, n. DA13/147:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Mauro CASIMIRI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” che individua all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008 contenente l'approvazione di criteri e disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 23 del 17.07.2007;

Vista la richiesta del sig. Mauro CASIMIRI, ns. prot. RA/68416 del 25/03/2011, per l'inserimento nell'elenco dei “Tecnici competenti” della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Lino PREZIOSO, da cui si evince l'attività di collaborazione nel campo dell'acustica ambientale svolta dal richiedente, sig. Mauro CASIMIRI (all. B);

Preso atto della dichiarazione resa dal sig. Mauro CASIMIRI in data 14/04/2011 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di “tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale al sig. Mauro CASIMIRI, nato a Pescara il 16/04/1970 ed residente in Spoltore (PE), Via Sele 10 – c.a.p. 65010, CF CSMIRA70D16G482Z.

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di “Tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 21.06.2011, n. DA13/148:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Tania GIULIANI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge n. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” che individua all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008 contenente l'approvazione di criteri e disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 23 del 17.07.2007;

Vista la nota n. 6254 del 22.04.2010 della Direzione Affari della Presidenza – Servizio Assistenza legale – Ufficio Aggiornamento normativo, consulenza e vigilanza della Regione Abruzzo;

Vista la richiesta della dott.ssa Tania GIU-

LIANI, ns. prot. RA/130335 del 21/06/2011, per l'inserimento nell'elenco dei "Tecnici competenti" della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Visto che la dott.ssa Tania GIULIANI ha frequentato e superato con profitto il Corso di Perfezionamento "Acustica applicata e metodologie di controllo del rumore per l'attività di tecnico competente in acustica", indetto dalla Università Politecnica delle Marche – A.A. 2010/2011, e rispondente ai requisiti minimi specificati nell'allegato B della predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008;

Preso atto della dichiarazione resa dalla dott.ssa Tania GIULIANI in data 20/06/2011 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale alla dott.ssa Tania GIULIANI, nata a Caracas (Venezuela) il 17/10/1974 e residente in Nereto (TE), Via Togliatti 5 – c.a.p. 64015, CF GLNTNA74R57Z614E.

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di "Tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 07.07.2011, n. DA13/167:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Marcello PERFETTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che individua all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del "tecnico competente" ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008 contenente l'approvazione di criteri e disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 23 del 17.07.2007;

Vista la nota n. 6254 del 22.04.2010 della Direzione Affari della Presidenza – Servizio Assistenza legale – Ufficio Aggiornamento normativo, consulenza e vigilanza della Regione Abruzzo;

Vista la richiesta del dott. Marcello PERFETTO, ns. prot. RA/134161 del 27/06/2011, per l'inserimento nell'elenco dei "Tecnici competenti" della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Visto che il dott. Marcello PERFETTO ha frequentato e superato con profitto il Corso di Perfezionamento "Acustica applicata e metodologie di controllo del rumore per l'attività di tecnico competente in acustica", indetto dalla Università Politecnica delle Marche – A.A. 2010/2011, e rispondente ai requisiti minimi specificati nell'allegato B della predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008;

Preso atto della dichiarazione resa dal dott. Marcello PERFETTO in data 17/06/2011 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale al dott. Marcello PERFETTO, nato a Pescara il

7/11/1982 ed ivi residente, Via Colle di Vallevona, 7 - c.a.p. 65125 - CF PRFMCL82S07G482J.

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di "Tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale".

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco**

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 12.07.2011, n. DA13/172:

Provvedimento/Voltura Autorizzazione Unica n. 149 rilasciata con determinazione DA13/377 del 04/01/2011. Variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica n. 149 rilasciata alla Società ASTERIA Soc.Cons.p.a. con Determinazione n. DA13/377 del 04/01/2011, a favore della Società TECNOCITY s.r.l.. Società: TECNOCITY s.r.l. Piazza Martiri Della Libertà, 24 64100 Teramo.

L'AUTORITÀ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

a) di volturare l'Autorizzazione Unica n. 149, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DA13/377 del 04/01/2011 alla Società ASTERIA Soc.Cons.p.a., a favore della società TECNOCITY s.r.l. con sede legale in Piazza Martiri della Libertà, 24 Teramo.

Art. 2

La Società TECNOCITY s.r.l. nella persona

del Legale Rappresentante pro tempore. è tenuta al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'art. 3 del provvedimento di Autorizzazione Unica n. 149 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DA13/377 del 14/01/2011, pena, in caso contrario, di decadenza della stessa.

Art. 3

La Società TECNOCITY s.r.l. ha l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni di cui agli artt. 4, 5 e 8 del dispositivo dell'Autorizzazione Unica n. 149, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DA13/377 del 04/01/2011.

Art. 4

La Società TECNOCITY srl deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all'impianto.

Art. 5

- di notificare il presente atto al proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul *B.U.R.A.* relativamente al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
CICLO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 11.07.2011, n. DC19/130:

Concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio

educativi per prima la infanzia di cui all'Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Regionale n. 458 del 24 agosto 2009 – Scorrimento graduatoria approvata con Determinazione n DC8/74 del 29 marzo 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 1259, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona, istituisce un fondo triennale, per l'attuazione di un "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia";

Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n. 1145 del 27/11/2008 con la quale veniva approvato detto Piano straordinario;

Visto l'Avviso Pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 24/8/2009 pubblicata sul *B.U.R.A.* ordinario n. 49 del 18/9/09, di definizione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del citato Piano Straordinario;

Vista e richiamata la propria Determinazione n. DC8/74 del 29 marzo 2010, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 32 ordinario del 19 maggio 2010 di approvazione della Graduatoria e del Piano di riparto dei fondi per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di Asili e Micro Nidi pubblici di cui all'Avviso Pubblico sopra citato;

Esaminata la Deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 2/5/2011, pubblicata sul *B.U.R.A.* Ordinario n. 36 del 9/5/2011, con la quale veniva rimodulato il "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia" approvato con la richiamata D.G.R. n. 1145/2008 con la quale la Direzione Lavori Pubblici veniva autorizzata ad impiegare lo stanziamento di € 5.648.687,57 – precedentemente finalizzato all'azione "Nidi nei luoghi di lavoro" – per l'attuazione dell'azione "Nidi pubblici", in aumento della originaria somma di € 9.636.617,35 prevista per il finanziamento degli interventi di cui alla graduatoria triennale approvata con Determinazione Dirigenziale n.

DC8/74/2010;

Rilevato che:

- con la citata Determinazione n. DC8/74/2010 vengono individuate risorse finanziarie rivenienti da economie di spesa su fondi statali - per un ammontare complessivo di € 580.665,46 assegnati alla Regione Abruzzo per la creazione di nidi pubblici e non utilizzati dai Comuni beneficiari - da destinare agli interventi validamente inseriti nella graduatoria approvata, previa reiscrizione di detti fondi sul bilancio regionale;
- dette economie, debitamente ricalcolate e riscritte sul bilancio regionale, sono state impegnate con propria Determinazione n. DC8/253 del 2/11/2010, per € 550.000,00 sul cap. 150201/C/2010, UPB 13.02.003 - SIOPE 2234 e per € 33.000,00 sul cap. 152400/ C/2010, UPB 13.02.003 - SIOPE 2234;
- dal riparto di fondi effettuato con la medesima Determinazione n. DC8/74/2010, residuano € 60.241,00 (6.070.241,00 impegnati – 6.010.000,00 effettivamente assegnati)
- con propria Determinazione n. DC19/12 del 18 gennaio 2011 è stato disposto l'accertamento della somma di € 2.256.815,00, trasferita alla Regione Abruzzo quale terza annualità del "Fondo Piano Servizi Socio-educativi" ed iscritta sul cap. 43060 UPB 04.03. 012 dello stato di previsione delle entrate e sul cap. 150201 UPB 13.02.003 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2010;

Preso atto che:

- il Comune di Casalbordino ha comunicato con nota n. 12746 del 4/11/2010 di rinunciare al contributo di €377.000,00, assegnatogli con la citata Determinazione DC8/74 del 29/3/2010, per l'impossibilità di procedere alla realizzazione dell'opera progettata;
- con raccomandate spedite l' 8 aprile 2011 è stato avviato il procedimento amministrativo per la revoca del finanziamento assegnato, da disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.

458 del 24/8/2009 ai Comuni non hanno dato inizio ai lavori nel termine stabilito;

- la somma complessiva dei contributi per i quali può essere dichiarata la decadenza ammonta a € 1.086.000,00 (Scoppito-AQ - € 378.000,00; Nocciano-PE - € 393.000,00 e Altino - CH - € 315.000,00) e che tale importo può essere utilizzato per una nuova ripartizione fra gli Enti che seguono nella richiamata graduatoria;
- da quanto precede, utilizzando la complessiva disponibilità finanziaria di € 4.363.056,00, come sopra determinata, si ritiene di procedere ad un primo scorrimento della graduatoria, assegnando i contributi ai Comuni utilmente posizionati in graduatoria a partire dal n. 23, che abbiano fornito la dichiarazione di conferma della realizzazione dell'intervento;

Acclarato che, ai fini sopra specificati, occorre assumere impegno della sola quota correlata alla terza annualità del fondo triennale, disposto per l'attuazione del "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia, pari a € 2.256.815,00, trasferita alla Regione Abruzzo, atteso che la quota di € 2.106.241,00 risulta precedentemente impegnata con i provvedimenti che saranno dettagliati nel dispositivo del presente atto;

Rammentato che la predetta somma di € 2.256.815,00 è stata accertata in entrata sul cap. 43060 UPB 04.03. del bilancio regionale 2010 con propria Determinazione n. DC19/12 del 18 gennaio 2011 e reiscritta, quale economia vincolata sulla competenza 2011 del capitolo 150201 del Bilancio regionale, con Determina Dirigenziale del Servizio Bilancio n. DB 8/43 del 6/7/2011;

Vista la L.R. 14/9/1999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ed in particolare l'art. 5 comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Per tutto quanto esposto nelle premesse che

si intende integralmente richiamato,

DETERMINA

1. di destinare l'intero importo disponibile a oggi sul bilancio regionale - pari a € 4.363.056,00 - allo scorrimento della graduatoria di merito formulata per gli interventi ritenuti ammissibili, di cui all'Allegato "A" della Determinazione n. DC8/74 del 29 marzo 2010, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 32 ordinario del 19 maggio 2010, di approvazione del "Piano di riparto dei fondi per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di Asili e Micro Nidi pubblici di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. 458 del 24/11/2009";
2. di dare atto che, per non aver dato inizio ai lavori nei termini stabiliti, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell'art. 14 dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 458 del 24/8/2009, si ritengono decaduti i finanziamenti assegnati ai Comuni sotto indicati:
 - Altino (Associazione di 4 Comuni) (CH) posiz. n. 2 € 315.000,00;
 - Scoppito (AQ) posiz. n. 4 € 378.000,00;
 - Nocciano (PE) posiz. n. 13 € 393.000,00;
 ai quali è stato debitamente comunicato il relativo procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90;
3. di prendere atto della rinuncia del contributo di € 377.000,00, assegnato al Comune di Casalbordino (CH) posizionato al n. 16 della graduatoria, per impossibilità di procedere alla realizzazione dell'opera progettata, come da dichiarazione in atti resa con nota prot. n. 12746 del 4/11/2010, acquisita al n. RA/215862 di protocollo del Servizio intestato;
4. di assegnare ai Comuni singoli o associati, che hanno confermato - con note acquisite agli atti del Servizio - la volontà di realizzare gli interventi proposti, come riportati nel medesimo Allegato "A" a partire dal n. 23 (PERANO) fino al n. 35 (MOZZAGROGNA), il contributo a fianco di ciascuno indicato nella colonna "Contributo attribuito",

- per un totale di €3.964.423,60;
5. di rinviare a successivo atto l'assegnazione della restante somma di €398.632,40 ad oggi disponibile, in quanto è necessario acquisire dai Comuni interessati le dichiarazioni di conferma della volontà a realizzare l'intervento;
 6. di impegnare la somma di €2.256.815,00 sul cap. 150201/C, UPB 13.02.003 - SIOPE 2234, dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, per l'attribuzione dei contributi predetti in favore dei Comuni riportati nel predetto Allegato "A";
 7. di dare atto che la somma di cui all'impegno predetto è stata accertata sul capitolo 43060, UPB 04.03.012 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio regionale per l'esercizio 2010, con propria Determinazione n. DC19/12 del 18 gennaio 2011 e reiscritta, quale economia vincolata, sul capitolo 150201/C/2011 con Determina Dirigenziale del Servizio Bilancio n. DB 8/43 del 6/7/2011;
 8. di dare atto che l'importo complessivo di € 4.363.056,00 trova capienza:
 - per €2.256.815,00 sull'impegno disposto con il presente provvedimento sul cap. 150201/C, UPB 13.02.003 - SIOPE 2234;
 - per €1.463.000,00, derivanti dalla decadenza e dalle rinunce sopra esposte, sull'impegno n 1.070 assunto con propria Determinazione n. DC8/74 del 9/03/2010 sul cap. 150201/C/2010;
 - per €60.241,00 dal residuo derivante dal riparto di fondi effettuato con la medesima Determinazione n. DC8/74/2010 - imp. 1.070 sopra riportato;
 - per €550.000,00 derivanti da economie vincolate reiscritte sul bilancio regionale, sull'impegno n 3669 assunto sul cap. 150201/C/2010 -UPB 13.02.003 - SIOPE 2234- con propria Determinazione n. DC8/253 del 2 novembre 2010;
 - per €33.000,00 derivanti da economie
- vincolate reiscritte sul bilancio regionale, sull'impegno n 3670 assunto sul cap. sul cap. 152400/C/2010, UPB 13.02.003 - SIOPE 2234 con la medesima Determinazione n. DC8/253 del 2 novembre 2010;
9. di comunicare agli Enti assegnatari dei contributi, che in esecuzione del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del citato Avviso ed al fine di dare attuazione alle finalità del Piano, dovranno essere rispettate le seguenti procedure e prescrizioni:
 - L'erogazione del finanziamento assegnato sarà disposta con Determinazione dirigenziale ed è subordinata alla presentazione, da parte del responsabile unico del procedimento, dell'istanza di erogazione corredata dalla seguente documentazione:
 - per l'acconto, pari al 70% del finanziamento la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;
 - per il saldo:
 - certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione;
 - relazione acclarante i rapporti fra Regione e Ente che riassume in maniere analitica tutte le spese comunque sostenute;
 - copia dell'atto di registrazione del vincolo di destinazione dell'immobile ad uso asilo nido o micro nido per la durata di quindici anni;
 - atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante, che deve indicare esplicitamente anche il numero dei posti bambino effettivamente realizzati;
 - dichiarazione di attivazione del servizio e informazioni sul tipo di gestione.
 - Il finanziamento concesso sarà rideterminato sulla base delle spese sostenute e

- rendicontate e del numero dei posti/bambino effettivamente realizzati.
- Fermo restando quanto previsto nell'14 dell'Avviso pubblico, con provvedimento dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora:
 - i lavori non siano iniziati entro 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul *B.U.R.A.*;
 - non siano trasmessi alla Regione - entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio dei lavori, - il/i provvedimento/i di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione sui rapporti fra Regione/ Ente e la dichiarazione di attivazione del servizio con relative informazioni sul tipo di gestione.
 - Le spese generali sono riconosciute nel limite del 15% dell'importo lordo dei lavori.
 - Gli amministratori, i funzionari ed i tesoriери dei soggetti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.
- Eventuali maggiori oneri necessari per la completa realizzazione funzionale dell'intervento finanziato, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, sono a carico del bilancio comunale.
 - Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso della durata di quindici anni. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Abruzzo, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari del finanziamento.
10. Di disporre, anche ai fini della decorrenza dei termini previsti nell'articolo 11 dell'Avviso Pubblico per l'utilizzo del contributo assegnato, la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento comprensivo dell'Allegato "A" denominato "Piano di riparto regionale dei fondi per la realizzazione di Asili e Micro Nidi pubblici di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R 458 del 24/11/2009 – INTERVENTI AMMISSIBILI", relativo alla propria Determinazione n. DC8/74 del 29 marzo 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Domenico Molinari

Segue Allegato

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
**PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI
 ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
 - INTERVENTI AMMISSIBILI -**

ALLEGATO "A"

N.	Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo Ampliamento	Tipo di Intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	Punteggio Totale	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuibile	Quota a carico Comune	Contributo Attribuito	Atto Amministrativo di assegnazione
1	TE	COLLEDARA (Associazione 3 Comuni)	C	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	380.000,00	60	64,00	63.000,00	378.000,00	2.000,00	378.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
2	CH	ALTINO (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	315.000,00	60	61,00	0,00	315.000,00	0,00		DECADUTO
3	TE	ISOLA DEL GRAN SASSO (Associazione 2 Comuni)	C	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	315.000,00	60	57,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
4	AQ	SCOPPITO	C	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	481.037,68	60	55,00	63.000,00	378.000,00	103.037,68		DECADUTO
5	CH	MONTEODORISIO (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	475.000,00	60	55,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
6	TE	NERETO	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	480.362,20	60	55,00	0,00	315.000,00	165.362,20	315.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
7	PE	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (Associazione 3 Comuni)	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	225.000,00	42	53,75	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
8	TE	CORROPOLI	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	318.000,00	48	52,00	0,00	255.000,00	63.000,00	255.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
9	CH	PAGLIETA	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	400.000,00	48	52,00	0,00	255.000,00	145.000,00	255.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
10	CH	ROCCA SAN GIOVANNI (Associazione 2 Comuni)	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	330.000,00	24	52,00	0,00	130.000,00	200.000,00	130.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
11	CH	S. VITO CHIETINO	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	300.000,00	60	51,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
12	CH	MONTAZZOLI (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	363.000,00	44	51,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
13	PE	NOCCIANO	-	ASILO	N	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	393.000,00	44	48,25	0,00	393.000,00	0,00		DECADUTO
14	CH	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	220.000,00	41	47,75	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
15	CH	CASTIGLIONE MESSER MARINO	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	250.000,00	45	47,00	0,00	240.000,00	10.000,00	240.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
16	CH	CASALBORDINO (Associazione 3 Comuni)	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	437.000,00	46	46,50	0,00	377.000,00	60.000,00		DECADUTO
17	PE	TORRE DE' PASSERI (Associazione 4 Comuni)	C	ASILO	N	COSTRUZIONE	367.801,17	25	46,25	46.000,00	276.000,00	91.801,17	276.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
18	CH	VILLAMAGNA (Associazione 2 Comuni)	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	265.000,00	30	43,50	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
19	PE	PESCARA	-	ASILO	A	RISTRUTTURAZIONE	150.000,00	30	42,50	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
20	PE	ROSCIANO	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	150.000,00	24	42,00	0,00	130.000,00	20.000,00	130.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
21	CH	SCERNI	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	250.000,00	23	41,75	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	DC8/74 del 29/3/2010

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
**PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI
 ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
 - INTERVENTI AMMISSIBILI -**

ALLEGATO "A"

N.	Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo Ampliamento	Tipo di Intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	Punteggio Totale	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuibile	Quota a carico Comune	Contributo Attribuito	Atto Amministrativo di assegnazione
22	TE	CONTROGUERRA	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	130.000,00	24	41,50	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	DC8/74 del 29/3/2010
23	CH	PERANO	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	256.005,13	24	41,25	0,00	130.000,00	126.005,13	130.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
24	PE	LETTOMANOPPELLO	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	475.000,00	60	41,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
25	TE	SILVI	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	475.000,00	60	41,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
26	AQ	MAGLIANO DE' MARSÌ	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	575.000,00	60	41,00	0,00	475.000,00	100.000,00	475.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
27	CH	CRECCHIO	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	140.000,00	25	40,75	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
28	CH	CANOSA SANNITA	-	ASILO	N	RISTRUTTURAZIONE	138.423,60	27	39,75	0,00	138.423,60	0,00	138.423,60	DC19/ 130 del 11/7/2011
29	AQ	L'AQUILA	C	ASILO	N	Demolizione CONSTRUZIONE	544.600,00	35	39,75	66.000,00	396.000,00	148.600,00	396.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
30	TE	PINETO	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	500.000,00	35	38,75	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
31	TE	BELLANTE	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	595.375,56	60	38,00	0,00	475.000,00	120.375,56	475.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
32	TE	CIVITELLA DEL TRONTO	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	430.000,00	45	37,25	0,00	370.000,00	60.000,00	370.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
33	AQ	CARSOLI	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	445.000,00	28	37,00	0,00	251.000,00	194.000,00	251.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
34	CH	ATESSA	-	ASILO	A	RISTRUTTURAZIONE	109.000,00	15	36,75	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
35	CH	MOZZAGROGNA	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	230.000,00	25	36,25	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	DC19/ 130 del 11/7/2011
36	CH	TORINO DI SANGRO	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	475.000,00	25	36,25	0,00	230.000,00	245.000,00		
37	TE	NOTARESCO	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	400.000,00	40	36,00	0,00	335.000,00	65.000,00		
38	AQ	LUCO DE' MARSÌ	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	440.129,61	40	36,00	0,00	335.000,00	105.129,61		
39	PE	SPOLTRE	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	504.290,55	40	36,00	0,00	335.000,00	169.290,55		
40	CH	CHIETI	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	800.000,00	60	36,00	0,00	475.000,00	325.000,00		
41	AQ	PRATOLA PELIGNA (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	499.923,47	36	36,00	0,00	307.000,00	192.923,47		
42	CH	FRANCAVILLA AL MARE	-	ASILO	N	CONSTRUZIONE	550.000,00	50	35,50	0,00	405.000,00	145.000,00		

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
**PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI
 ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
 - INTERVENTI AMMISSIBILI -**

ALLEGATO "A"

N.	Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo Ampliamento	Tipo di Intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	Punteggio Totale	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuibile	Quota a carico Comune	Contributo Attribuito	Atto Amministrativo di assegnazione
43	CH	ORSOGNA	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	475.000,00	60	35,00	0,00	475.000,00	0,00		
44	CH	LANCIANO	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	135.000,00	16	35,00	0,00	90.000,00	45.000,00		
45	TE	SANT'OMERO	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	585.455,14	60	35,00	0,00	475.000,00	110.455,14		
46	CH	TORREVECCHIA TEATINA	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	265.000,00	30	33,50	0,00	265.000,00	0,00		
47	CH	CELENZA SUL TRIGNO	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	90.000,00	16	33,00	0,00	90.000,00	0,00		
48	CH	VILLA SANTA MARIA	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	125.000,00	23	32,50	0,00	125.000,00	0,00		
49	TE	MORRO D'ORO	-	MICRO	N	COSTRUZIONE	280.000,00	24	32,00	0,00	192.000,00	88.000,00		
50	PE	MANOPPELLO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	180.000,00	60	30,00	0,00	118.533,00	61.467,00		
51	CH	TOLLO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	206.000,00	60	30,00	0,00	140.000,00	66.000,00		
52	TE	TORANO NUOVO	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	400.000,00	30	30,00	0,00	265.000,00	135.000,00		
53	TE	VALLE CASTELLANA	-	MICRO	N	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	200.000,00	20	29,50	0,00	194.000,00	6.000,00		
54	CH	FRAINE	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	50.000,00	8	29,00	0,00	50.000,00	0,00		
55	TE	MONTORIO AL VOMANO	C	ASILO	A	COSTRUZIONE	430.000,00	40	29,00	67.000,00	402.000,00	28.000,00		
56	CH	QUADRI	-	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	62.740,00	10	28,25	0,00	60.000,00	2.740,00		
57	AQ	LECCE NEI MARSII	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	435.000,00	30	28,25	0,00	265.000,00	170.000,00		
58	TE	TOSSICIA	C	MICRO	N	RISTRUTTURAZIONE	60.000,00	10	26,75	0,00	60.000,00	0,00		
59	TE	TERAMO	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	475.000,00	15	24,75	0,00	230.000,00	245.000,00		
60	CH	POGGIOFIORITO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	190.689,87	50	23,50	0,00	140.000,00	50.689,87		
61	CH	GIULIANO TEATINO	-	MICRO	N	COSTRUZIONE	180.000,00	8	23,00	0,00	80.000,00	100.000,00		
62	CH	RIPA TEATINA	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	350.000,00	26	22,50	0,00	237.000,00	113.000,00		
63	CH	ORTONA	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	80.000,00	38	21,00	0,00	53.679,62	26.320,38		

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
**PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI
 ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
 - INTERVENTI AMMISSIBILI -**

ALLEGATO "A"

N.	Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo Ampliamento	Tipo di Intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	Punteggio Totale	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuibile	Quota a carico Comune	Contributo Attribuito	Atto Amministrativo di assegnazione
64	CH	VASTO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	140.000,00	50	21,00	0,00	113.490,31	26.509,69		
65	CH	TORREBRUNA	-	MICRO	N	COSTRUZIONE	164.000,00	20	21,00	0,00	164.000,00	0,00		
66	TE	TORTORETO	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	140.000,00	6	20,50	0,00	140.000,00	0,00		
67	PE	ABBATEGGIO	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	230.000,00	25	20,25	0,00	230.000,00	0,00		
68	PE	ROCCAMORICE	-	MICRO	N	COSTRUZIONE	175.974,50	18	20,00	0,00	150.000,00	25.974,50		
69	TE	MARTINSICURO	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	301.000,00	16	20,00	0,00	230.000,00	71.000,00		
70	CH	ARI	-	MICRO	E	COMPLETAMENTO	120.000,00	16	18,00	0,00	40.000,00	80.000,00		
71	CH	GUARDIAGRELE	-	MICRO	E	COMPLETAMENTO	145.000,00	20	16,00	0,00	40.000,00	105.000,00		
		TOTALI					22.248.808,48	2553			23.521.126,53	4.737.681,95	8.511.423,60	

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/270:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI PARDO Battista.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di vigneto "a favore del Sig. DI PARDO Battista nato a Lanciano (CH) il 01.09.1964 ed ivi residente in C/da Costa Di Chieti 42, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.010 circa della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 17, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 80,40;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare

della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/271:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIANCRISTOFARO Gabriella.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di vigneto "a favore della Sig.ra GIANCRISTOFARO Gabriella nata a Lanciano (CH)

il 13.07.1966 e residente a Mozzagrogna (CH) in Via Principale 132, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.600 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 52, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 78,24;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/272:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta FABRIZIO Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo "a favore del Sig. FABRIZIO Francesco nato a Atesa (CH) il 04.07.1990 ed ivi residente in c/da Colle S. Angelo 16, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3100 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 17,07;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/273:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde agricolo attrezzato, recinzione e accesso – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Mario e Enzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di verde agricolo attrezzato, recinzione e accesso "a favore dei Sig.ri PAOLUCCI Mario e Enzo nati a Lanciano (CH) rispettivamente il 29.09.1951 e 07.01.1961 e residenti a Lanciano e Fossacesia in via Iconicella 213 e Via Canaporo 134, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 236, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 224,75;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/274:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta IURISCI Maurizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2009 per uso di seminativo “a favore del Sig. IURISCI Maurizio nato a S. Maria Imbaro (CH) il 28.10.1964 ed ivi residente in C/da Colli 48, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.400 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Fossacesia (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 37, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta

ad euro € 26,30;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;*
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/275:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano - Ditta MILANTONI

Davide.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo "a favore del Sig. MILANTONI Davide nato a Lanciano (CH) il 09.12.1974 e residente a Mozzagrogna (CH) in Via Del Colle 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.280 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 55, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 23,46;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla

nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/276:

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI NARDO Eugenio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e seminativo irriguo "a favore del Sig. DI NARDO Eugenio nato a Pomy (Svizzera) (CH) il 24.08.1964 e residente a S. Eusanio Del Sangro (CH) in Via Cotti 206, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8652 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 136/a, 136/b e 231, la suddetta

concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € 87,12;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/277:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e frutteto – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta MASSIMINI Michele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo e frutteto "a favore del Sig . MASSIMINI Michele nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 24.08.1962 ed ivi residente in Via Castellata 234/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 12.350 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 267, 164/B, 165, 242 e 265, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 60,86;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658

del 22.06.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/278:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D'ANGELO Silvana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo a favore della Sig.ra. D'ANGELO Silvana nata a Castel Frentano (CH) il 28.06.1966 ed ivi residente in C/da Lentesco 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni

di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 11.444 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 194/P, 195, 196, 198 e 199, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 96,23;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario ;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/279:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI TOMMASO Pietro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo a favore del Sig. DI TOMMASO Pietro nato a Castel Frentano (CH) il 07.12.1934 ed ivi residente in C/da Lentesco 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3860 circa della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 212, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 21,15;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare

della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/280:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI TOMMASO Pietro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo a favore del Sig. DI TOMMASO Pietro nato a Castel Frentano (CH) il 07.12.1934 ed ivi

residente in C/da Lentesco 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 9.140 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 211, 209 e 214, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 63,67;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/281:
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano - Ditta ANDREOLI Gennaro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo "a favore del Sig. ANDREOLI Gennaro nato a Lanciano (CH) il 19.09.1952 ed ivi residente in Via Re Di Coppe 78, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo Lanciano_Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 5, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 35,87;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato

Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/282:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LA VIOLA Maria Loreta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza

dall'01.11.2010 per uso di vigneto "a favore della Sig.ra LA VIOLA Maria Loreta nata a Torino Di Sangro (CH) il 07.09.1940 e residente a Macherio (MI) in Via Regina Margherita 70, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.790 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 23/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 32,58;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul

B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/283:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LA VIOLA Sabia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2010 per uso di vigneto “a favore della Sig.ra LA VIOLA Sabia nata a Torino Di Sangro (CH) il 07.11.1943 e residente a Carate Brianza (MI) in Via Mario Longoni 6, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.313 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 24/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 31,48;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante ver-

samento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. 2100 del 13.07.2011 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.07.2011, n. DH31/284:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI TULLIO Gabriele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di seminativo "a favore del Sig. DI TULLIO Gabriele nato a S. Maria Imbaro (CH) il 25.11.1947 ed ivi residente in Via Umberto 26, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.450 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 175, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 26,25;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. 1658 del 22.06.2011 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE
E MERCATO*

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DH27/93:
Elenco Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 220/95, in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico; aggiornamento al 31.12.2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) del 28 giugno 2007 n° 834 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il Regolamento (CE) n° 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 834/2007;

Visto il DM del 27 novembre 2009, n° 18354, dove all'art. 10 comma 1.4 affida alle Regioni e Province Autonome il compito di inviare al MIPAAF ed all'ICQ-RF l'elenco degli operatori biologici;

Richiamato l'ex Reg. (CEE) n. 2099/91, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 220 per le parti ancora in vigore, di attuazione

degli articoli 8 e 9 dell'ex Reg. (CE) n. 2092/91, in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 220/95, gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all'art. 1 del Regolamento (CE) n° 2092/91 sono tenuti ad aderire al sistema di controllo, notificando l'inizio delle attività alle Regioni nel cui territorio è ubicata l'azienda ed ad un organismo di controllo; obblighi confermati dal Regolamento (CE) 834/07 a termini dell'art. 28;

Considerato che l'articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 220/95 prevede l'istituzione da parte delle Regioni degli elenchi pubblici degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, distinti nelle diverse sezioni e riconosciuti idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;

Viste le precedenti pubblicazioni di istituzione e aggiornamento dell'elenco regionale degli operatori biologici:

anno 2000 - ordinanza dirigenziale n° 10 del 27.09.2000, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 120 speciale del 20.10.2000;

anno 2002 - determinazione n° DH17/27 del 12.7.2002, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 110 speciale del 04.09.2002;

anno 2004 - determinazione n° DH17/43 del 07.09.2004, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 31 del 29.10.2004;

anno 2005 - determinazione n° DH17/48 del 9/9/2005, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 103 Speciale Agricoltura del 05.10.2005;

anno 2006 - determinazione n° DH2/32 del 24/7/2006, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 79 speciale Agricoltura del 25.8.2006;

anno 2007 - determinazione n° DH2/29 del 01/8/2007, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 69 speciale Agricoltura del 29.8.2007;

anno 2008 - determinazione n° DH2/20 del 30/05/2008, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 52 speciale Agricoltura del 02/07/2008;

anno 2009 - determinazione n° DH2/36 del 26.05.2009 pubblicato sul *B.U.R.A.* n° 25 speciale Agricoltura del 24.06.2009;

anno 2010 - determinazione n° DH16/51 del 27.07.2010 pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 51 specia-

le Agricoltura del 01 .09.2010,

Visto il progetto sull'informatizzazione dei dati sull'agricoltura biologica con il quale il MIPAF ha affidato all'ISMEA l'elaborazione del nuovo sistema informatico gestito sul portale SIAN;

Ritenuto necessario procedere a nuovo aggiornamento per l'anno 2010 e alla riclassificazione degli operatori biologici assegnando ad ognuno di loro i codici identificativi dell'attività svolta;

Vista la L.R. 77/99, art. 5;

DETERMINA

1) di aggiornare alla data del 31/12/2010 l'Elenco Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da n° 22 pagine comprendenti n° 1551 operatori, identificati per le seguenti tipologie di attività:

A - produttori esclusivi;

B - preparatori esclusivi;

C - importatori esclusivi;

AB - produttori/preparatori;

BC - preparatori/importatori;

AC - produttori/importatori;

ABC - produttori/preparatori/importatori;

Nei casi di attività di produzione (A, AB, AC, ABC) vengono ulteriormente indicate anche le seguenti specifiche:

v - azienda di produzione vegetale;

z - azienda di produzione zootecnica;

b - azienda biologica;

c - azienda in conversione;

m - azienda mista;

a - azienda che opera in acquacoltura.

2) di disporre l'integrale pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO TECNICO



2011



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE FONTICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO PAURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUCIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO AGRONAMBIENTE

Table with 10 columns: Nome, Sede legale, Sede operativa, Provincia, Codice catast. di attività, Data ingresso, and others. It lists numerous agricultural entities across various municipalities in the Abruzzo region.



Table with columns: Nome, Indirizzo, Comune, Provincia, Indirizzo, Comune, Provincia, Codice organismo, Tipologia di attività, Data Ingresso, Cric. Rows list various agricultural entities and their details.



Table with 10 columns: Nome, Indirizzo, Comune, Provincia, Indirizzo, Comune, Provincia, Sede operativa, Indirizzo, Comune, Provincia, Codice organismo, Tipologia organismo, Data ingresso, Cd/C. Contains a comprehensive list of agricultural entities and their details.




Table with 12 columns: Nome, Indirizzo, Comune, Provincia, Indirizzo, Stato operativo, Comune, Provincia, Codice catastrale, Data Ingresso, Cods, and Note. It lists various companies and their registered addresses in the Pescara province of the Abruzzo region.

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DI8/53:

Cava di inerti località "Bivio" del Comune di Campi (TE). Ditta: ORSINI MAURIZIO di Teramo (TE). Autorizzazione proroga cava di inerti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

E' accolta la richiesta di proroga di anni 4 (quattro) della ditta ORSINI MAURIZIO nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via C. Belisario, 4 Teramo, a decorrere dalla data di scadenza della Determinazione N°DI3/31 del 22.04.2009 alle ulteriori seguenti condizioni:

1. la ditta deve garantire la presenza dei termini, ben visibili, ai vertici dell'area di cava autorizzata;
2. restano fermi ed invariati tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti Regionali DI3/83 del 10.11.2005 e DI3/31 del 22.04.2009;

la presente autorizzazione è valida fino al nuovo termine fissato in data 16.11.2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971);

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DI8/54:

Cava di inerti località "Rapacica" del Comune di Pescina (AQ). Ditta: DEVI Scavi s.a.s. di Pescina (AQ). Autorizzazione proroga cava di inerti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

E' accolta la richiesta di proroga di anni 8 (otto) della ditta DEVI SCAVI S.A.S. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Piazza Mazzarino, 8 Pescina (AQ), a decorrere dalla data di scadenza della Determinazione N°DI3/56 del 01.10.2001 alle ulteriori seguenti condizioni:

1. la ditta deve garantire la presenza dei termini, ben visibili, ai vertici dell'area di cava autorizzata;
2. la coltivazione dell'area di cava è subordinata alla realizzazione di una canaletta di bordo, per il deflusso delle acque meteoriche dell'intera area sottesa, tale da impedirne il convogliamento, all'interno dell'area di cava, durante il periodo di coltivazione;
3. l'inizio della coltivazione del lotto successivo potrà avvenire in seguito alla dichiarazione, di fine lavori del lotto precedente, a cura del Direttore dei Lavori ed a firma di un tecnico abilitato, da trasmettere agli Organi di Vigilanza.

la presente autorizzazione è valida fino al nuovo termine fissato in data 03.10.2017;

Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal predetto Decreto Regionale N°DI3/56 del 01.10.2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presiden-

te della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971);

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DI8/55:

Cava di ghiaia in località "Falasceto" – Comune di Pretoro (CH). Ditta Orsatti & C. s.r.l. con sede in via Val di Foro, 133 Casacanditella (CH). Autorizzazione recupero cava dismessa e apertura cava di ghiaia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

la Ditta Orsatti & C. s.r.l. con sede legale in via Val di Foro, 133 Casacanditella (CH), è autorizzata al recupero cava dismessa ed apertura cava di ghiaia sita in località "Falasceto" nel Comune di Pretoro (CH) distinta in catasto al foglio n.3 particelle nn. 310(p.te)-384(p.te)-385(p.te)-454(p.te) ed al foglio n.4 partt. 710(p.te)-771(esclusa dalla coltivazione), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini visibili ed inamovibili

infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 234.500,00 (duecentotrentaquattromilacinquecento/00), è stata presentata con garanzia fidejussoria N°.6043500185152 stipulata in data 26.04.2011 con la Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Senigallia, 18/2, Milano, Agenzia 6043-Chieti.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

- 1) E' esclusa dalla coltivazione di cava la porzione di area di 2.555 mq (Fg. N°3 part.N° 771) a confine con l'acquedotto;
- 2) Il materiale preventivamente accantonato, nelle operazioni di scotico, deve essere riutilizzato per il ritombamento dell'area di cava;
- 3) I profili finali delle scarpate devono avere una pendenza massima di 30° sull'orizzontale;

- 4) La volumetria complessiva di materiale utile estrattivo è pari a mc. 113.000 (Primo Lotto mc. 67.000 e Secondo Lotto mc. 46.000) come evidenziato nella relazione "Programma d'intervento Lotti Funzionali";
- 5) La coltivazione del Lotto successivo può avvenire solo previa attestazione del Direttore dei Lavori e Tecnico abilitato, sulla regolare esecuzione dei lavori del Lotto precedente;
- 6) L'area di cava deve essere adeguatamente recintata con chiusura all'ingresso mediante apposizione di idonea barra metallica.
- 7) L'avvicinamento degli scavi alla condotta idrica "Val di Foro" (A.C.A.) è consentita ad una distanza non inferiore a mt. 20, misurati in orizzontale e dal ciglio della scarpata di scavo, nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ente A.C.A con nota N°13158 del 30.07.2010;

Articolo 7

La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 22.600 e complessivamente mc. 113.000 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, nonché agli elaborati integrativi, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La Ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione nel rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblica-

ta sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificata all' esercente nei modi consentiti dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
E LOGISTICA
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE
ED IMPIANTI FISSI*

DETERMINAZIONE 21.07.2011, n. DE9/057:

Autorizzazione a sanatoria all'apprestamento ed all'esercizio della pista destinata ad Area Attrezzata per le "evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard" denominata "SNOW PARK", da porre a servizio della nuova sciovia a fune alta "Snow - Park", in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), da parte della Campo Felice S.p.A. di Rocca di Cambio (AQ). Approvazione progetto, autorizzazione ex L.R. 24/2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Società Campo Felice S.p.A., con sede legale in località Caporitorto a Rocca di Cambio (AQ) e sede amministrativa in Via delle Palme n. 16 a Rocca Priora (RM), in data 04/12/2007 (Allegato n°1) ha richiesto ai sensi della L.R. 24/2005 l'autorizzazione regionale per la costruzione ed il pubblico esercizio della pista da sci destinata ad Area Attrezzata per "le evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard" denominata "SNOW-PARK", da porre a servizio della nuova sciovia "Snow Park";
- in allegato alla richiesta del 04/12/2007, la

- Società Campo Felice S.p.A. ha prodotto n. 10 copie del progetto relativo alla pista da sci soprannominata, a firma dell'ing. Dino Pignatelli, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila, composto dai seguenti elaborati: 1) "relazione generale"; 2) Tavola 1 "Cartografia catastale, ortofotocarta e planimetria di P.R.P., visione aerea prospettica"; 3) Tavola 2 "profilo altimetrico, planimetria quotata"; 4) Tav. 4 "segnaletica area snow park"; 5) Tavola 5 "sezioni trasversali dell'area";
- la Direzione Trasporti e Mobilità:
 - con nota del 28/01/2008 n.946/DE4 (Allegato n°2) ha invitato la Campo Felice ad integrare la documentazione prodotta con un approfondimento della relazione tecnica, come previsto dall'art. 52 della L.R. 24/05, con la documentazione attestante la disponibilità dei suoli, oltre all'acquisizione dei pareri e nullaosta di legge;
 - con nota del 06/05/2008, n°3908/DE4 (Allegato n°3), la Direzione Trasporti e Mobilità ha inviato al Sindaco del Comune di Rocca di Cambio (AQ), per la pubblicazione all'Albo Pretorio così come disposto dall'art. 15 della L.R. 24/2005, la richiesta di autorizzazione alla costruzione della nuova pista da sci "Snow Park" presentata dalla ditta Campo Felice S.p.A.;
 - in data 18/03/2008 la Direzione Trasporti e Mobilità ha provveduto a proporre alla Giunta Regionale, l'atto con cui la stessa, in assenza del Piano dei Bacini Sciistici, autorizza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/2005 e d'intesa con la IV^a Commissione Consiliare, ai soli fini della programmazione del territorio per il suo utilizzo turistico - invernale ed in attesa dell'entrata in vigore del Piano dei Bacini Sciistici, l'iniziativa proposta dalla ditta Campo Felice S.p.A. consistente nella realizzazione della sciovia "Snow - Park" (1628-1658) e pista da sci "Snow-Park" destinata ad Area Attrezzata per le evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
 - la Giunta ha assunto detto atto con il n°213/P
 - del 21.03.2008 (Allegato n°4), inviandolo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in data 25/03/2008 (Allegato n°5), per il rilascio dell'intesa prevista dall'art. 5 della L.R. 24/2005;
 - con nota n. 7185/210 del 08/05/2008 Ufficio di Segreteria della 3^a e 4^a C. C., ha comunicato che nella seduta del 06/05/2008 la IV Commissione Consiliare (parere n. 125/P/08) preso atto della decorrenza dei termini, ha ritenuto all'unanimità dei presenti di non esprimere parere sul provvedimento in oggetto (Allegato n°6);
- Vista:
- la nota del 26.03.2008 (Allegato n°7) con cui la Campo Felice S.p.A., in riferimento alla nota 946/DE4, ha trasmesso la Relazione Generale integrata, come previsto dall'art. 52 della L.R. 24/05, facendo nel contempo presente che invierà i pareri richiesti ai vari Enti non appena in suo possesso;
 - la nota n°59592 del 20/05/2008 con cui la Direzione OO.PP. e Protezione Civile ha trasmesso il certificato di immunità da valanghe n°76 del 16/05/2008, rilasciato dal CO.RE.NE.VA (Comitato Tecnico Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe), per la zona interessata dalla nuova sciovia "Snow - Park" e relativa pista da sci (Allegati n°8 e n°9);
 - la nota n°133n/la08 del 07/10/2008, anticipata via fax (Allegato n°10), con cui la Campo Felice S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Trasporti e Mobilità le copie dichiarate conformi dei seguenti documenti:
 - dell'atto di concessione dei suoli di proprietà del Comune di Rocca di Cambio, n°734 di Rep. del 19/09/2008, con durata di 19 anni;
 - richiesta a sanatoria per l'apprestamento dell'area riservata alla pratica delle evoluzioni per lo snow board, nota Prot. n. 155 del 18.01.2008, inviata dal Comune di Rocca di Cambio (AQ) alla Soprintendenza ai BAAAS per l'Abruzzo;
 - parere favorevole a sanatoria rilasciata

dalla Soprintendenza ai BAAAS per l'Abruzzo n°7604 del 09/03/2008 avente ad oggetto "BN1363/08. Comune di Rocca di Cambio (AQ).Decreto Legislativo 22.01.04, n. 42 art. 167 commi 4 e 5. Istanza di accertamento di compatibilità paesaggista- Parere preventivo. Sanatoria di opere di realizzazione di una sciovia.";

- la nota del 18/02/2008 con la quale ha inviato al CO.RE.NE.VA. la relazione nivologica, paesaggistica e gli atti progettuali sia della pista che dell'impianto "Snow park";
- la nota n°RA/59592 del 20/05/2008 con cui il Servizio Previsione e Prevenzione Rischi ha inviato il certificato di immunità dal rischio di valanga, n°76 del 16/05/2008, rilasciato dal CO.RE.NE.VA.;
- la nota n°140 n/la08 del 14.10.2008, anticipata via fax, con cui la Campo Felice S.p.A. ha trasmesso la copia dichiarata conforme del parere rilasciato dall'Ente Parco Regionale "Sirente – Velino", n°2970 del 10/10/2008, per l'apprestamento sia dell'area riservata alla pratica di evoluzioni con lo sci e lo snow board, che della sciovia "Snow Park", nel Comune di Rocca di Cambio (Allegato n°11);
- la nota fax del 17/10/2008 (Allegato n°12) con cui la Campo Felice S.p.A. ha trasmesso la copia della nota 17045 del 16/10/2008 con cui la Soprintendenza ai B.A.A.A.S. de L'Aquila ha precisato che il parere favorevole espresso con la nota n°7604 del 09/03/2008 è da intendersi riferito all'intervento di apprestamento di un'area riservata alla pratica delle evoluzioni per lo snow-board;
- la nota fax del 09/12/2008 (Allegato n°13) con cui la Campo Felice S.p.A. ha trasmesso la concessione edilizia in sanatoria, n°531 del 02/12/2008, e la quietanza del pagamento della polizza di assicurazioni n°252712811 stipulata con la Compagnia Generali Assicurazioni S.p.A.;

Dato atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n° DE4/071 del 14/10/2008 è stato approvato il progetto esecutivo della sciovia a fune alta "Snow Park";
- che l'accesso sia alla pista che alla sciovia da parte degli sciatori, è possibile per il tramite delle seggiovie "Fontana Valle – Brecciarà" e "Campo Felice – Brecciarà" e dalla pista da sci denominata "Dello Scorpione";

Dato atto altresì che la Campo Felice S.p.A.:

- con nota fax del 03/05/2011 (Allegato n°14) ha trasmesso il parere n°8087 del 03/05/2011 con cui il Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di L'Aquila ha comunicato la validità del parere precedentemente rilasciato per la sciovia Snow Park con la nota prot.02023 Pos.IV-1-86 del 21.07.2008, anche per la sistemazione dell'area adiacente dedicata alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard, denominata "Snow Park" (Allegato n°15);
- con nota n°24n/la11 del 18/04/2011 (Allegato n°16) ha, tra l'altro, trasmesso l'elaborato "Tav. 3 – Cartografia catastale – superfici da mutare di destinazione d'uso" a firma ing. Pignatelli - ott. 2007, ottemperando alla richiesta formulata dal Tavolo Tecnico Consultivo durante il sopralluogo effettuato il 24/03/2011;

Vista la nota n°1774 del 21/06/2011, acquisita al protocollo della Direzione Trasporti n°RA140294 del 05/07/2011, con cui il Comune di Rocca di Cambio (AQ) ha restituito la sopracitata nota del 06/05/2008, n°3908/DE4, comunicando l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dal 15/05/2008 al 13/06/2008 e che non è stata presentata alcuna osservazione (Allegato n°17);

Visto il parere rilasciato dal Tavolo Tecnico Consultivo, art. 8 della L.R. 24/2005, nella seduta del 20/04/2011, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in esso riportate (Allegato n°18);

Visto il progetto esecutivo della pista destinata ad Area Attrezzata per le "evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard" denominata "SNOW PARK", redatto dall'ing. Dino Pigna-

telli e composta dai seguenti elaborati: - “Relazione Generale”; - Relazione Generale integrata ai sensi dall’art. 52 della L.R. 24/05; - Tavola 1 “Cartografia catastale, ortofotocarta e planimetria di P.R.P., visione aerea prospettica”; - Tavola 2 “profilo altimetrico, planimetria quotata”; - Tav. 3 “cartografia catastale – superfici da mutare di destinazione d’uso”; - Tav. 4 “segnalatica area snow park”; - Tavola 5 “sezioni trasversali dell’area” (Allegato plico n°19);

Dato atto che la pista da sci di che trattasi, da porre a servizio della nuova sciovia “SNOW PARK”, avrà le seguenti caratteristiche tecniche principali:

- Quota di partenza 1661,20 ml. s.l.m.;
- Quota di arrivo 1628,60 ml. s.l.m.;
- Lunghezza sviluppata 250,40 ml.;
- Dislivello 32,60 ml.;
- Pendenza Media 13,20 %;
- Pendenza Massima 50,40 %;
- Larghezza media pista 70,00 ml. (min. 40, max 97,6);
- Categoria Rossa

Vista la L.R. 09/09/1993 n°61 e s.m., art. 18;

Vista la L.R. 08/03.2005 n°24 “Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”;

Dato atto che il Regolamento di esecuzione della L.R. 24/2005, art. 106, a tutt’oggi non è stato né adottato dalla Giunta Regionale né approvato dal Consiglio Regionale;

Atteso che, nelle more di approvazione del Piano dei Bacini Sciistici, per l’apprestamento della pista da sci in argomento, l’organo politico ha già espresso il proprio parere (DGR n°213/P del 21.03.2008 e parere n.125/P/08 del 06/05/2008 della IV Commissione Consiliare) e che pertanto l’approvazione in linea tecnica ed amministrativa del relativo progetto di apprestamento della pista da sci attiene alla sfera delle competenze Dirigenziali non riscontrandosi aspetti di discrezionalità;

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Auto-

nomia della Funzione Dirigenziale”;

DETERMINA

- 1) di approvare a sanatoria in linea tecnica ed amministrativa ed ai sensi della L.R. 61/83 e della nuova L.R. 08/03.2005 n°24 “Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”, il progetto per l’apprestamento ed il pubblico esercizio della pista da sci Area Attrezzata per le “evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard” denominata “SNOW PARK” in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), da porre a servizio della nuova sciovia “Snow Park” e seggiovia “Campo Felice – Brecciarà”, aventi le seguenti caratteristiche tecniche principali:
 - Quota di partenza 1661,20 ml. s.l.m.;
 - Quota di arrivo 1628,60 ml. s.l.m.;
 - Lunghezza sviluppata 250,40 ml.;
 - Dislivello 32,60 ml.;
 - Pendenza Media 13,20 %;
 - Pendenza Massima 50,40 %;
 - Larghezza media pista 70,00 ml. (min. 40, max. 97,6);
 - Categoria Rossa
- 2) di autorizzare l’apprestamento della predetta piste da sci, fissando i termini per l’ultimazione dei lavori in 36 mesi a far data dal ricevimento del presente provvedimento;
- 3) di subordinare la suddetta approvazione all’osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nelle note appresso indicate:
 - a) concessione edilizia in sanatoria, n°531 del 02/12/2008, rilasciata dal Comune di Rocca di Cambio (AQ);
 - b) nota n°8087 del 03/05/2011 rilasciata dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila;
 - c) atto di concessione dei suoli di proprietà del Comune di Rocca di Cambio, n°734 di Rep. del 19/09/2008;
 - d) nota n. n°2970 del 10/10/2008 dell’ente

Parco Regionale Sirente – Velino;

- 4) dovrà essere prodotta alla Direzione Trasporti e Mobilità copia conforme del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile (art. 11 L.R.24/2005);
- 5) di rinviare la nomina dei collaudatori della pista di discesa di che trattasi (estivo ed invernale), a successivo atto da assumersi a norma della L.R. 61/83, art. 25 e della L.R. 24/05, art. 60;
- 6) di inviare il presente provvedimento alla società Campo Felice S.p.A. con sede amministrativa in Via delle Palme n. 16 a Rocca Priora (RM) e per conoscenza al Comune

di Rocca di Cambio (AQ) ed all'Ente Parco Sirente – Velino;

- 7) di inviare la presente disposizione all'Ufficio *B.U.R.A.*, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi, la normativa ambientale nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale, e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Di Biase

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
SETTORE V OPERE PUBBLICHE

Estratto atto di Deliberazione n. 1690 del 07.07.2011 concernente: “Realizzazione bretella di collegamento con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in località Dragonara. Intervento n. 5 ex S.S. 602”.

ESTRATTO ATTO DI DETERMINAZIONE N. 1690 DEL 07.07.2011

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n° 1690 del 07.07.2011 a firma del Dirigente del Settore V Opere Pubbliche, Ing. Paolo D’Incecco, ha determinato l’indennità provvisoria di espropriazione e l’occupazione anticipata dei beni immobili ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s, m ed i., relativamente alle aree occupate e rese necessarie per la esecuzione dei lavori “Realizzazione bretella di collegamento con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in località Dragonara. Intervento n. 5 ex S.S. 602”.

Omissis

n° ord.	DITTA CATASTALE	TITOLO	DATI CATASTALI				Sup. da Espropriare	TERR. AGRIC. (€) (Art. 40 DLgs 327/01)	TOTALE di Partita (€)
			Fg.	P.IIa	Sup. (mq.)	Qualità			
Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH)									
1	BASCELLI Timo Gabriele nato il 07/12/1960	Prop. 1/1	17	4180	5.200	Sem.	3.402	1,33	4.524,66
				4225	700	Sem.	71	1,33	94,43
				4226	3.970	Sem.	589	1,33	783,37
				4224	6.415	Sem.	378	1,33	502,74
TOTALE								5.905,20	
Somme a disposizione per indennità di occupazione e varie								€ 244.094,80	
TOTALE GENERALE								250.000,00	

La presente copia, per estratto, è conforme all’originale dell’atto di determinazione n. 1690 del 07.07.2011, esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 12.07.2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V OPERE PUBBLICHE
Ing. Paolo D’Incecco

CITTA' DI PESCINA (AQ)

Avviso pubblicazione Autorizzazione ampliamento cava in località Le Coste – Ditta Gianfelice Giuseppe & Figlio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26.07.1983, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che l'istanza è stata esaminata con esito favorevole dalla conferenza dei servizi per le cave nella seduta del 28.04.2010;

RENDE NOTO

Che, con decreto prot. N. 4308 Del 21.07.2011 la Società Gianfelice Giuseppe & Figlio S.n.c., con sede in Ortucchio, via Colle Ss. Orante n. 1, e' autorizzata all'ampliamento della cava di ghiaia in localita' "Le Coste" del Comune di Pescina, individuata in catasto al foglio 47 particelle n. 6, 162/ parte, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/parte, 172, 173, 174/parte, 175/parte, 176/parte, 177/parte, 179/parte, 182/parte, 183/parte, 184/parte, 186,parte, 187/parte, 189/parte, 190/parte, della superficie complessiva di circa mq. 17.000;

L'autorizzazione e' valida per otto anni, con l'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all' attivita' estrattiva e finale, garantito da deposito cauzionale di euro 100.000,00;

La quantita' media estraibile annualmente e' di mc. 8.500 circa e complessivamente di mc. 68.000 per la durata dell' attivita' ;

L'autorizzazione viene rilasciata da questo Comune nei limiti delle proprie competenze, fatti salvi eventuali provvedimenti di organi o istituzioni competenti e fatti salvi i diritti di terzi.-

Pescina, li' 21.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom Simboli Marcello

CITTA' DI PIANELLA (PE)

Proposta di programma di recupero ur-

bano ad iniziativa privata Frazione Cerratina - Piazza Che Guevara - Ditta Ricci Aurora. Pratica V 269/2010. Adozione. variante al P.R.G. - Art. 21 L.U.R. 18/83 e s.m.i.. Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n. 11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2011, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i..

Pianella, li 19/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Loredana Scotolati

CITTA' DI PIANELLA (PE)

Proposta di programma integrato di intervento ad iniziativa privata Frazione Cerratina - Ditta Pirocco Marta. Pratica V171/2010. Approvazione. Variante al P.R.G. - Art. 21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n. 11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2011, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i..

Pianella, li 19/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Loredana Scotolati

CITTA' DI SPOLTORE (PE)

Estratto del Decreto di Esproprio n. 1068 di Rep. Del 1/04/2011, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del DPR 8 giugno 2001 n. 327. Lavori di: "Realizzazione opere di urbanizzazione in località Villa Raspa, traversa di Via Italia - OOUU 09/04".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA VIII

AVVISA

che con decreto n. 1068 in data 1/04/2011, è stata disposta a favore del Comune di Spoltore, per i lavori in oggetto, l'espropriazione degli immobili così distinti:

- Comune censuario: SPOLTORE.
 - a) Foglio 5 Mappale 2515 di mq. 110.
- Intestatari: Colaiocco Venanzio nato a Vicoli il 21/03/1935; Crugnola Teresa.
 - b) Foglio 5 Mappale 2513 di mq. 48.
- Intestatari: Marchegiani Ennio nato a Roma 4/11/1918; Crugnola Teresa.
 - c) Foglio 5 Mappale 2508 di mq. 435.
- Intestatari: Berardi Bruno nato a Cappelle sul Tavo il 13/05/1944; Berardi Ermanno nato a Spoltore l'8/07/1933; Cascella Giovanna nata a Pescara il 26/11/1926.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Spoltore liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:

- notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Ufficio di Registro di Pescara;
- trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Pescara;
- fatto oggetto di voltura catastale presso l'Ufficio del Territorio di Pescara;
- pubblicato, per estratto, sul sito Internet

dell'ente e sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e trasmesso alla Regione stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIII
Arch. Lorenzo Di Felice

CITTA' DI SPOLTORE (PE)

Estratto del Decreto di Esproprio n. 1070 di Rep. Del 21/06/2011, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del DPR 8 giugno 2001 n. 327. Lavori di: "Consolidamento e ripristino condizioni di stabilità geomorfologica centro storico Spoltore Capoluogo – OPP03/17".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA VIII

AVVISA

che con decreto n. 1070 in data 21/06/2011, è stata disposta a favore del Comune di Spoltore, per i lavori in oggetto, l'espropriazione degli immobili così distinti:

- Comune censuario: SPOLTORE
 - a) Foglio 10 Mappali: 719 di mq. 307 e 723 di mq. 1180.
- intestataria: De Cesaris Luciana nata a Roma il 26/06/1924.
 - b) Foglio 10 Mappali: 724 di mq. 670 e 725 di mq. 330.
- Intestataria: De Cesaris Giuliana nata a Brindisi 18/04/1933.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Spoltore liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:

- notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Ufficio di Registro di Pescara;
- trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei

Registri Immobiliari di Pescara;

- fatto oggetto di voltura catastale presso l'Ufficio del Territorio di Pescara;
- pubblicato, per estratto, sul sito Internet dell'ente e sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e trasmesso alla Regione stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIII
Arch. Lorenzo Di Felice

COMUNE DI CASTELLALTO (TE)

Avviso di Deposito Variante del Piano Regolatore Generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12-04-1983, n° 18, come modificato dalla L.R. 70/95;

SI RENDE NOTO

Che la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 29-03-2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Variante parziale al P.R.G. "area comunale in Castelnuovo Vomano", è depositata unitamente a tutti gli atti ed elaborati allegati, in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla Variante parziale al Piano Regolatore Generale "area comunale in Castelnuovo Vomano" – in duplice copia, di cui una su carta legale del valore corrente al protocollo generale del Comune.

Le osservazioni presentate, pertanto, dopo il quarantacinquesimo giorno di pubblicazione, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, sono irricevibili.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Piccioni

IL SINDACO
Di Marco Vincenzo

COMUNE DI CHIETI (CH)
V SETTORE LL.PP.

Avviso relativo alla Deliberazione di Consiglio Comunale 20 giugno 2011, n. 217.

AVVISO

Con deliberazione di Consiglio Comunale 20 giugno 2011, n.217, è stata adottata Variante Parziale al PRG, contenente:

- la disciplina urbanistica delle aree incluse nel PRUSST "La Città lineare della Costa" – Progetto 8/94 – Zona "C", escluse dalla rimodulazione di cui alla delibera CC 827/2009;
- la modifica all'elaborato "Tavola 14" del PRG vigente, che costituisce anche proposta di modifica al Piano Regionale Paesistico ai sensi della LR n. 2/2003, come modificata dalla LR n. 49/2004.

SI RENDE NOTO

Che la predetta deliberazione è depositata presso la Segreteria Comunale affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni 45 (quarantacinque) a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi degli artt. 10 ed 11 della LR 18/83 e smi.

La pubblicità al provvedimento viene effettuata, unitamente alla pubblicazione sul *B.U.R.A.*, attraverso l'affissione con manifesti murali ed inserzione su quotidiano locale.

Chieti, 29. luglio 2011

IL FUNZIONARIO TECNICO
DEL 1° SERVIZIO
Arch. Lucia Morretti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enzo Paolini

DITTA FERROMETAL SRL
Zona Industriale Notaresco

Avviso per rinnovo Autorizzazione VA relativa ad un Impianto di recupero rifiuti non

pericolosi ubicato nella Zona Industriale di Notaresco nel Comune di Notaresco (TE).

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valorizzazioni Ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale via Leonardo Da Vinci, Palazzo Silone – 67100 L'Aquila il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi Ubicato nella Zona Industriale di Notaresco nel Comune di Notaresco (TE)

PROPONENTE

FERROMETAL S.e.l. con sede nella Zona Industriale di Notaresco 64024 – Notaresco (TE) tel 085.89.84.08 fax 085.89.89.35

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. art. 20, Allegato IV alla Parte Seconda, punto 7, lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Notaresco (TE) – Zona Industriale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi Iscrizione R.I.P. n. 205/TE della Provincia di Teramo

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER LA PROCEDURA V.A.

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valorizzazioni Ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale via Leonardo Da Vinci, Palazzo Silone – 67100 L'Aquila

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Andrea De Patre

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**